

452.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 1966

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROSSI

INDICE		PAG.
	PAG.	
Congedi	22775	
Disegni di legge:		
<i>(Approvazione in Commissione)</i>	22805	
<i>(Presentazione)</i>	22815	
Disegno e proposte di legge <i>(Seguito della discussione):</i>		
Norme sui licenziamenti individuali (2452);		
SULOTTO ed altri: Regolamentazione del licenziamento (302);		
SPAGNOLI ed altri: Modifica dell'articolo 2120 del codice civile (1855)	22780	
PRESIDENTE	22780	
CAIAZZA	22805	
GALDO	22808	
LAMA	22795	
SCALIA	22781	
Proposte di legge:		
<i>(Annunzio)</i>	22776	
<i>(Approvazione in Commissione)</i>	22805	
<i>(Deferimento a Commissioni)</i>	22776	
<i>(Trasmissione del Senato)</i>	22804	
Interrogazioni, interpellanze e mozione <i>(Annunzio):</i>		
PRESIDENTE	22815	
CINCIARI RODANO MARIA LISA	22815	
MAULINI	22815	
NIGOLETTO	22815	
PIGNI	22815	
SCAGLIA, <i>Ministro senza portafoglio</i>	22815	
		PAG.
Interrogazioni <i>(Svolgimento):</i>		
PRESIDENTE	22776	
MANCO	22777	
MAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i>	22776, 22778	
TEDESCHI	22779	
Costituzione di Commissione <i>(Annunzio di modifica)</i>	22805	
Verifica di poteri	22776	
Ordine del giorno della seduta di domani:		
PRESIDENTE	22817	
FERRI MAURO	22817	
GIOMO	22817	
GUARRA	22817	
INGRAO	22817	
LA MALFA	22817	
LUZZATTO	22817	
SCAGLIA, <i>Ministro senza portafoglio</i>	22817	
ZACCAGNINI	22817	
<hr/>		
La seduta comincia alle 16.		
BIGNARDI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta di ieri.		
<i>(È approvato).</i>		
Congedi.		
PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Abate, Alessandrini, Baroni, Biagioni, Brandi, Calvetti, Carra, Curti Ivano, De-		

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1966

gan, Elkan, Fortini, Guariento, Leone Giovanni, Poerio, Ripamonti e Taverna.

(I congedi sono concessi).

Verifica di poteri.

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni, nella seduta del 3 maggio 1966, ha verificato non essere contestabile la seguente elezione e, concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge, l'ha dichiarata valida:

Collegio XIII (Parma-Modena-Piacenza-Reggio Emilia): Teodoro Bigi.

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e dichiaro convalidata la suddetta elezione.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata la seguente proposta di legge:

ARMATO ed altri: « Norme relative al personale non insegnante delle sopresse scuole e corsi di avviamento professionale collocato nei ruoli statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1964, n. 784 » (3124).

Sarà stampata e distribuita. Poiché importa onere finanziario, ne sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Deferimento a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che la seguente proposta di legge possa essere deferita alla II Commissione (Interni) in sede legislativa, con il parere della V e della VII Commissione:

RUSSO SPENA: « Norme concernenti la carriera degli agenti di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali delle forze armate » (2867).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Le seguenti proposte di legge sono deferite in sede referente:

alla II Commissione (Interni):

VIZZINI: « Disposizioni a favore dei dipendenti di enti pubblici, già appartenenti ai corpi di polizia » (3075);

alla IV Commissione (Giustizia):

MANCO: « Riforma al codice di procedura penale » (3088);

alla VII Commissione (Difesa):

BUFFONE: « Istituzione dell'Accademia di sanità militare per il reclutamento di ufficiali medici per le forze armate » (2939) (Con parere della V Commissione);

EVANGELISTI: « Modifica della legge 16 agosto 1962, n. 1303, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico-ruolo amministrazione » (2966) (Con parere della V Commissione);

CUTTITA: « Modifica dell'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica » (3002);

alla XIII Commissione (Lavoro):

BORRA e BIANCHI FORTUNATO: « Validità dei periodi coperti dai contributi figurativi ai fini della pensione di anzianità prevista dalla legge 903 del 21 luglio 1965 » (3097).

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Manco, al ministro delle poste e delle telecomunicazioni, « per conoscere per quali motivi alcune importanti manifestazioni agonistiche e sportive di carattere nazionale ed internazionale non vengono teletrasmesse in alcune zone d'Italia. Per conoscere ancora se siffatta limitazione televisiva nei confronti dei telespettatori residenti nel territorio entro cui si svolgono le manifestazioni sportive, non costituisca grave lesione di ordine materiale giuridico nei confronti dei cittadini telespettatori contribuenti in eguale misura verso le casse della R.A.I.-TV. italiana » (3355).

L'onorevole sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni ha facoltà di rispondere.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il divieto di diffusione in ripresa diretta di alcune fra le più importanti manifestazioni sportive nelle zone in cui esse si svolgono, rappresenta una delle tassative condizioni che gli organizzatori impongono, di solito, alla R.A.I.-TV. per la diffusione televisiva delle manifestazioni stesse, allo scopo di non comprometterne la riuscita. Ciò in quanto, se si offrisse agli

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1966

sportivi della zona in cui la gara si svolge la possibilità di seguirla attraverso la televisione, diminuirebbe indubbiamente l'afflusso del pubblico al campo di gara, con conseguente pregiudizio non soltanto degli interessi economici degli organizzatori, ma anche del successo della manifestazione agonistica, in buona parte legato alla presenza e all'incitamento di un pubblico di appassionati, il più folto possibile.

Poiché, per altro, alla R.A.I.-TV. non è riconosciuta, per le manifestazioni sportive, la facoltà che invece per gli spettacoli teatrali e per i concerti viene ad essa accordata dall'articolo 52 della legge 22 aprile 1941, n. 633, che prevede la possibilità di accesso nei teatri e nelle sale di concerto per la diffusione radiofonica degli spettacoli, la stessa R.A.I.-TV. deve necessariamente aderire alle condizioni imposte dagli organizzatori per potere accedere con le telecamere ai luoghi delle gare.

D'altra parte, l'esclusione delle zone in cui si svolgono alcune importanti manifestazioni sportive dalla trasmissione televisiva in ripresa diretta, non può, comunque, essere considerata una lesione dei diritti degli utenti residenti in quelle zone; si tratta viceversa di una indispensabile limitazione che la concessionaria dei servizi di radiodiffusione attua, nel pieno rispetto degli obblighi di istituto, giacché il servizio non subisce interruzioni di sorta nelle zone in questione, per le quali la trasmissione in ripresa diretta dell'avvenimento stesso viene generalmente diffusa, in tutto o in larga parte, nel corso della giornata.

Ad ogni modo, si cerca di contemperare le esigenze degli organizzatori con quelle dei telespettatori, per quanto riguarda gli incontri calcistici di rilievo, le competizioni pugilistiche ed anche le gare di ciclismo professionistico. Ricorderò la partita internazionale di calcio Italia-Scozia — ed ella, da sportivo, lo ricorderà meglio di me — trasmessa per televisione in ripresa diretta su tutto il territorio nazionale, compresa la zona di Napoli dove l'incontro si è svolto.

PRESIDENTE. L'onorevole Manco ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MANCO. Dichiaro, con tutta lealtà, all'onorevole sottosegretario che non posso essere d'accordo con lui.

MAZZA, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni. Non lo speravo.

MANCO. Ma questo non è un problema politico come può essere quello dell'operato del capo della polizia, sul quale il dissenso direi che è naturale; il problema in questione è di ordine tecnico e su di esso io, deputato di opposizione, e lei, membro del Governo, avremmo potuto anche essere d'accordo.

Onorevole Mazza, sapevo perfettamente che ella avrebbe dovuto rispondermi in questa maniera; cioè sapevo che ella avrebbe trovato la giustificazione di non compromettere l'afflusso dei tifosi e degli sportivi nei campi di gioco: afflusso che verrebbe limitato in caso di effettuazione della trasmissione televisiva delle gare stesse.

Ella, onorevole Mazza, non ha tenuto conto di due questioni di ordine giuridico. Prima di tutto, io non conosco la legge, da lei citata, del 1941, la quale comunque non può valere per le trasmissioni televisive. Quella legge, evidentemente, si riferisce alla radio, cioè alla possibilità, a discrezione degli uffici e dei funzionari competenti della radio, di accedere alle sale dei concerti e dei teatri per effettuare le trasmissioni delle manifestazioni in programma. Infatti, nel 1941 la televisione non esisteva; e quindi la legge in questione non può essere estesa alle trasmissioni televisive. La radio è cosa diversa: quindi, la sua risposta non può valere per la televisione.

MAZZA, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni. Evidentemente, il legislatore ha voluto escludere le manifestazioni sportive.

MANCO. Avete cancellato tante leggi fasciste e questa la conservate?

MAZZA, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni. Ella è uno degli autorevoli membri di questa Assemblea: proponga una modifica.

MANCO. Ma io dico che quella legge non ha nulla a vedere con le trasmissioni televisive. Si tratta di due questioni diverse. Ella non può applicare alle trasmissioni televisive una legge del 1941, che si riferisce alle trasmissioni per radio di manifestazioni sportive. Cioè, io non impugno la legalità, la giustezza di quel provvedimento: respingo la sua validità nei confronti delle trasmissioni televisive.

D'altra parte, se il Governo riconosce — come mi pare che ella, in un certo senso, riconosca — la fondatezza di talune necessità esposte da un deputato dell'opposizione, nul-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1966

la vieta al Governo di farsi promotore di un disegno di legge, che più facilmente, rispetto ad una mia proposta, potrebbe essere accolto dal Parlamento.

Ma ella, onorevole sottosegretario, non ha tenuto conto di un'altra esigenza — seconda questione di ordine giuridico — che è rappresentata dal diritto dei telespettatori. Il telespettatore di Milano ha gli stessi diritti di quello di Roma, perché paga le stesse tasse e gli stessi tributi. E non vale la sua obiezione secondo cui il telespettatore appartenente alla zona che non riceve la trasmissione della manifestazione sportiva ha la possibilità di cambiare canale e ricevere così ugualmente un programma. Ma che discorso è questo?

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Infatti, non ho detto che deve cambiare canale, ma che riceverà un altro programma anche sul canale in cui, nelle altre zone, viene trasmessa la manifestazione sportiva.

MANCO. Il telespettatore di Roma ha il diritto di vedere le stesse manifestazioni sportive che vede quello di Milano.

Le do atto che l'incontro di calcio Italia-Scozia fu trasmesso in tutto il territorio nazionale; ma debbo rilevare che altre manifestazioni di carattere internazionale, specie quelle di pugilato, come per esempio l'incontro di Benvenuti, sono state trasmesse a Roma e non a Milano o viceversa. Così si impedisce al telespettatore di Napoli di vedere un incontro sportivo che si svolge a Milano. Avevo addirittura pensato di iniziare una procedura giudiziaria, onorevole sottosegretario, in rapporto a un diritto che sacrosantamente è riconosciuto per tutti i cittadini italiani, che sono sottoposti al pagamento degli stessi canoni.

La sua risposta, onorevole sottosegretario, non ha toccato tutti i punti sollevati nella mia interrogazione ed è stata pertanto data in termini inadeguati. Non posso quindi essere soddisfatto; ed auspico che il Governo provveda nel senso da me indicato.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Tedeschi, al ministro delle poste e delle telecomunicazioni, « per conoscere quali siano i motivi che tuttora impediscono agli utenti della televisione di numerosi comuni del Molise, in particolare di quelli compresi nel circondario di Isernia, di fruire del secondo canale, e per sapere quando finalmente il servizio potrà essere assicurato per

quelle popolazioni giustamente indignate per le continue promesse ogni volta puntualmente deluse » (3578).

L'onorevole sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni ha facoltà di rispondere.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Come l'onorevole interrogante già sa, esigenze tecniche, organizzative ed economiche impongono che l'estensione della televisione all'intero territorio nazionale proceda per gradi, sulla base di periodici programmi di lavoro compilati dalla concessionaria R.A.I.-TV. e realizzati dopo l'approvazione del consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

Nel programma di costruzioni in corso di attuazione, che dovrà essere ultimato entro la fine del corrente anno, è prevista l'installazione dei seguenti impianti in provincia di Campobasso:

1) impianto di Cerzemaggiore: per i territori dei comuni di Boiano, Cantalupo del Sannio, Cercepiccola, Colle d'Anchise, Roccamandolfi e Sepino;

2) impianto di Isernia: per i territori dei comuni di Carpinone, Conca Casale, Fornelli, Isernia, Macchia d'Isernia, Montaquila, Sant'Agapito, Scapoli e Venafro;

3) impianto di Montepalacechia: per i territori dei comuni di Pesche, Pettoranello del Molise, San Giuliano del Sannio (l'impianto costituirà, inoltre, punto di collegamento per l'impianto di Isernia);

4) impianto di Schiavi d'Abruzzo: per i territori dei comuni di Bagnoli sul Trigno, Busso, Castel Verrino, Montagano, Montefalcone nel Sannio, Montemitro, Petrella Tiferina, Provvidenti, Ripalimosano, Roccavivara, Salcito, San Biase e Agnone.

I lavori relativi agli impianti su elencati procedono regolarmente e saranno completati al più presto: comunque, non oltre il 31 dicembre 1966.

Successivamente, e cioè in sede di progettazione di ulteriori programmi di lavoro, verrà esaminata la possibilità di installare nuovi impianti nelle seguenti località, per permettere la ricezione del secondo programma televisivo a numerosi altri comuni del Molise:

1) impianti di Capracotta: per i territori dei comuni di Castel del Giudice (in provincia di Campobasso), Ateleta (provincia di L'Aquila) e Pizzoferrato (provincia di Chieti);

2) impianto di Castel di Sangro: per i territori dei comuni Sant'Angelo del Pesco (in provincia di Campobasso) e Castel di San-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1966

gro, Alfedena e Scontrone (in provincia de L'Aquila);

3) impianto di Larino: per il territorio del comune omonimo (in provincia di Campobasso);

4) impianto di Monte Cervaro: per i territori dei comuni di Colli al Volturmo, Rocchetta al Volturmo, Cerro al Volturmo, Sesto Campano, Monteroduni e Castel San Vincenzo (tutti in provincia di Campobasso);

5) impianto di Monteferrante: per i territori dei comuni di Villa Santa Maria, Civitaluparella, Borrello e Gamberale (in provincia di Chieti) e Pescopennatore (in provincia di Campobasso);

6) impianto di Riccia: per il territorio del comune omonimo (in provincia di Campobasso).

PRESIDENTE. L'onorevole Tedeschi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

TEDESCHI. Prenderei volentieri atto della sua comunicazione, onorevole Mazza, se non temessi che, riportando le sue assicurazioni ai privati e agli amministratori comunali che mi hanno spinto a presentare questa interrogazione, arrivati al 31 dicembre prossimo qualcuno mi accusasse di aver concesso troppo credito al Governo. È già successo ad un suo collega di partito, l'onorevole Sammartino, presidente della Commissione trasporti, il quale sollevò il problema qualche anno fa, parlando sul bilancio del Ministero delle poste e telecomunicazioni. Mi consta anche che egli abbia scritto successivamente una lettera al ministro o alla R.A.I.-TV. direttamente.

Ciò mi spinge a dichiararmi insoddisfatto della sua risposta. Circa la sua affermazione che i lavori in oggetto procedono regolarmente, non so a quali impianti ella si sia riferito in particolare, ma mi risulta personalmente che i lavori riguardanti la zona di Isernia non si svolgono affatto con quel ritmo di regolarità cui ella ha accennato.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Ella anticipa una insoddisfazione che se mai avrebbe diritto di esprimere dopo il 31 dicembre prossimo.

TEDESCHI. Può darsi che si tratti di una anticipazione; ma non è certamente prematura l'insoddisfazione espressa in altra occasione dall'onorevole Sammartino.

Il fatto è che si tratta di una storia molto vecchia, di un problema annoso. Ella ha parlato di ragioni tecniche ed economiche che impedirebbero una sollecita realizzazione delle opere e degli impianti; ma dimentica di rile-

vare che la popolazione della mia regione, che certamente è la più povera d'Italia, presentando un tipo di insediamento nella forma più dissociata che si possa immaginare, avrebbe maggiore bisogno di godere di questi servizi civili per rimanere collegata con il resto del mondo.

Ella, onorevole sottosegretario, non sa dare altra spiegazione del motivo per il quale i molisani debbano essere gli ultimi in Italia a fruire dei servizi del secondo canale televisivo; e si trincerava dietro generiche ragioni tecniche ed economiche.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Vi sono anche ragioni orografiche, che riguardano la configurazione del territorio molisano.

TEDESCHI. Non si comprende bene perché un'azienda di Stato come questa, che dispone di un patrimonio vastissimo e spende talvolta cifre esorbitanti per i suoi programmi, non riesca a risolvere più tempestivamente problemi di questa natura. Alcuni comuni del Molise non ricevono le trasmissioni del secondo canale; ma le dirò di più, onorevole Mazza: alcuni di essi, come Spinete, Acquaviva d'Isernia ed altri, non ricevono neppure le trasmissioni del primo canale, cioè sono completamente privi del godimento di questo servizio pubblico.

Nel dichiarare la mia insoddisfazione voglio tuttavia concedere un certo credito alle sue parole, onorevole Mazza, nel senso di raccomandarle di seguire realmente da vicino questo problema, per evitare che le attese delle popolazioni interessate vadano deluse anche rispetto alla promessa da lei fatta oggi.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. La ringrazio della fiducia.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Merenda, al ministro dell'agricoltura e delle foreste, « per conoscere quali provvedimenti il Governo intenda adottare per migliorare le strutture fondiarie in Lucania mediante una concreta opera di ricomposizione e di riordinamento della proprietà terriera, atteso che nella legge 26 maggio 1965, n. 590, recante " disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice " , è appena fatto cenno di un limitato intervento a cura degli enti di sviluppo per l'acquisto di terreni da destinare alla costituzione " mediante accorpamenti " di unità fondiarie di convenienti dimensioni. L'interrogazione scaturisce dal-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1966

la constatazione che nella regione lucana, in particolare in provincia di Potenza, il fenomeno della frammentazione e dispersione della proprietà — con possedimenti di ampiezza talvolta estremamente limitati — è largamente diffuso e costituisce un serio ostacolo per la creazione di aziende organiche ed efficienti, che possano garantire agli addetti alla agricoltura un reddito remunerativo » (2771).

Su richiesta dell'interrogante, a questa interrogazione sarà data risposta scritta.

Segue l'interrogazione degli onorevoli Biancani, Bo e Lenti, ai ministri della sanità, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio e del turismo e spettacolo, « per sapere se — essendo ormai certamente a conoscenza della grandiosa manifestazione unitaria effettuata dalla popolazione della Valle Bormida, guidata dai sindaci, l'11 novembre 1965, allo scopo di protestare contro la inadempienza che i ministeri competenti hanno ancora una volta dimostrato con riferimento agli impegni presi per far cessare i danni arrecati dallo stabilimento A.C.N.A.-Montecatini di Cengio — ritengano di convocare immediatamente la commissione interministeriale, *ad hoc* costituita con sede permanente presso il Ministero della sanità, allo scopo di decidere, dopo più di quarant'anni di tergiversazioni, quali provvedimenti debbano essere presi, atti a sbloccare l'intollerabile situazione entro il 31 dicembre 1965, data fissata come punto di riferimento per altre drastiche decisioni che popolazioni e consigli comunali della Valle Bormida hanno deciso di prendere, qualora non sia fatta giustizia » (3283).

Anche a questa interrogazione, su richiesta degli interroganti, sarà data risposta scritta.

Poiché i firmatari non sono presenti, alle seguenti interrogazioni sarà data risposta scritta:

Magno e Miceli, al ministro dell'agricoltura e delle foreste, « per sapere se sia a conoscenza del fatto scandaloso che il commissario del consorzio generale di bonifica di Foggia, con recenti delibere, ha concesso due contributi di lire 2 milioni ciascuno alla Federazione coltivatori diretti e all'Unione degli agricoltori di quella provincia, con il pretesto che tali organizzazioni avrebbero contribuito a studi e ricerche interessanti la bonifica. Gli interroganti chiedono di sapere se consideri il ministro l'erogazione di somme, da parte di un ente di diritto pubblico che per altro è in serie difficoltà di bilancio,

a organizzazioni private e di parte, un atto di malcostume da reprimere esemplarmente, tanto più che è molto facile accertare l'assoluta inconsistenza della motivazione » (2641);

Melis, ai ministri della sanità, dell'industria e commercio, del turismo e spettacolo e della marina mercantile, « per sapere come intendano intervenire per evitare l'inquinamento delle acque litoranee della Sardegna, in genere, ed in particolare della riviera cagliaritana, della laguna di Santa Gilla, determinato dagli scarichi della raffineria di petrolio della Saras e dai detriti chimici della Rumianca. In particolare si pone in rilievo l'intorbidamento graveolente delle acque in tutto l'arco del golfo degli Angeli nel momento del suo promettente sviluppo turistico, e l'avvelenamento del pesce sia nel mare, che nella pescosa laguna di Santa Gilla con conseguenze pericolose per la salute dei consumatori, rovinose per l'attività e le risorse di numerosi pescatori, ed un danno economico generale per la perdita di un enorme comprensorio ittico. In particolare si chiede di sapere come si intenda far applicare le vigenti norme per ovviare ai gravi fatti denunciati, ed eventualmente quali ulteriori misure protettive la tecnica moderna possa opporre e la legge far rispettare perché l'ansia delle popolazioni preoccupate venga appagata ed il progresso industriale si concili con la presenza delle popolazioni stesse e le loro normali condizioni di vita e di lavoro » (3216);

Bonea, al ministro delle poste e delle telecomunicazioni, « per conoscere se rientri nella competenza della direzione della televisione italiana e sia compatibile con il rispetto dell'autonomia delle manifestazioni da riprendersi nei programmi televisivi, l'esclusione di questo attore o di quel cantante, come elemento condizionante alla inclusione di una trasmissione nei programmi. Un esempio da citare è la determinazione di escludere tal Bobby Solo perché il festival di Sanremo sia teletrasmesso » (3490).

E così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Norme sui licenziamenti individuali (2452);
e delle concorrenti proposte di legge Sulotto
ed altri (302) e Spagnoli ed altri (1855).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme sui licenziamenti individuali;

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1966

e delle concorrenti proposte di legge Sulotto ed altri e Spagnoli ed altri.

È iscritto a parlare l'onorevole Scalia. Ne ha facoltà.

SCALIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che il dibattito che si sta svolgendo in quest'aula abbia posto in tutta evidenza l'importanza del tema in discussione. L'ampiezza stessa degli interventi, la dovizia degli argomenti addotti e le stesse ragioni qui ribadite da coloro che sostengono che questo disegno di legge sia necessario e da coloro che invece dichiarano il contrario o quasi, hanno messo in sufficiente rilievo tutta una gamma di valutazioni che vanno esaminate con la massima obiettività.

Ho voluto seguire con molta attenzione il dibattito, non soltanto per ragioni inerenti alla mia attività professionale di sindacalista, ma anche perché volevo farmi carico, ascoltandole e non soltanto leggendole, delle giustificazioni che i sostenitori di questo disegno di legge hanno posto a base delle loro argomentazioni. Devo subito dire che cercherò, nel corso del mio intervento, di esaminare le ragioni particolari che si sono venute esponendo in quest'aula ed anche — perché no? — certe accuse che si nascondevano dietro le ragioni ed i temi che sono stati svolti.

Ho sentito infatti volare l'accusa di astrattismo nei confronti di coloro che non appoggiano questa legge o non ritengono che essa sia necessaria; ed anche quella di scarso senso della realtà. In un certo senso, coloro che si oppongono come noi all'approvazione di questo disegno di legge sono stati visti e considerati un po' come dei filosofi, degli strani filosofi. Ed addirittura qualche collega dell'opposizione si è chiesto da dove noi abbiamo tirato fuori questa teoria. L'amico e collega onorevole Tognoni si è chiesto se queste teorie sono state tirate fuori dalla dottrina cattolica o da quella liberale. Siamo poi stati gratificati dai liberali di « gigantismo ». L'onorevole Cannizzo, infatti, ha parlato di gigantismo, di pancontrattualismo, di pansindacalismo, ovvero di una sorta di male che ci divorerebbe e ci porterebbe a voler essere al di sopra della legge stessa.

VALITUTTI. Per la precisione, l'onorevole Cannizzo ha parlato di « gigantismo sindacale ».

SCALIA. In altri termini, l'onorevole Cannizzo ha affermato che per noi esiste solo il sindacato e che nulla è più del sindacato.

Da altre parti, invece, ci è venuta l'accusa di schematismo, di compiacimento ideologico. L'onorevole Spagnoli ha addirittura usato un eufemismo, una immagine simbolica, quando ha parlato di una sorta di narcisismo da cui sarebbe stato afflitto l'onorevole Storti, quando ha esposto le sue tesi a questa Camera.

Qualche altro, come l'onorevole Tognoni (ognuno porta le ragioni come le sa e le vuol portare), è addirittura arrivato a configurare ed a ravvisare qualche forma di collusione tra noi e la Confindustria. In quel giorno ancora non si conosceva che i liberali avrebbero votato a favore di questa legge; sicché all'onorevole Tognoni è capitato lo strano infortunio di pensare ad una collusione che sarebbe esistita tra le nostre tesi e quelle della Confindustria, e di essere immediatamente smentito dalla realtà.

Ma anche a voler prescindere da queste considerazioni e da queste accuse che, per la loro pesantezza, e anche per un certo loro carattere di rozzezza, dimostrano una tendenza all'infantilismo sindacale, più sottilmente si è introdotto in quest'aula il sospetto che coloro i quali, come noi sindacalisti democratici, si oppongono al disegno di legge in questione, siano afflitti da una scarsa sensibilità operaia, da una forma di moderatismo superato, che in un certo senso ci afferrebbe alla gola e non ci permetterebbe di approvare la legge che stiamo discutendo.

Ed allora, in queste condizioni, è necessaria un'analisi attenta, serena, il più possibile spregiudicata, ma che tenda a mettere in luce le ragioni che stanno dall'una e dall'altra parte e a rendere palese il *quid* di un atteggiamento. Tutto questo cercherò di fare precisando quello che vogliamo, quello che neghiamo, il perché lo vogliamo e il perché lo neghiamo, in quanto ritengo che, al di là delle ragioni che ci dividono e della quantità dei consensi o dei dissensi, valga la pena di indagare, in questa occasione, sulle ragioni di dissenso.

Non è certamente con il numero o con la maggioranza che su questa legge si sarà esaurita tutta la complessa problematica che la discussione ha posto in evidenza. Io credo che, al di là dell'episodio, resteranno i fatti, e l'opportunità di determinati approfondimenti, i quali vanno condotti nelle sedi sindacali, nelle sedi politiche e nella stessa sede parlamentare per vedere più oltre, al di là della legge stessa.

Vorrei sgombrare il terreno da un primo motivo di analisi. Qui si è detto — molti gior-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1966

nali hanno equivocato in questo senso — che i sindacalisti democristiani o i sindacalisti democratici sarebbero contrari alla « giusta causa ». È un modo di esemplificazione giornalistica, che, tuttavia può corrispondere ad uno stato d'animo e può evidentemente diffondere un equivoco.

Noi siamo contrari alla giusta causa? I sindacalisti della C.I.S.L. sono contrari alla giusta causa in sé e per sé? Non vogliono cioè legare il licenziamento ad un fatto concreto, ad una causa oggettiva, ad una giusta causa? Non vogliono cioè evitare che il licenziamento sia pronunciato, come qui è stato detto, a cenno, con un semplice cenno? Credo che questo sia un problema molto importante da approfondire. Non sentono i sindacalisti della C.I.S.L. il problema della stabilità del posto di lavoro? Non avvertono l'offensiva padronale, l'ondata di licenziamenti (dico: ondata, perché il fenomeno ha assunto tali caratteristiche), che finiscono per avvalorare una certa posizione confindustriale di blocco salariale, di blocco contrattuale? Un'offensiva che non è soltanto sindacale, intendiamoci; è una offensiva anche di carattere politico generale, che viene condotta nel paese nel momento stesso in cui i nodi di importanti scadenze contrattuali vengono al pettine.

La prima domanda che ci si pone è questa: su tale piano i sindacalisti della C.I.S.L. sarebbero contrari a battersi per la giusta causa in sé e per sé considerata? Sarebbero contrari a far sì che venga statuito (poi vedremo attraverso quale forma) qualche cosa di diverso dal recesso *ad nutum* puro e semplice, ormai superato, prima che dalla mozione legislativa, dal rinnovato costume, dalla evoluzione della nostra società civile? Io credo che su questo piano non vi possano essere equivoci. I nostri operai, i nostri sindacalisti, i nostri dirigenti, impegnati in questa lotta per la giusta causa e impegnati in questa fase di rinnovi contrattuali, dimostrano un vigore ed una fede indiscutibili, inattaccabili, incrollabili. In un certo senso si potrebbero dire dei neofiti, per uno slancio che forse mai prima d'ora era stato registrato.

Del pari va detto con la stessa serenità che la nostra organizzazione, la C.I.S.L., ha sempre combattuto per la regolamentazione della giusta causa, attraverso la via contrattuale. Qui sono state ricordate le tappe del cammino dell'ultimo accordo, che ha realizzato per via contrattuale il principio della giusta causa. Credo che su questo non vi possano essere equivoci. Qualche settimana fa ancora queste cose sono state dette; e non credo che

vi siano state sottolineature o flessioni o diminuzioni di sorta nel rilevare con preoccupazione crescente, con accenti accorati, con sensibilità del tutto evidente, l'ondata di licenziamenti che vi era nel paese, e da parte degli imprenditori privati e da parte degli stessi imprenditori pubblici. In quell'occasione, io ebbi ad esprimere addirittura il mio dispiacere per la posizione che l'onorevole sottosegretario Calvi aveva assunto, involontariamente, per una errata informazione che egli aveva ricevuto dai suoi uffici. Quindi su questo punto, onorevoli colleghi, proprio per la serenità della nostra discussione, vorrei sgombrare il terreno da ogni forma di equivoco.

Dove sta il dissenso, allora? Qualcuno ha detto: i sindacalisti della C.I.S.L. dissentono sullo strumento, sul mezzo: la legge della giusta causa. E qualcun altro, poi, ha aggiunto, un po' più grossolanamente: perché i sindacalisti della C.I.S.L. sono contrari alla legge, fanno del pancontrattualismo, fanno del gigantismo sindacale.

Ecco, io vorrei svolgere un po' più minuziosamente questo secondo elemento di analisi, perché a me pare che meriti una attenzione e una considerazione del tutto particolari relativamente al giudizio che noi dobbiamo dare.

È esatta questa accusa? Si vuole realmente realizzare da parte nostra questa antitesi: legge-contratto, che poi diventerebbe — intendiamoci — l'antitesi Stato-sindacati (ed è stato qui adombrato addirittura dall'opposizione, con parole talora dolci talora roventi, questo tipo di conflitto che ne potrebbe derivare)? Si tratterebbe, per caso, *in nuce*, di una nuova forma di anarco-sindacalismo, a cui vorremmo dar luogo? O vorremmo attuare lo Stato neutro, asessuato, indifferente, falsamente equidistante dalle parti sociali? O vorremmo neutralizzare il Parlamento, limitarlo nella sua sovranità, pretendere che rimanga agnostico di fronte ai grandi conflitti sociali?

L'onorevole Spagnoli, la settimana scorsa, nel suo lungo discorso, molto articolato, molto motivato, ha detto su per giù: che senso avrebbe parlare di un Parlamento che rimanesse agnostico, neutrale? E l'onorevole Tognoni, prima di lui, aveva affermato: la Costituzione non è neutrale tra padrone e lavoratore, ha fatto le sue scelte. Le accuse, evidentemente, cari colleghi, sarebbero gravi se potessero essere provate e se veramente dovessero corrispondere ad uno stato d'animo. E non importa che queste accuse siano espresse con parole più o meno acconce, in maniera

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1966

cortese o in maniera pesante, non importa che vi siano differenze di tono tra l'onorevole Tognoni e l'onorevole Spagnoli, non importa che l'onorevole Mosca usi un altro linguaggio o che l'onorevole Cannizzo ricorra ad argomentazioni diverse. Quello che conta è che, il giorno in cui accuse di questo tipo dovessero corrispondere alla realtà, sarebbe una grave iattura per i sindacati e per il modo che la C.I.S.L. avrebbe di intendere la società.

Allora, da queste posizioni — Parlamento neutralizzato, limitato nella sua sovranità, Stato indifferenziato — è venuta all'onorevole Storti, che per primo ha illustrato queste ragioni, l'accusa di posizioni di astrattezza, di compiacimento ideologico. Ma c'è stata anche qualche cosa di più: quando l'onorevole Tognoni ha parlato, a seguito di alcune interruzioni che io ho avuto occasione di fargli, egli ha finito per domandarmi se si trattasse di un dissenso di principio o di fattispecie.

Ebbene, sono lieto che ora mi sia data l'occasione, con tutta tranquillità, di chiarire queste cose: e non nel corso della interruzione che permette la facile battuta polemica, ma nel corso di un ragionamento, perché vi sono ragioni di principio e ragioni di specie, e le prime, quelle di principio, sono assai più importanti e vaste delle seconde, anche se queste ultime, per la loro quantità, non si possono ritenere affatto secondarie. Ma il fatto è che le ragioni di principio travalicano l'importanza stessa della legge.

Questa legge, onorevoli colleghi — ci ho pensato più volte, nel corso della discussione in questi giorni — richiama un rapporto di fondo, al quale dobbiamo rifarci se vogliamo interpretare correttamente il pensiero e la posizione che ci distinguono. Si tratta del rapporto di fondo fra società e Stato nella sua evoluzione. Tutto il dibattito è una testimonianza di ciò. E io credo che chi leggerà domani sugli *Atti parlamentari* questi nostri dibattiti, al di là dell'episodio, al di là della discussione del caso, della specie, della legge sulla giusta causa, rileverà questo: come tutto il nostro dibattito, le nostre argomentazioni, siano fondate su una diversa concezione del tipo di rapporto tra società e Stato.

Qui non si è discusso soltanto di una legge, ma anche dell'essere e del divenire del sindacato, della nostra società, dello Stato. Credo che per stabilire la differenza fra i diversi modi di intendere, quando non vogliamo fare molto fumo (diceva il collega Carlo Ceruti, con una immagine, evidentemente un po' troppo colorita: « fumo con la manovella »), bisogna andare alla ragione delle cose.

E la ragione del dissenso sta in questo: in un differente modo di vedere la società e lo Stato. (*Interruzione del deputato Tognoni*). Ella, onorevole Tognoni, se l'è addirittura domandato pressappoco con queste parole: l'onorevole Storti da chi ha tratto questa dottrina? Dalla dottrina cattolica o dalla dottrina liberale? Io ora sto cercando di dirle quali sono le ragioni; e vedrà che cercherò di giustificarle. Quindi lasciatemi sviluppare il ragionamento anche se non sono certo di riuscire a convincervi.

TOGNONI. Ella sta dicendo « voi » e si rivolge a noi. Si rivolga ai suoi colleghi della maggioranza!

SCALIA. Ho detto all'inizio, onorevole Tognoni, che ho ascoltato molti degli interventi che si sono qui svolti; e da questi interventi ho tratto alcune mie considerazioni. Allora, pur facendo tanto di cappello a coloro i quali (tutti i settori della Camera, perché mi pare che, dai « missini » ai comunisti, tutti siano d'accordo) voteranno questa legge, sto rifacendomi ad alcune ragioni di principio che sono state esposte: alcune da lei, onorevole Tognoni, alcune dall'onorevole Spagnoli in un lunghissimo intervento, altre dall'onorevole Cannizzo per il gruppo liberale; e sto rifacendomi a queste ragioni per cercare, in un monologo, di rendermi conto e di rendere conto agli altri delle ragioni del nostro dissenso, che stanno in un diverso modo di concepire la società nei rapporti con lo Stato.

In una visione liberale (a noi si è data o si è rivolta l'accusa di guardare la società in modo ottocentesco, superato, ed io ritorco l'accusa), ispirata al più rigoroso individualismo, lo Stato era visto in una funzione di predominio e di controllo e tutto rientrava nella sua giurisdizione e competenza; oserei dire che l'espressione « Stato di diritto » per molti versi rappresentava questa visione giuridicistica dello Stato. L'individuo, d'altra parte, esigeva questa tutela. Mancava ancora il fatto associativo. La nostra società non era contraddistinta da questo elemento nuovo — il fatto associativo — che introduce un motivo nuovo e determinante di valutazione nel rapporto fra società e Stato. Il lavoratore veniva visto in questa società liberale ottocentesca, contrassegnata dall'individualismo, come la parte contraente non debole, ma estremamente debole, sola, indifesa, alla mercé dell'imprenditore, in una visione, evidentemente, che assegnava all'imprenditore la parte di colui che assolveva alla funzione del persecutore del singolo, che, senza la tutela dello Stato, sen-

za la tutela giuridico-formale, non avrebbe avuto alcuna possibilità di attuare in modo diverso la sua difesa. E, guardate, c'è una relazione sul contratto dell'impiego privato dell'Orlando (è la prima relazione dell'Orlando sull'impiego privato), che rappresenta il primo tentativo di inquadrare organicamente nel nostro ordinamento la disciplina di un particolare contratto di lavoro.

In quel tempo la società evidentemente era caratterizzata da questa tendenza, ed era ovvio che fosse così. Ma oggi la società è enormemente cresciuta, si è articolata attraverso i corpi sociali intermedi, è contrassegnata dal fatto associativo, dalla presenza dei gruppi sociali dotati di autonomia privata o collettiva. Non solo, ma questi gruppi hanno viepiù assunto, rispetto al periodo iniziale, forza e consapevolezza. La discussione che si sta svolgendo in quest'aula, in un certo senso, ne è una dimostrazione concreta. Si è modificato, in altri termini, il rapporto società-Stato, la dimensione uomo si è sostituita alla dimensione individuo, e si è articolata in comune, sindacato, provincia, partito, regione. Tutto ciò ha modificato la funzione dello Stato e della legge nei confronti dei gruppi, facendola divenire sempre più da fattore che permeava di sé tutto, da fattore di dominio e di controllo globale, un fattore di garanzia delle autonomie delle società intermedie.

Questa è la società pluralistica, policentrica, nella nostra concezione; questa è la moderna democrazia industriale nel nostro linguaggio! Tutto il resto, il diverso modo di concepire la realtà, è Stato di diritto tradizionale. In uno Stato moderno e democratico l'esaltazione, la espansione, l'incentivazione delle autonomie dei gruppi sociali diventa una funzione essenziale e primaria; e la legge — in questa visione nuova — non si sovrappone, ma ordina, contiene, espande i contenuti di questa autonomia.

D'altra parte, non credo di scoprire nulla di nuovo e di eccezionale. Ho avuto occasione, proprio in questi giorni, di rileggere un pregevolissimo intervento fatto quando in quest'aula si discusse delle regioni, dall'onorevole Dell'Andro, il quale fece un discorso che per molte parti è da manuale, perché intende sottolineare questa differenza che c'è fra la società di ieri e la società di oggi, e il rapporto tra la società e lo Stato di ieri e la società e lo Stato di oggi. Leggo alcune considerazioni. Diceva l'onorevole Dell'Andro: « Quando si discuteva di un'altra società intermedia, la re-

gione, la democrazia liberale aveva un limite essenzialissimo: ignorava che dall'individuo non si passa immediatamente allo Stato, che a questo si passa attraverso un'infinita serie di società autonome e di forze autonome, che la mediazione tra individuo e Stato deve avvenire, che esistono organizzazioni nelle quali l'uomo realizza concretamente la sua libertà. L'uomo, nella iniziale concezione democratica — diceva sempre l'onorevole Dell'Andro — era una pura astrazione, il popolo una somma di individualità astratte. Ora invece il popolo diventa famiglia, sindacato, provincia, comune, regione: tutta una serie di realtà che devono essere garantite dallo Stato. L'antica concezione democratica in definitiva partiva da una concezione atomistica dell'uomo, non dall'idea della libertà concreta calata nell'esperienza giuridica. Lo Stato, al contrario, non può essere l'immediata relazione con il singolo; lo Stato raccoglie tutti i contenuti delle organizzazioni intermedie e li ordina ».

L'onorevole Dell'Andro così concludeva: « È dunque bene che lo Stato moderno si stia trasformando, che da uno Stato solo formalmente di diritto si stia passando ad uno Stato concretamente democratico. Quando si afferma: " torniamo allo Stato di diritto ", io rispondo: no, non possiamo tornarvi. Per noi lo Stato di diritto o, meglio, il diritto non è l'imposizione dei voleri di una classe dominante sulle altre; è invece principio attivo, positivo, di esperienza. Per noi il diritto è l'uomo che si realizza nella sua esperienza giuridica; il diritto non è che tutta l'esperienza giuridica. Ormai non parliamo neppure più in sede astratta di diritto, ma di realtà giuridica, di momento dell'esperienza giuridica. Lo Stato democratico che sta sorgendo parte dal rispetto dell'uomo, della persona umana, degli organismi sociali intermedi e si riconosce come sintesi dell'esperienza giuridica già realizzata dagli uomini. Non crea ma riconosce e tutela il diritto ».

Allora, ecco il primo falso problema: quello dell'antitesi contratto-legge. Non vi è un problema di antitesi, ma se mai di esaltazione, di incentivazione, di rispetto della sfera di autonomia negoziale e contrattuale che è la prima espressione dell'autonomia di un sindacato.

Durante il dibattito ho avuto modo di ascoltare quello che in verità mi è sembrato uno svarione nel pregevole intervento dell'onorevole Spagnoli. Non vale professare in astratto il principio del pluralismo o dell'autonomia del sindacato. L'onorevole Spagnoli

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1966

pressappoco, infatti, ha affermato che la visione di uno Stato pluralistico è anche la visione dello Stato marxista, che l'autonomia del sindacato appartiene al filone del pensiero marxista. Per la verità, vorrei che almeno nella nostra polemica restassimo ognuno nel quadro delle proprie posizioni di principio. Non ho inventato io, onorevoli colleghi, il monolitismo o la funzione di egemonia e di guida del partito nella società o il centralismo. Di quale pluralismo allora parlava l'onorevole Spagnoli quando ha avuto occasione di occuparsi di questo argomento?

Non vale neppure sostenere, con un sapiente giuoco di parole, che legge e contratto (questa è la suggestività di una sorta di specchio per le allodole) si integrano, si coordinano, si intrecciano. I verbi non bisogna sprecarli per confondere le idee. La legge deve incentivare l'attività contrattuale determinandone le condizioni di ampliamento del contenuto; la legge deve stabilire le condizioni di quadro generale, non sovrapporsi o invadere la sfera dell'autonomia dei sindacati pregiudicando irrimediabilmente il loro potere negoziale.

Non si tratta perciò di fissare limiti alla sovranità dello Stato. Taluno qui ha parlato di tesi sconcertanti sostenute dal *leader* della C.I.S.L., onorevole Storti, quasi che per la prima volta si sentisse parlare di cose del genere. Ma qui non si tratta di regolare con legge gli intrecci o l'integrazione che debbono avere tra loro i contratti e la legge; si tratta soltanto di riconoscere alla legge — in particolare mi rivolgo all'onorevole Russo Spena — la funzione di tutela degli interessi generali della collettività, e al contratto la funzione di tutela privata e collettiva degli interessi sindacali.

Ecco il meccanismo che vorrei sottoporre all'attenzione dell'onorevole Spagnoli, il quale giorni addietro invitava i colleghi della C.I.S.L. a trovare un sistema, un meccanismo idoneo a realizzare praticamente le tesi da noi sostenute. In un certo senso si tratta della scoperta dell'uovo di Colombo. Non occorre regolare per legge i limiti, gli intrecci, i punti dove cessa la legge e prende vigore il contratto, i limiti del Parlamento ed il campo in cui debba spaziare l'autonomia dei singoli. In questa moderna architettura democratica (ecco il mio primo assunto) non esiste una C.I.S.L. che neghi in linea di principio il valore dello strumento legislativo. La C.I.S.L. che nega l'importanza ed il valore delle leggi! L'onorevole Cannizzo, che parla di « gigantismo sindacale », evidentemente

non ha avuto modo di approfondire la conoscenza delle nostre teorie.

La C.I.S.L. infatti non si è mai opposta allo strumento legislativo: si tratta solo di vedere quale sia la funzione stimolante, sollecitatrice, di questo strumento. Cade perciò acconcio riferirsi alla richiesta fatta dalla C.I.S.L. sulla abrogazione degli articoli 2118 e 2119 del codice civile e in via subordinata sulla riforma degli articoli 2118 e 2120. Il Governo può darci atto di questo. E veramente sarebbe stata cosa assai più semplice. So che è controversa, ad esempio, onorevole ministro, la teoria se la pura e semplice abrogazione dei due citati articoli sia sufficiente a risolvere il problema. Ma sono convinto che considerando il recesso *ad nutum* un istituto superato, sarebbe stato assai più proficuo e più produttivo di effetti se il legislatore avesse abrogato una norma superata dall'evoluzione sociale, lasciando ai sindacati la libertà di azione nel disciplinare il contenuto della loro attività negoziale. Ma è la C.I.S.L. che ha chiesto la riforma dell'articolo 2118 del codice civile attraverso l'introduzione pura e semplice del giustificato motivo, nonché la modifica dell'articolo 2120 sull'indennità di anzianità.

Non vi è proprio da scandalizzarsi, onorevole Tognoni, per il fatto che noi ci siamo fatti promotori di questo e di altri interventi legislativi. Le dimostrerò (e ritengo che ella gradirà questi chiarimenti) che nell'atteggiamento della C.I.S.L. non vi è alcuna contraddizione.

I casi in cui noi abbiamo chiesto l'intervento del legislatore riguardavano infatti norme cadute in disuso. Non vi è alcun accordo sindacale che possa abrogare una disposizione di legge; e appunto per questo non vi è stata altra possibilità che l'intervento del legislatore. Sotto questo profilo abbiamo dichiarato la più completa disponibilità nei confronti di tutti i governi, di tutti i ministri del lavoro, di tutte le impostazioni.

Si obietta, ancora, che la C.I.S.L. è stata favorevole ad un intervento legislativo, da essa avallato o addirittura patrocinato, quando si è trattato di disciplinare i contratti a termine o di vietare le cosiddette clausole di nubilato o ancora di impedire il subappalto. Da questo atteggiamento si trae motivo di stupore e di scandalo, quasi fossimo stati colti, come suol dirsi, in castagna, come ragazzetti sorpresi nell'atto di rubare la marmellata... In realtà, si tratta di un'accusa senza fondamento, per confutare la quale, mi sia consentito dirlo, non occorre soverchio

impegno, dato che non è difficile cogliere la *ratio*, il criterio direttivo che ha determinato costantemente l'atteggiamento della C.I.S.L. Noi siamo stati favorevoli ad un intervento legislativo nel caso in cui si trattava di stabilire o principi normativi di carattere generalissimo, non recepibili in formule contrattuali per la varietà dei rapporti di lavoro interessati all'argomento, o di modificare uno strumento legislativo che (come nel caso dei contratti a termine o degli appalti) stabiliva una serie di disposizioni tassative. Altro è disciplinare per legge il licenziamento, altro è stabilire, come si è fatto in occasione della legge sul nubilato, che l'imprenditore non può licenziare *ad nutum* la lavoratrice nel periodo intercorrente fra le pubblicazioni di matrimonio e il periodo di un anno dalla celebrazione di esso.

TOGNONI. Anche questo divieto avrebbe potuto essere inserito in un contratto!

SCALIA. Il caso è ben diverso.

Né si dica che la C.I.S.L. sarebbe in contraddizione con se stessa il giorno in cui assumesse un atteggiamento favorevole ad un provvedimento di legge sulla modifica dell'orario di lavoro, del tipo di quello attualmente in discussione dinanzi al C.N.E.L. Anche in quel caso, infatti, ci troviamo di fronte a una norma di legge — quella appunto sull'orario di lavoro — che non può essere modificata se non per via legislativa.

Da parte nostra ci siamo dichiarati disponibili sin dal primo momento per una modifica o per l'abrogazione dell'istituto del licenziamento *ad nutum*; ma non è in questa linea che si colloca il provvedimento del quale stiamo discutendo. E poiché l'onorevole Tognoni ha voluto polemizzare con noi su questo argomento, mi permetterò di confutare le sue tesi e di mostrare la piena coerenza che ha sempre caratterizzato le nostre prese di posizione.

Si è parlato di una contrapposizione fra la C.I.S.L. e lo strumento legislativo, si è dipinto un sindacato democratico che fa a pugni con la legge, si è sostenuto che nei confronti della legge noi saremmo dominati da una sorta di paura o di complesso, quasi da una specie di fobia della legge, ma in realtà queste critiche non hanno alcun serio fondamento, come ho già avuto occasione di rilevare.

Noi abbiamo sollecitato in determinati casi lo strumento legislativo, ma non abbiamo mai inteso il ricorso alla legge come una mortificazione del sindacato, bensì come un

sostegno e un incentivo alla sua autonomia. È in questo spirito che, da parte nostra, è stata invocata una serie di riforme legislative, in questo e in altri campi.

Attiro in particolare l'attenzione del relatore Russo Spena, richiamandomi al suo fine senso giuridico, sulle questioni connesse con l'applicazione degli articoli 806 e 808 del codice di procedura civile. La C.I.S.L. ha assunto al riguardo un atteggiamento estremamente chiaro, ribadendo a più riprese che essa è profondamente interessata, per ragioni pratiche e di principio, alla modifica di tali norme, che riguardano il divieto di clausole compromissorie e, in genere, dell'arbitrato nelle controversie di lavoro. Ora, su questo punto, la relazione di maggioranza si limita ad affermare che non si è ritenuto di affrontare il grave problema dell'ammissibilità del deferimento ad arbitri delle controversie di lavoro, rinviando la materia « al momento della generale modifica del processo civile ». Non vorrei che fosse un epitaffio, onorevole Russo Spena, perché il momento della generale modificazione del processo civile mi pare sia di là da venire.

Comunque, riprenderò detto argomento per dimostrare — per esempio — che in questo caso l'intervento legislativo sarebbe stato e sarebbe nella logica che noi auspichiamo; sarebbe infatti un intervento che incentiva, esalta, promuove, amplia il contenuto della attività di contrattazione del sindacato.

Si è parlato di una concezione, da parte della C.I.S.L., di uno Stato neutro, di uno Stato indifferente, di uno Stato che non deve prendere posizione nelle controversie tra padrone e lavoratore: si è detto che l'onorevole Storti e la C.I.S.L. sono su posizioni di compiacimento, di narcisismo ideologico. L'onorevole Tognoni addirittura ha chiesto all'onorevole Storti dove avesse attinto la sua dottrina.

Onorevoli colleghi, io ho cercato e cerco di documentare, di motivare, con tutta tranquillità e serenità, un fatto: non vi è alcuna opposizione da parte della C.I.S.L., in linea di principio, all'intervento dello strumento legislativo. Noi lo sollecitiamo, assegnandogli però una precisa funzione. E non in una visione arbitraria, fantasiosa, unilaterale, parterita dalle nostre fertili menti in vena di facili idee; no, noi lo sollecitiamo in considerazione di alcune cose sostenute dall'onorevole Dell'Andro in questa aula, cioè di quel tipo di democrazia e di società, di quel tipo di rapporto fra società e Stato, che l'onorevole Dell'Andro ha saputo dipingere con

parole così efficaci, parlando sull'argomento delle regioni.

Mi si chiederà: allora l'opposizione a questa legge che si discute è di specie? Se la C.I.S.L. non è contraria alla giusta causa in sé e per sé per via contrattuale, se non è contraria allo strumento legislativo, purché abbia una certa funzione, allora l'opposizione è di specie. A parte il fatto che, come ho già detto, vi sono considerazioni di principio ed altre ve ne saranno anche quando svilupperemo le argomentazioni sulla giusta causa, vorrei esaminare però un terzo ordine di considerazioni.

A che cosa serve questa legge? Che cosa realizza in bene o in male, in concreto e in principio? Noi vogliamo legare il licenziamento ad un fatto oggettivo, ad un fatto specifico, a una giusta causa; esaminiamo allora l'utilità globale di questa legge, per trarne un giudizio. Cominciamo dal piano giuridico. All'onorevole Tognoni, che ha avuto l'amabilità di ricordarmi che parlavo da laureato, desidero ricordare che io qui faccio il deputato; perciò, anche per la modestia della mia persona, potrei rinviare ad altra sede le considerazioni di carattere giuridico.

Sono state fatte osservazioni molto interessanti. Ascoltando per esempio gli onorevoli Spagnoli e Cannizzo ho avuto modo di apprezzare moltissimo le considerazioni che, con ricchezza e dovizia di argomenti, venivano da essi svolte sul piano giuridico. Ed è su questo piano che farò alcune considerazioni.

Una prima considerazione riguarda l'articolo 3, cioè il problema del giustificato motivo.

È stato qui detto che quanto è disposto nell'articolo 3 per il giustificato motivo ingenererà grosse confusioni. Sono perfettamente d'accordo sul fatto che tentare la specificazione della dizione « giustificato motivo », riservando questo tipo di accertamento al giudice (ad esempio, per quanto riguarda il « notevole inadempimento degli obblighi contrattuali »), implichi parecchi rischi, anche perché l'autorità giudiziaria è un'autorità esterna al mondo dell'azienda; nulla conosce di questo mondo, quindi la definizione quantitativa della consistenza dell'inadempimento diventa una fatica ardua. Che cosa significa poi « notevole »?

Avrei preferito la dizione contenuta in un primo testo, laddove si parlava di « non scarsa importanza ». Comunque, avrei preferito una diversa definizione, in luogo di quel « notevole ». Evidentemente, chi ha espresso le

sue preoccupazioni su questo argomento lo ha fatto per l'ampio margine di discrezionalità che si avrà, oltre che per il fatto che si creerà tutta una vastissima giurisprudenza...

CACCIATORE, *Relatore di minoranza*.
Ma la legge la possiamo migliorare insieme!

SCALIA. Onorevole Cacciatore, aspettavo questa osservazione e le assicuro che tra poco le darò una risposta. Stavo dicendo che la definizione del giustificato motivo implica un largo margine di discrezionalità per la difficoltà di accertare il requisito del « notevole inadempimento ». Ma ancora più grave è stato l'averlo consacrato (ricorrerà sempre in me questa preoccupazione) in una formula legislativa.

Il punto è questo: diverso è il carattere di elasticità, il grado di elasticità di un accordo realizzato tra le parti, e diverso è il tono severo, serio, *de iure condito*, della formula cristallizzata legislativamente.

Ripeto che, a mio parere, sarebbe stata più aderente la formula della « non scarsa importanza »; e che condivido le considerazioni di tutti coloro che hanno espresso le loro preoccupazioni per quanto riguarda il giustificato motivo: c'è ben ragione di esprimere questo tipo di preoccupazione!

Però la maggior parte delle mie obiezioni riguarda l'articolo 4.

SPAGNOLI. Mi aspettavo che ella si occupasse del secondo comma dell'articolo 3.

SCALIA. Onorevole Spagnoli, ho fatto osservazioni di carattere generale. A parte questo, ella ricorderà che in Commissione ebbi occasione di sostenere la necessità di sopprimere almeno il secondo comma dell'articolo 3. Non lo rivendico a mio onore: mi limito a ricordarlo come elemento di chiarezza.

Vediamo dunque l'articolo 4. Per quanto riguarda la nullità del licenziamento determinato da motivi di credo politico o di fede religiosa, ho l'impressione — non derivante da mie considerazioni, ma dedotta da quelle espresse da altri colleghi — che si tratti di una pura e semplice enunciazione di principio (qualcuno ha parlato di una enunciazione di carattere psicologico; ma io non capisco il carattere psicologico quando siamo in presenza di una legge).

L'esperienza di quanti esercitano la professione di sindacalista ci consente di affermare, innanzitutto, che non si è dato, non si dà e non si darà mai il caso di un datore di lavoro che motivi un licenziamento con considerazioni di quel tipo.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1966

TOGNONI. Ma si parla di determinazione, non di motivazione.

SCALIA. D'accordo. Giustamente è stato ricordato che si parla della sostanza, non della motivazione formale; cioè si parla di licenziamento « determinato », non « motivato ». Benissimo! Allora, sì, che siamo veramente in presenza dell'onere della prova diabolica, perché avremmo un lavoratore il quale non verrà licenziato, almeno formalmente, con motivazioni di questo tipo: solo sostanzialmente le ragioni determinanti saranno quelle. E poi, in questo caso, l'onere della prova non incomberà sul datore di lavoro, ma sul lavoratore. È quest'ultimo che dovrà fornire la prova diabolica, che dovrà dimostrare che le ragioni che hanno spinto e determinato il datore di lavoro a quel licenziamento non sono quelle indicate ufficialmente nelle motivazioni, ma altre più sostanziali. E noi dovremmo fare tutto questo nel grado di lentezza inevitabile di una procedura giudiziaria!

Tutto questo dovremmo fare, poi, per arrivare a quale tipo di risultato? Dopo tre anni e mezzo o quattro, il giudice avrà fatto i suoi accertamenti e avrà dichiarato la nullità di quel licenziamento. A quel momento, ci troveremo di nuovo daccapo. Un collega giornalista, che potrebbe essere anche fra coloro che mi ascoltano, mi diceva ieri che ha avuto una sola vertenza di lavoro nei confronti del suo datore di lavoro. È durata cinque anni. E ricordo che i giornalisti, da questo punto di vista, sono veramente ben cautelati, ben protetti. Dopo cinque anni, si è visto dare ragione. Nei fatti, però, ha avuto torto. E perché?

Mi richiamo ad alcune considerazioni sviluppate dall'onorevole Spagnoli nel corso del suo intervento, quando ha parlato della opportunità di trovare una forma di riassunzione forzata. (*Interruzione del deputato Spagnoli*). Onorevole Spagnoli, avremo occasione di discutere più ampiamente di queste cose. Ella ha citato addirittura il sistema americano; ha ricordato una frase del professor Mancini che, in un recente convegno, aveva citato una legge americana che stabilisce il reingresso forzoso...

SPAGNOLI. Negli Stati Uniti è prevista una sanzione penale per il caso in cui, decisa la nullità del licenziamento, il datore di lavoro non reinserisca il lavoratore nell'azienda. In questo caso si ha il reato di disprezzo della corte. Però, sia nella Gran Bretagna sia negli Stati Uniti, proprio perché è protetto il

diritto del lavoratore al posto di lavoro, il magistrato può emanare l'ordine di reinserimento. La nostra situazione è diversa; e perciò si doveva prevedere, oltre alla continuazione del rapporto di lavoro e delle relative obbligazioni, una indennità risarcitoria a favore del lavoratore non reinserito, in quanto il non reinserimento comporta a carico del lavoratore un danno alla sua capacità professionale.

SCALIA. Quando noi legislatori prescriviamo la nullità del licenziamento, ci ripromettiamo effetti diversi da quelli che sono invece previsti negli altri articoli. Ella tutto questo lo risolve con una maggiorazione della sanzione. Non può fare altro.

SPAGNOLI. Richiedo una maggiorazione dell'indennità soltanto per il caso in cui non vi sia reinserimento del lavoratore nel suo posto di lavoro.

SCALIA. Vorrei sottolineare che nella sfera dell'autonomia privato-collettiva è possibile prevedere l'esecuzione forzata di un'obbligazione di fare. Infatti dalle notizie in mio possesso rilevo che nei paesi anglosassoni la possibilità del forzoso reingresso del lavoratore nel suo posto di lavoro è contrattualmente prevista. Ciò che l'articolo 41 della Costituzione non le può permettere di codificare come principio legislativo, ella può ottenere in via di autonomia collettiva.

Per la seconda parte dell'articolo 4 mi limito a dire soltanto — l'onorevole Storti su questo punto è stato molto esplicito — che si tratta di una dichiarazione politica di carattere programmatico, su cui vi è un parere della Commissione affari costituzionali (che quanto meno va tenuto presente) il quale non consente sulla perfetta liceità di tale disposizione, che trova la nostra opposizione per ragioni di principio.

Per l'articolo 12 mi limito a rilevare la gravità di cristallizzare per legge il principio della discriminazione. Infatti non è utile né possibile fare con legge le distinzioni che è possibile fare in via contrattuale.

Questo primo ordine di considerazioni ci dimostra — ed io non ho fatto che ricalcare alcuni dei motivi che sono stati qui addotti da coloro che hanno portato delle obiezioni di carattere giuridico — che il disegno di legge ha delle grosse mende e nella sua attuale formulazione serve molto poco ai lavoratori, se non addirittura risulta controproducente in talune ipotesi per gli effetti negativi che ne possono derivare.

È stato obiettato che non possiamo fare diversamente e si è citato la raccomandazione n. 119 della Organizzazione internazionale del lavoro, affermando che per forza di cose dobbiamo trasfondere in una legge tale raccomandazione. Ebbene, ho voluto esaminare attentamente il testo della raccomandazione n. 119 dell'O.I.L.

RUSSO SPENA, *Relatore per la maggioranza*. Sono indicate tre vie di applicazione in quel documento.

SCALIA. Ve ne sono più di tre, in verità. La raccomandazione può essere applicata attraverso la legislazione, i contratti collettivi, i regolamenti di impresa, le sentenze arbitrali, le decisioni giudiziarie e tutti gli altri strumenti conformi alle pratiche internazionali. Poiché la necessità di applicare tale raccomandazione dell'O.I.L. è stata sostenuta da coloro che difendono a spada tratta il disegno di legge, desidero dire che il documento ha essenzialmente il valore di una raccomandazione da tenere presente nella contrattazione.

È stato affermato che il provvedimento serve a colmare una lacuna relativa alla tutela del lavoratore nella fabbrica. Più esattamente, l'onorevole Spagnoli ha sostenuto la necessità di colmare, tra le altre lacune da me individuate, quella relativa alla carenza di tutela dei lavoratori all'interno delle fabbriche. E ha incalzato affermando che la C.I.S.L. vorrebbe che lo Stato ignorasse l'ordinamento giuridico interno delle aziende, il che equivarrebbe ad un ritorno al liberalismo ottocentesco, alle tesi del Santi Romano, cosa del tutto inaccettabile.

Il problema è complesso ed investe il riequilibrio del potere imprenditoriale nell'azienda. I colleghi della C.I.S.L. che hanno qui esposto le loro tesi non sono e non possono essere insensibili verso tale problema. Guai se lo fossimo! Anch'io sostengo che il riequilibrio del potere imprenditoriale nell'azienda va operato anche attraverso lo strumento della protezione legale, cioè attraverso lo strumento giuridico-formale. Ma poiché ci è stata attribuita la volontà di rifarci a una concezione dello Stato che non interviene nella regolamentazione interna della vita aziendale, mi permetterò di dimostrare — spero irrefutabilmente — che la tutela giuridico-formale corrisponde ad una tradizione legislativa ispirata a quella visione superata della società di cui ho parlato un momento fa.

Ho avuto modo di accennare alla famosa relazione dell'Orlando alla legge sull'impiego privato. La concezione che se ne deduce costituisce una caratteristica tipica del nostro diritto del lavoro ed è rintracciabile in svariate norme dell'attuale ordinamento del lavoro. La sua più generale formulazione è riflessa in quell'articolo 2113 del codice civile, sul quale la dottrina ha costruito la teoria della indisponibilità dei diritti dei lavoratori, sulla base della invalidità di determinati atti colpiti dal legislatore proprio per la loro presunta carica di dannosità sociale, conseguente alla posizione di inferiorità del prestatore d'opera.

Vi è una costante tendenza della nostra legislazione a concepire in termini di esclusiva tutela giuridico-formale la posizione del lavoratore all'interno dell'azienda. Ci si muove nella logica della difesa individualistica — cioè di quella di cui ella, onorevole Spagnoli, ha parlato — cui corrispondono strumenti di mero equilibrio formale del singolo lavoratore come parte contraente più debole. In questa logica si collocano istituti giuridici come la sostituzione automatica delle clausole *in peius*, l'inversione dell'onere della prova, le presunzioni di favore, la forma scritta. Attraverso questi strumenti formali è palese nel legislatore il tentativo, nobile quanto si vuole, di riequilibrare la posizione di disparità sostanziale delle parti per effetto della costituzionale debolezza economico-sociale del lavoratore singolo.

Lo stesso legislatore costituente, dettando l'articolo 39, ha inteso porre il sindacato ed il contratto collettivo in una posizione formale di privilegio, assicurando addirittura a quest'ultimo un'automata efficacia normativa. Sotto questo profilo la nostra legislazione del lavoro non ha ancora trovato quella prudente posizione di equilibrio che consiste nel concepire la funzione della norma legale non come azione di invasione e di appropriazione delle competenze tipiche della autonomia collettiva, ma come azione circostante di stimolo, di incentivo, di protezione dell'autonomia collettiva stessa. Inoltre si tende a modificare il rapporto di forza all'interno dell'azienda attraverso l'istituzionalizzazione della presenza dei lavoratori nell'azienda. Che cosa vuole essere il riconoscimento giuridico delle commissioni interne se non questo? Il tentativo cioè di riequilibrare il potere all'interno dell'azienda attraverso la istituzionalizzazione della commissione interna medesima.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1966

In altri paesi si è tentato il riequilibrio dei poteri rispettivamente del lavoratore e dell'imprenditore attraverso l'istituzionalizzazione della partecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale. In Germania lo si è tentato attraverso il complesso istituto della co-gestione. Cioè, ovunque la società tradizionale offre questo tipo di tutela giuridico-formale che si esprime attraverso il tentativo di riequilibrare all'interno dell'impresa i poteri attraverso l'istituzionalizzazione di forme di compartecipazione dei lavoratori.

Questa è la strada tradizionale che poteva essere utile ed efficace nella società individualistica di ieri, ma oggi essa non può dare alcun frutto, perché le forme di esercizio del potere imprenditoriale sono cambiate irrimediabilmente e notevolmente negli ultimi tempi.

Ho avuto occasione di leggere un bellissimo articolo del professore Grandi, pubblicato alcuni mesi or sono su una nostra rivista, sulla modificazione intervenuta nell'esercizio del potere nell'impresa.

« Le forme dell'esercizio del potere imprenditoriale — scrive il Grandi —, individuato in potere di direzione ed in potere di coordinamento, tendono anch'esse ad adeguarsi alla nuova realtà economica e tecnico organizzativa dell'impresa. Lo sviluppo dei processi di razionalizzazione applicati alla struttura tecnico-amministrativa e tecnico-funzionale dell'impresa ha portato ad una estremamente complessa ed articolata organizzazione delle forme di esercizio del potere direttivo anche se questo, dal punto di vista della sua effettiva titolarità, resta concentrato nelle mani di pochi ».

« Nelle grandi imprese — continua il professore Grandi — si nota la tendenza a conciliare la decentralizzazione amministrativa con la centralizzazione del controllo. Ciò comporta una articolata distribuzione di potere direttivo delegato nei soggetti e nelle strutture organizzative, costituenti la dirigenza intermedia e subordinata, la quale forma generalmente il nerbo dell'amministrazione delle grandi imprese, si articola in centinaia di uffici centrali e locali ed è rappresentata da eserciti di dirigenti e di impiegati: una vera burocrazia onnipresente ed inesorabile. Il potere di controllo, tuttavia, resta concentrato nelle mani di pochi, nelle mani di una élite, la quale sovente lo esercita in forma tanto più intensa e centralizzata quanto più estesa è la struttura decentrata del potere decisionale ».

Di fronte a questo nuovo e di gran lunga più complesso modo di organizzarsi e di

esprimersi dell'autorità imprenditoriale, il ruolo e la presenza del gruppo dei lavoratori nelle strutture produttive ed organizzative delle imprese assumono nuove caratteristiche e nuove prospettive. Cioè, l'autorità del grande imprenditore — ecco il punto assai delicato, il punto centrale di tutta questa argomentazione — è difficilmente suscettibile di limitazioni e controlli efficaci sul piano giuridico formale. Non è valso l'azionariato di tipo tedesco, né varrebbe l'istituzionalizzazione attraverso il riconoscimento delle commissioni interne, né varrebbe l'istituzionalizzazione del sindacato: non è questo che riequilibra il potere del grande imprenditore. L'unico grande potere reale che può concretamente, dinamicamente, contrapporsi alla vera e propria sovranità dell'imprenditore è quello del sindacato, non in sé e per sé considerato, ma in quanto agente contrattuale; si badi, però, di un sindacato non mutilato, non politicamente asservito, non evirato del suo potere contrattuale ma dotato della grande arma moderna del contratto collettivo. È quello che avviene nei paesi anglosassoni.

Qualcuno mi dirà: ma noi siamo ancora in uno stato di grande arretratezza, in quello di una società che lentamente esce dalla scoria di società agricola. Ma proprio perché la nostra diventa sempre più una società industriale ha il diritto di ragionare in termini moderni, e non avveniristici.

Ho già detto che negli Stati Uniti d'America è possibile ottenere per il lavoratore ingiustamente licenziato il reingresso forzoso in virtù della contrattazione collettiva. Allora non siamo ottocenteschi e liberali nelle nostre concezioni, allora non è una forma di compiacimento ideologico o di immobilismo o di narcisismo la nostra, quando diciamo che intendiamo servire dello strumento contrattuale e dell'autonomia collettiva, proprio per ridimensionare il potere del grande imprenditore.

È necessario, dunque, allargare la sfera della contrattazione collettiva. Altro che rimandare la discussione degli articoli 806 e 808 del codice di procedura civile, onorevole Russo Spina, al momento in cui si discuterà della generale revisione del processo civile! La sfera di conflittualità che va estendendosi — lo notava lo stesso procuratore generale Poggi nella sua relazione pronunciata in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario — è il segno più certo della moderna società industriale che cresce. Tale conflittualità crescente non può essere risolta in chiave giuridico-formale, ossia facendo riferimento alla magistratura, attraverso procedure rigide. Vi

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1966

invito a pensare alla maggiore praticità di accertare in concreto, caso per caso, la sussistenza del giustificato motivo; pensate alla possibilità che questo accertamento venga compiuto da un collegio arbitrale senza il vincolo di una definizione preesistente; alla snellezza ed alla informalità della procedura che offre scarse possibilità di porre in essere manovre defatigatorie, quali invece consente facilmente il procedimento giudiziario; alla immediatezza della fase istruttoria sul piano informale, esigenza che nel procedimento giudiziario non trova assolutamente soddisfazione.

In base a tali considerazioni risulta evidente che con questo disegno di legge ci rivolgiamo in una direzione che non è quella dell'avvenire, ma continuiamo per una strada tradizionale, che si adeguava alla società agricola di ieri ma non si adatta a una moderna società industriale. È naturale che ampliandosi l'area della società industriale aumenti il contenzioso. Dice il procuratore generale Poggi: la durata media delle vertenze giudiziarie aumenta da tre a quattro anni, la conflittualità è in crescente e preoccupante aumento. E noi legislatori, approvando il disegno di legge, contribuiremo notevolmente all'aumento della conflittualità, e cioè delle liti, delle cause. È la sagra dei pretori, la sagra degli avvocati: ma non mi dite che ciò sia indice di un atteggiamento moderno e conferisca snellezza alla definizione delle controversie in materia.

Temo che, approvando il disegno di legge, incoraggeremo una tendenza, diffusa purtroppo nel paese, a illudersi che tutto si possa risolvere con una legge. Io sono un meridionale; ebbene, onorevoli colleghi, se dalle mie parti si chiede a un contadino: « Ma tu, se potessi governare, che cosa faresti? »; « Ah — risponde — se potessi governare per cinque minuti farei una legge ». Perché la legge è il massimo, il *clou*, è il tetto: se potesse per un momento comandare lui, farebbe una legge; quello che poi si metterebbe nella legge, lo sa lui solo. Esiste, dunque, questa deformazione di carattere giuridicistico nel nostro paese.

CACCIATORE, *Relatore di minoranza*. Quel contadino risponde in quel modo perché sente la necessità della legge! Lo dico perché sono meridionale anch'io.

SCALIA. Onorevole Cacciatore, non mi dica che è opportuno incentivare questa falsa suggestione!

Noi, dicevo, abbiamo creato tra la mia gente, tra i miei concittadini meridionali, la illusione che questa legge comporti la certezza, la sicurezza del posto di lavoro. Su giornali di larga diffusione nel paese ho letto intere pagine in cui si dava grande risalto ai licenziamenti intimati in questi ultimi giorni, quasi a sottintendere che, il giorno in cui sarà approvata la legge, le cose cambieranno. Mi dispiace di dover dire che anche il Governo ha contribuito a creare questa suggestione, quando lo stesso sottosegretario Calvi, nel rispondere ad alcune interrogazioni sui licenziamenti in corso presso aziende private ed a partecipazione statale ha detto: i licenziamenti indubbiamente sono stati intimati, ma stiamo facendo la legge. E che cosa dovrebbe risolvere la legge? Se le aziende a partecipazione statale avessero voluto tenersi i lavoratori che hanno licenziato, se li sarebbero tenuti. Da due mesi vado all'aeroporto e vedo che continuano ad essere asseragliati nei locali dell'azienda i 70 licenziati dalla SO.GE.ME., i quali protestano contro una società a partecipazione statale, una società che ha firmato l'accordo sui licenziamenti individuali e quindi sarebbe tenuta, prima ancora dell'emanazione della legge, al rispetto dell'accordo.

Che cosa risolverà la legge? Quale tipo di illusione abbiamo diffuso tra i nostri lavoratori? Mi domando — e me lo domando non come politico, bensì come sindacalista —: tutto ciò è educativo per i lavoratori? Crea in essi la chiara coscienza delle dimensioni reali del problema? Secondo me certamente no. Serve questa legge a riequilibrare il potere dell'impresa, a dare sbocco adeguato alla crescente conflittualità? No certamente! Serve solo ad affidare a qualcuno che è esterno all'impresa, a qualcuno che non conosce niente dell'impresa, la soluzione di questi casi.

SPAGNOLI. La devoluzione della soluzione delle controversie al pretore, in realtà — mi pare di averlo già detto — sarà estremamente limitata, perché la legge prevede un arbitrato irrituale delle controversie sindacali.

RUSSO SPENA, *Relatore per la maggioranza*. Comunque nella legislazione italiana il pretore conosce anche della divisione dell'atomo.

SCALIA. Già ora il rapporto fra le vertenze che sono sottoposte all'ufficio del lavoro e si concludono in quella sede, e quelle

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1966

che invece sono portate di fronte al giudice è sempre di 10 a 100. E ciò perché si crede nella infallibilità della legge. Ora, con il disegno di legge al nostro esame si incoraggia questa tendenza.

Ella ha detto, onorevole Spagnoli, che la legge serve da fattore psicologico e può costituire un incentivo a non licenziare. Potrebbe anche verificarsi questo. Non creda che io sia insensibile a questo argomento. Come vede, onorevole Spagnoli, mi sto servendo degli argomenti che hanno usato i colleghi dell'opposizione. Essi hanno parlato della possibilità di riequilibrare il potere dell'impresa all'interno dell'impresa stessa, ed io ho affrontato questo argomento; essi hanno detto: la legge serve da fattore psicologico, stabilisce un incentivo nel paese a non licenziare e, in cambio — come ha sottolineato l'onorevole Tognoni — spalanca le porte ad altre leggi in materia contrattuale, facendosi un esplicito riferimento all'articolo 39 della Costituzione. Io sono lieto che l'onorevole Tognoni abbia fatto tale riferimento, perché ha messo il dito su una grossa piaga. La risposta che posso dare è che il nostro dissenso non si limita a specifici aspetti negativi del provvedimento considerato di per se stesso, ma riveste la concezione generale da cui scaturisce. Diciamo celo chiaramente, e lo ha detto l'onorevole Tognoni in questa sede: si tratta di una legge-battistrada, di una legge-sonda, alla conclusione della prospettiva in cui si colloca ci dovrebbe essere l'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione, cioè il sindacato di diritto pubblico. E l'onorevole Tognoni addirittura ha aggiunto: ciò darebbe una collocazione al sindacato. Certo, ma una collocazione che è risaputo che non accettiamo, perché per noi il sindacato resta associazione di natura privata, dotata di autonomia privato-collettiva. Abbiamo difeso e difendiamo la natura privato-collettiva del sindacato, che nasce, vive e muore per volontà dei suoi soci e si esaurisce nell'ambito dei suoi soci. Questo è il sindacato-associazione. Non potremmo mai accettare una degenerazione dell'attività sindacale e del concetto di sindacato.

Invero, alla base della posizione che contestiamo v'è una deformazione giuridicistica, purtroppo assai diffusa. L'articolo 39 è il frutto di questo tipo di deformazione giuridicistica nella valutazione del fenomeno sindacale perché i costituenti, sì, dettero la libertà al sindacato con l'articolo 39 della Costituzione, ma nel momento in cui davano la libertà al sindacato non si accorsero di

subire la deformazione della concezione giuridicistica del sindacato, che non è neppure una deformazione propria del periodo fascista, ma è propria di tutta una concezione dell'attività sindacale alla cui influenza i costituenti non si sottrassero. Ebbene, non vogliamo questo tipo di sindacato.

Ma si è affermato: la legge esalta l'autonomia del sindacato. L'onorevole Tognoni ha detto: noi ci adoperiamo con questa legge per l'esaltazione del sindacato. Ma che senso hanno queste parole? Che vuol dire esaltare l'autonomia del sindacato? E come se si dicesse: l'adulterio serve ad incentivare e rafforzare l'istituto del matrimonio e della famiglia. Forse quantitativamente sì, perché attraverso l'adulterio da una se ne fanno due di famiglie, ma non mi si dica che eticamente possa servire a tale scopo. E come se si facessero affermazioni di questo genere, che il privare il sindacato di autonomia è un esaltarne l'autonomia. Che senso hanno queste parole? Certamente nessuno.

Voglio domandare all'onorevole Lama: ella che è sindacalista e partecipa con noi alle trattative sindacali e firma accordi, come può ritenere eticamente lecita la politica del doppio binario per la stessa materia?

L'onorevole Spagnoli ha detto: il Parlamento deve portare avanti l'accordo, superando i limiti propri della contrattazione, in base ad una sua visione autonoma. Ora il principio *pacta sunt servanda* non rappresenta uno dei cardini dell'attività contrattuale e negoziale? Ma allora, se in Parlamento ci comportiamo in maniera difforme rispetto agli impegni contrattuali, cioè se seguiamo una politica di doppio binario, come possiamo poi ripresentarci in sede contrattuale, quando con il nostro comportamento abbiamo attentato alle basi, alle ragioni stesse della negoziazione sindacale? Eppure, quando si fa un accordo tra partiti succede la fine del mondo se non lo si rispetta o se anche solo si accenna a non rispettarlo. Che cosa è successo per la violazione dell'accordo sulla scuola materna? Ma allora i patti sono da osservarsi tra i partiti, a livello parlamentare, mentre invece non lo sono a livello sindacale? E perché mai? Perché mai io, che faccio il sindacalista da vent'anni e ho basato tutte le mie fortune sul principio della lealtà contrattuale (sul principio cioè che si può litigare col datore di lavoro, anzi si deve litigare e si litiga, ma, una volta che ci si è messi d'accordo e si stipula un contratto o un accordo, quel contratto o quell'accordo

non devono e non possono essere contestati, pretermessi, violati, violentati, così come si fa in questa occasione), perché mai — dicevo — io dovrei ripudiare ora questo principio?

Vorrei avere dall'onorevole Trentin una risposta a quest'altra ipotesi. I metalmeccanici di tutta Italia sono impegnati in una grossa lotta contrattuale per il loro contratto. Finalmente, grazie alla loro pressione contrattuale, riescono a firmarlo. All'indomani mattina, freschi come tante rose, in virtù dell'autonomia del Parlamento, i parlamentari fanno una legge nella quale si stabilisce una volta e mezza quello che i metalmeccanici hanno contrattato. Dopo di che io vorrei sapere come si crede di esaltare l'autonomia sindacale!

CACCIATORE, *Relatore di minoranza*. L'esempio non calza. Nel caso del provvedimento in esame non si tratta di miglioramenti retributivi.

SCALIA. Come non calza? Io mi riferisco anche alla parte normativa del contratto, e non soltanto a quella salariale.

CACCIATORE, *Relatore di minoranza*. Comunque, in questo momento non esiste un contratto collettivo che noi vogliamo modificare con la legge.

SCALIA. Ella dimentica l'accordo sui licenziamenti del 1965, sottoscritto da tutte le organizzazioni sindacali.

CACCIATORE, *Relatore di minoranza*. Riguarda il solo settore industriale; e basta questo a chiarirne la limitata portata.

SCALIA. Ella, onorevole Cacciatore, in realtà, non ha risposto al mio quesito.

Il tema essenziale di questo dibattito è quello relativo al rapporto sindacato-partiti. Si tratta di invertire la tradizionale posizione di subordinazione del sindacato rispetto ai partiti. Diceva l'altro giorno l'onorevole Spagnoli: qui si tenta un attacco alla partitocrazia e si vuole limitare la volontà popolare, espressa in istituti rappresentativi, nella sua lotta contro i monopoli!

Questo sindacato il quale innaturalmente nel nostro paese non si vede attribuito il collocamento, né la gestione degli enti previdenziali, libero, sì, ma spoglio di ogni attribuzione, oggi assiste impotente all'invasione della sua sfera di autonomia contrattuale. E questo sarebbe il gigantismo di cui ci accusa l'onorevole Cannizzo? Ci si accusa di volere il pansindacalismo mentre in realtà siamo costretti alla difesa di un

terreno che è proprio e congeniale del sindacato.

Se un senso hanno le parole e se un significato debbono avere le cose, noi non siamo certamente in una fase di pancontrattualismo. Dunque l'alternativa è semplice: o invertiamo la logica che porta a fare del sindacato una forza parallela rispetto ai partiti (e con ciò non intendo offendere nessuno perché tutti i partiti in fondo riconoscono utile questo tipo di sindacato che costituisce una specie di sacra riserva elettorale) o si accede alle nostre tesi.

Ho seguito con molto interesse le caute dichiarazioni (e di questo gli sono grato) dell'onorevole Mosca il quale — ripeto — con molta circospezione e cautela ha fatto capire che probabilmente l'opposizione dei deputati della C.I.S.L. poteva derivare da una mancata consultazione con il Governo.

Ringrazio l'onorevole Mosca, di cui conosco il senso di attaccamento alla classe operaia, ma evidentemente non è su questo piano, sul piano cioè delle consultazioni preventive, che noi possiamo risolvere la questione di fondo che ci agita. Una soluzione di questo problema di fondo si può trovare soltanto seguendo la via del riconoscimento di una nuova dimensione della libertà e della autonomia dei sindacati in ordine alla contrattazione. Questo è il tipo di libertà cui aspirano i lavoratori. Quando mi abbandono a queste considerazioni, rivolgendomi ai colleghi socialisti che non possono restare insensibili alle loro tradizioni democratiche e popolari, intendo riferirmi proprio a questa spinta e a questo moto di liberazione dei lavoratori nei confronti di un vuoto nominalismo a sfondo politico per avviarci concretamente sul terreno del contenuto contrattuale. Non si tratta, onorevoli colleghi, di dimostrare il senso di amore per il proletariato attraverso la legge che riconosce lo statuto dei lavoratori o attraverso la legge sulla giusta causa: si tratta di elaborare un contenuto nuovo e diverso, capace di agire incisivamente all'interno della società.

Ecco il motivo per cui, onorevoli colleghi, devo dire con tutta franchezza che nel manifestare il nostro dissenso nei confronti del disegno di legge, ci sentiamo animati da una grande serenità. Siamo contrari al disegno di legge perché esso fa più danno che bene, perché non serve ad alcuno: non ai lavoratori, non ai sindacati, non alla società pluralistica quale noi la concepiamo, non alla democrazia italiana.

Con grande serenità, dunque, ma anene senza iattanza, riaffermiamo la nostra contrarietà.

Certo, assumere questo atteggiamento dispiace a ciascuno di noi (e nello stesso tempo ci attira non poche critiche, anche perché è molto facile trinciare giudizi). Sono anch'io uomo di partito e non mi fa certo piacere assumere un atteggiamento contrario ad una legge alla quale il mio partito ha dato la sua adesione. Una cosa tuttavia è certa, onorevoli colleghi, che cioè noi compiamo questo gesto in grande serenità di spirito. Non si può tradire vent'anni di attività sindacale, non si può rinnegare un'organizzazione che è nata per fornire un'alternativa globale al paese sul piano sindacale, non si può rinunciare a un'ideologia sindacale che verrebbe indubbiamente danneggiata il giorno in cui questa legge venisse approvata.

È stato detto da qualcuno che in questa battaglia noi sindacalisti della C.I.S.L. siamo soli, quasi ciò significasse che noi abbiamo torto, e come se la ragione o il torto fossero una questione di numero. Questa solitudine non ci preoccupa, perché noi sindacalisti della C.I.S.L. siamo stati sempre soli, almeno agli inizi. Siamo stati soli quando abbiamo ritenuto nostro dovere (e abbiamo preso questa decisione con vivo rammarico) dare una dimensione nuova al sindacato e offrire alla classe lavoratrice una diversa alternativa, consapevoli che questo pur doloroso sacrificio andava compiuto nel nome dei lavoratori italiani. Siamo stati soli quando abbiamo elaborato la teoria della contrattazione articolata; soli e derisi, in quanto si è per molti anni ironizzato su questo nostro atteggiamento. Noi abbiamo saputo aspettare e dopo alcuni anni abbiamo assistito alla disputa per l'attribuzione della paternità della contrattazione articolata, che un po' tutti hanno voluto rivendicare a sé per menarne vanto.

Non ci preoccupa dunque il fatto di essere soli anche oggi. L'importante è che alla nostra solitudine corrisponda una grande serenità di spirito e la nostra piena consapevolezza di difendere anche in questa occasione i lavoratori.

Sappiamo che vi sono coloro i quali con una facile, mi si consenta, approvazione di questo provvedimento possono dimostrare e ostentare platealmente il loro grado di sensibilità proletaria e operaia. Noi, invece, siamo nella posizione di coloro che hanno da superare, anticonformisticamente, il rischio dell'impopolarità e devono chiarire la loro posizione ai lavoratori italiani; di coloro che san-

no però che, se terranno duro, se avranno la capacità di illustrare con linearità e chiarezza la loro posizione, vedranno fra due o tre anni riconosciuta forse la validità del loro atteggiamento. Ci troveremo allora qui a ridiscutere su queste cose, e non saremo più soli.

In questo periodo, onorevoli colleghi, si cerca di costruire faticosamente l'unità sindacale; ma sono convinto che tale unità non può essere ricostruita sugli errori propri del periodo anteriore al 1948. È una unità che deve superare la subordinazione dei sindacati ai partiti e deve passare attraverso la verifica dei grandi temi della collocazione del sindacato nella società, del tipo di società che vogliamo, del rapporto tra società e Stato che intendiamo instaurare, del modo di riequilibrare il potere imprenditoriale all'interno delle imprese. Queste sono le grandi verifiche attraverso le quali passa l'unità sindacale.

L'unità sindacale potrà essere verificata e consacrata a condizione che l'autonomia e la libertà, che tutti qui diciamo di onorare, siano servite non astrattamente, attraverso espressioni puramente generiche e concettuali, ma in concreto, attraverso l'ossequio pratico nella realtà quotidiana a questo tipo di impostazione.

Nel dare ragione di questo nostro atteggiamento, il collega Storti ha avuto occasione di esprimere la sua angoscia nel momento in cui manifestava il suo dissenso dall'impostazione che la maggioranza del nostro partito dà alla soluzione di questo problema. Era, quella del collega Storti, un'angoscia che corrispondeva alla pesante responsabilità che egli sentiva gravare sulle sue spalle. Ma attraverso il chiarimento che si è potuto avere in questa discussione sono convinto che l'onorevole Storti, se potesse riprendere la parola, direbbe che l'angoscia si è trasformata in una grande serenità, perché noi sindacalisti della C.I.S.L. in questa occasione abbiamo potuto chiarire al Parlamento e a tutto il popolo italiano qualcosa che supera il valore di una legge, cioè che cosa intendiamo per sindacato e come vogliamo realizzarlo. Sono convinto che sulla base di questa impostazione e di queste idee i lavoratori italiani che ci seguirono quando eravamo soli, che ci seguivano quando ritenevamo di essere soli a combattere per la contrattazione articolata, ci seguiranno oggi e domani, così come hanno fatto ieri.

Questa è la mia fede, questa è la mia impressione. Per questi motivi, con grande

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1966

serenità e senza iattanza, annuncio la mia contrarietà a questo disegno di legge, facendo presente che ciò è dovuto a ragioni di principio e di specie, cioè è dovuto soprattutto alla mia volontà di servire in concreto gli interessi dei lavoratori. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Lama. Ne ha facoltà.

LAMA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi pare che il valore della discussione in corso sia notevole, giacché pur prendendo le mosse da uno specifico disegno di legge sul quale la Camera è chiamata a pronunciarsi, il dibattito si è allargato tanto, che il suo punto focale è diventato in sostanza il problema dell'autonomia e della collocazione del sindacato nella società, il modo di intendere la funzione del sindacato in rapporto agli istituti giuridici e alle strutture sociali nelle quali il sindacato stesso deve muoversi.

Mi sforzerò di entrare nel merito di questa questione, cercando — da dirigente sindacale, che ha certamente maggiori capacità di spaziare su questioni che riguardano gli interessi immediati dei lavoratori più che sui grandi principi giuridici — di usare qualche argomento che mi sembra di buonsenso e credo trovi una eco immediata e profonda nella sensibilità dei lavoratori.

Prima di svolgere le mie argomentazioni, desidero rendere un omaggio doveroso ai colleghi della C.I.S.L., i quali si sono sforzati di portare in questo dibattito il meglio della loro elaborazione dottrinale ed anche del loro sforzo intellettuale. Lo hanno fatto con tanto impegno, con tanta sincerità e tanta passione, che non può loro negarsi il dovuto riconoscimento: e questo tanto più in quanto avrò occasione di concordare su alcuni punti e di dissentire invece su talune tesi da essi sostenute.

Quasi provocato — direi — dalla conclusione del discorso dell'onorevole Scalia, desidero ridimensionare l'esaltazione dell'isolamento che lo stesso oratore ha voluto fare. Noi siamo piuttosto abituati ad essere minoranza che maggioranza e sappiamo che cosa significa vedere battute tesi nelle quali profondamente si crede. Da questo però non traiamo automaticamente la conclusione che ogni volta che si è minoranza si ha ragione e ogni volta che si è maggioranza si ha torto.

Ecco perché, pur apprezzando la fermezza dimostrata dagli amici e colleghi della C.I.S.L. nel sostenere le loro tesi, pur apprezzando anche la nobiltà, il coraggio con cui

essi affermano le loro posizioni, non credo che il fatto di essere in minoranza sia da considerarsi un argomento valido a sostegno del merito delle ragioni addotte.

Sul contenuto del disegno di legge, i miei compagni hanno già esposto le osservazioni che, secondo me, dovevano essere fatte. Il testo della Commissione è perfettibile; è da perfezionare specie in alcuni punti che più chiaramente scoprono il fianco, nel senso che indeboliscono quella cerniera di garanzie che la legge dovrebbe costituire per assicurare al lavoratore la difesa contro il licenziamento ingiustificato; è da perfezionare, per renderlo più valido, più completo nella copertura — che esso deve assicurare — del lavoratore dal rischio del licenziamento ingiustificato.

Certo, pur con le sue lacune, pur con i suoi limiti, il testo elaborato dalla Commissione migliora l'accordo sindacale che è stato stipulato parecchi mesi or sono. E se questo provvedimento che oggi sembra finalmente vedere la luce può essere criticato, esso può essere criticato perché viene tardi, dopo tanti anni di discussioni e di attese, nei quali progetti di diversa ispirazione, presentati da diversi nostri colleghi, hanno atteso inutilmente che la questione venisse a soluzione. Credo che, volendo evitare quelle che, umilmente e modestamente, per me sarebbero le secche di una discussione approfondita nel campo giuridico, possiamo facilmente riconoscere, col buonsenso comune, che questo testo, nel suo contenuto, costituisce un progresso rispetto al contratto collettivo in vigore.

Sono d'accordo e riconosco che, anche se miglioreremo il testo della Commissione — e credo che dobbiamo migliorarlo —, non avremo risolto automaticamente il problema delle garanzie complete dei lavoratori dalla rapresaglia padronale, dal licenziamento non giustificato. Su questo punto sono completamente d'accordo con i colleghi della C.I.S.L. e credo che dobbiamo guardarci tutti insieme dal rischio — e se siamo incorsi in questo rischio dobbiamo rapidamente cautelarci — di ingenerare eccessive illusioni intorno alla immediata operatività di questa legge. Sono d'accordo e condivido questa preoccupazione.

Ma, intanto, amici della C.I.S.L., voglio subito formulare un interrogativo. Che cosa accadrebbe se noi non giungessimo all'approvazione di una norma di questo genere, nella situazione attuale del nostro paese e delle nostre fabbriche? La mancata approvazione darebbe sicuramente ai padroni il senso che

l'arbitrio in base al quale essi licenziano per rappresaglia corrisponde a un diritto, tanto che il Parlamento non se l'è sentita di legiferare in materia. Voi direte che questo è un ragionamento per assurdo, ed io spero che sia tale; ma anche se lo fosse, questo ragionamento per assurdo sarebbe una convalida, sia pure indiretta, *a contrario*, della necessità per tutti di approvare una legge che contenga il principio della giusta causa, anche se essa, come ho già detto, non risolverà automaticamente il problema.

Si tratterà sicuramente di uno strumento più efficiente del contratto, perché migliore del contratto nei contenuti e perché legge, quindi con un proprio valore cogente, vincolante rispetto al contratto collettivo. (*Interruzione del deputato Sabatini*). Sono d'accordo « al centodieci per cento » con l'onorevole Scalia che non solo i contratti, ma anche le leggi non hanno di per sé la forza per essere applicate, nel senso che, quando si tratta di leggi che incidono sui rapporti sociali, è sempre necessario che esse trovino nelle forze schierate a difenderle o a combatterle rispettivamente un appoggio o un ostacolo.

Lo schieramento di classe decide sicuramente. Però leniamo presente che ci troviamo già oggi a fare una esperienza completa, quella dell'accordo stipulato con la Confindustria e di cui possiamo già oggi verificare l'efficacia, perché quell'accordo è stato stipulato parecchi mesi fa e da allora ad oggi abbiamo appunto compiuto una esperienza completa. Gli argomenti con i quali si sostiene che la legge è imperfetta sono giusti, ma dovrebbero semmai indurci a migliorare i contenuti della legge e non a considerare la legge stessa come uno strumento non valido. A me è sembrato che argomenti di questo genere fossero indubbiamente presenti anche in certi discorsi di colleghi della C.I.S.L. Apprezzo questi argomenti, perché sono portati da chi parte dalla preoccupazione di avere uno strumento che garantisca al massimo il lavoratore dalla rappresaglia padronale, sapendo — non mi faccio illusioni — che anche una legge perfetta non basterebbe a mettere il lavoratore al riparo dalla rappresaglia, perché dovrebbe sempre essere sostenuto da una forza sindacale reale.

Ma, ripeto, avere una buona legge è sicuramente meglio che avere un cattivo contratto. Nel caso specifico ci troviamo di fronte al miglior contratto possibile nelle condizioni in cui l'abbiamo stipulato. Infatti, i contratti sono figli delle situazioni nelle quali vengono stipulati. È evidente che la contrat-

tazione collettiva non è un momento nel quale le ragioni e i torti delle parti si compongono sulla base del principio astratto del diritto. Le ragioni e i torti delle parti al tavolo delle trattative si compongono sulla base delle forze reali che ciascuna di quelle parti in quel momento rappresenta. Quelle forze non sono statiche, sclerotizzate, eterne, e possono evidentemente mutare. Ma non vi è dubbio che il contratto è assai più della legge la conclusione di uno scontro reale di forze — noi diciamo di classi, voi dite di parti sociali — che sono attorno al tavolo a rappresentare specifici interessi, indipendentemente dai principi giuridici sulla base dei quali questi interessi possano essere appoggiati o combattuti.

Credo che ogni altro argomento contro il disegno di legge vada nettamente respinto. Qualcuno ha sostenuto, per esempio, che, in una situazione nella quale la mobilità della manodopera va incrementata, l'affermare per legge il principio della giusta causa sarebbe una specie di controsenso. Ebbene, su tale questione desidero dire con precisione la mia opinione. Qui non ci occupiamo di licenziamenti collettivi, di licenziamenti per riduzione di personale, che sono quelli che tipicamente possono essere riferiti al problema della mobilità della manodopera, ma ci occupiamo di tutt'altra questione, cioè del diritto per il lavoratore singolo di continuare a lavorare in un'azienda senza che il padrone, non per necessità della produzione ma per rappresaglia, possa licenziarlo.

È su questo punto che si accentra la discussione. Una legge che regoli la giusta causa nei licenziamenti non ha alcuna attinenza con il principio della mobilità della manodopera, che è una questione da affrontare in altro campo, cioè nei licenziamenti che riguardano l'organizzazione della produzione, l'ecedenza del numero dei lavoratori in determinate momenti e la cessazione di determinate attività produttive. Sul piano contrattuale questa distinzione è netta, e noi vogliamo che lo sia, proprio perché la giusta causa deve salvaguardare il diritto individuale del lavoratore al posto di lavoro, al riparo cioè dalle persecuzioni e dalle rappresaglie padronali.

Nel caso invece dei licenziamenti collettivi, legati al problema della mobilità della manodopera, ci troviamo in un campo del tutto diverso. È vero che in certi casi il padrone si rifa al principio della mobilità della manodopera per licenziare taluni lavoratori che specificamente in effetti non vuole più

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1966

tenere occupati nella sua azienda. Però è altrettanto vero che ci troviamo allora di fronte ad una maliziosa utilizzazione di accordi sindacali che, ripeto, hanno in sé un altro obiettivo. La giusta causa non ha quindi alcun rapporto con il problema della mobilità della manodopera. Si tratta di un argomento sfruttato anche in numerose pubblicazioni ed articoli di fondo di giornali.

Tutti i giorni abbiamo sperimentato il principio dell'autonomia privato-collettiva, alla quale poc'anzi si è riferito l'onorevole Scalia, e ci siamo resi conto nel corso della contrattazione della sua efficienza (dovrei dire piuttosto della sua inefficienza, se vogliamo giudicare dai risultati oggi raggiunti). È vero che ci troviamo in una situazione particolare, eccezionale se volete, ma è anche vero che questa esperienza testimonia che in effetti, almeno nei momenti di tensione nelle aziende, che sono proprio quelli nei quali dovrebbe naturalmente funzionare il principio della giusta causa, la regolamentazione in via di autonomia collettiva non ottiene lo effetto sperato.

Non credo che si possa accettare la tesi secondo la quale una legge che regoli la giusta causa rappresenta quasi un incentivo per il padronato a compiere una discriminazione preliminare crescente fra i lavoratori candidati al posto di lavoro. Penso che neanche in ipotesi un argomento di questo genere possa essere accolto. Le discriminazioni padronali, quando ci si trova di fronte a licenziamenti (e purtroppo spesso si verificano), hanno matrice diversa da quella della giusta causa ed hanno loro canali diretti per affermarsi, indipendentemente da qualsiasi regolamentazione contrattuale e giuridica riferentesi al problema della giusta causa.

Non mi pare quindi serio neanche questo argomento, come non mi pare accettabile l'altro, formalmente più sottile, e cioè quello della necessità di rispettare i patti. *Pacta sunt servanda*: sono parole, queste, che ascoltiamo spesso da bocche che non sono quelle degli organizzatori sindacali. Voglio dire però che noi non siamo la parte che ha stipulato l'accordo (questo dovrebbe essere chiaro, perché altrimenti finiremo col fare una grande confusione dalla quale ci sarà davvero difficile districarci). Noi, come organizzazione sindacale, abbiamo stipulato un accordo in buona fede ed abbiamo sostenuto in buona fede — almeno noi della C.G.I.L. — all'atto della contrattazione che ritenevamo che il problema della giusta causa, della eliminazione di

alcuni articoli del codice civile e così via, dovesse diventare materia di legge.

Non abbiamo fatto la politica del doppio finario. Quando abbiamo contrattato a piazza Venezia con la Confindustria, abbiamo detto: facciamo un accordo con voi, ma sia chiaro che per noi questi problemi necessitano di una definizione legislativa. Abbiamo cercato in quella sede di introdurre le migliori garanzie e ci siamo riusciti. Lascio a tutti voi giudicare come, in ogni caso, quello che si poteva fare in sede contrattuale, si sia fatto. Certo, in quella sede non abbiamo in alcuna misura condizionato l'autonomia del Parlamento e del Governo a prendere iniziative legislative in questa materia; anzi, abbiamo esplicitamente sostenuto non il diritto in astratto, ma la necessità in concreto di disciplinare la materia attraverso norme di legge.

Queste cose desidero dirle perché altrimenti potrebbe sembrare che, di fronte a chi chiede che i patti vengano rispettati, vi è invece chi abitualmente fa i patti per non rispettarli. In quella sede abbiamo operato con questa veste, e con questa posizione esplicita abbiamo raggiunto un accordo; qui, in Parlamento, abbiamo un'altra veste: siamo deputati, rappresentiamo le masse popolari, facciamo parte dell'organo legislativo supremo del paese, e perciò abbiamo il potere di decidere su ogni questione del genere, senza eccezione.

ARMATO. Nessuno ha mai messo in discussione tale principio!

LAMA. Tale principio lo mette in discussione chi afferma che non si può stipulare un contratto in sede sindacale e nello stesso tempo dichiarare in sede parlamentare che si può fare una legge sulla stessa materia.

ARMATO. Questa è una interpretazione non esatta delle nostre affermazioni. Noi abbiamo detto che il Parlamento può fare ciò che desidera; tuttavia si pone un problema di opportunità, in considerazione soprattutto della dichiarazione sottoscritta anche dallo onorevole Lama in occasione della firma dell'accordo sulle commississioni interne. Ripeto: è solo un problema di opportunità.

LAMA. Onorevole Armato, non è però un discorso sull'opportunità quello di colui il quale invoca la formula latina del *pacta sunt servanda* per sostenere che questa legge non dovrebbe essere discussa. Allora parliamo dell'opportunità, facciamone una questione di opportunità: in questo caso il discorso

potrebbe prendere anche pieghe e sviluppi assai diversi. Se l'obiezione dei colleghi della C.I.S.L. di voler salvaguardare l'autonomia del sindacato fosse valida in questo caso, dico subito che sarei d'accordo con loro. Io non sono disposto a sacrificare sull'altare di nessun dio l'autonomia del sindacato.

ARMATO. Questa è una buona occasione.

LAMA. Ma si tratta di vedere se è vero che approvando una legge sulla giusta causa noi sacrifichiamo in una misura grande o piccola l'istanza suprema del sindacato, che, soprattutto nel momento presente, è quella della sua autonomia.

Siamo d'accordo — e lo abbiamo detto anche recentemente in una discussione ed in quel protocollo con la Confindustria, che ella, onorevole Armato, ha citato — sul fatto che il sindacato deve avere il potere di contrattare, che il sindacato è in quanto contratta; e quindi siamo d'accordo sulla priorità dell'obiettivo della contrattazione come ragion d'essere stessa del sindacato. Ma non si può — io ritengo — da questa affermazione, sulla quale nelle organizzazioni sindacali del nostro paese in questo momento v'è in larga misura un accordo, automaticamente dedurre la conclusione che se si contratta null'altro si può fare; perché i problemi che si riferiscono alla situazione generale nella quale la contrattazione o la definizione legislativa di certi aspetti del rapporto di lavoro avviene hanno certo importanza per i sindacati.

E già stato detto — ed anche su questo mi pare vi sia una larga intesa — che la stessa Costituzione non è neutrale di fronte ai rapporti di classe. Essa parte dal presupposto che esiste nei rapporti di classe della società italiana una condizione di inferiorità per una parte della popolazione ed una condizione di privilegio per un'altra, per cui la Costituzione cerca di costruire e gli strumenti ed i principi per stabilire un piano di parità effettiva, sostenendo con la forza del pubblico potere quella parte della società che si trova in condizioni economico-sociali di inferiorità.

Ma, se questo è vero sul piano della definizione costituzionale stessa dei rapporti sociali in Italia, e se per questo noi consideriamo avanzata la Costituzione della Repubblica e non siamo disposti a rinnegare questi principi neanche negando ad un Governo, che magari non ci piace, una iniziativa legislativa che realizzi almeno in parte questi principi, credo dobbiamo anche aggiungere che le parti che contrattano non si trovano — ripeto —

ad agire nel deserto. Le organizzazioni che riuniscono gruppi sociali — siano essi composti di lavoratori o di padroni — le parti sociali, come dice la C.I.S.L., agiscono in un ambiente che non è privo di altre forze: anzi, si trovano in esso forze le quali hanno interesse ad una soluzione o ad un'altra. La tesi dei lavoratori, sostenuta qui dentro o al tavolo delle trattative, trova nella società italiana amici e nemici. La stessa cosa si deve dire circa le posizioni del padronato. Ci troviamo cioè ad agire in un ambiente nel quale vi sono forze interessate a certe soluzioni ed altre interessate ad impedirle.

Penso che anche per questo dobbiamo convincerci che l'attività contrattuale non può concludere in se stessa ogni aspetto dell'iniziativa delle forze dei lavoratori che si richiamano anche ai sindacati. Credo, d'altra parte, che occorra fare attenzione a questa specie di equivalenza che si vuole stabilire tra l'approvare questa legge e il comprimere il principio dell'autonomia. Perché, vedete, onorevoli colleghi della C.I.S.L.: io ho la sensazione che la vostra posizione sulla giusta causa, indipendentemente dagli argomenti che si sono intesi in questi giorni alla Camera dei deputati, sia una posizione difficile da sostenere, non molto popolare tra i lavoratori. Ed è arduo farla diventare popolare.

SABATINI. Il problema è se la nostra posizione sia valida o no.

LAMA. Vi prego di ascoltare una considerazione che è indipendente da questa affermazione, anche se questa affermazione ha un suo peso. Voglio dire questo: considerate il rischio che si corre da parte vostra (e purtroppo questo rischio è comune anche a noi) nel momento in cui si stabilisca l'equivalenza tra autonomia del sindacato e rifiuto di una legge sulla giusta causa. La massa dei lavoratori infatti vuole che il principio della giusta causa sia consacrato in legge, magari illudendosi (e ho detto prima che cosa bisogna fare per non andare incontro a delusioni)...

SABATINI. Ella apre un discorso di vaste proporzioni.

LAMA. Il rischio vero che si corre, dicevo, è che vi siano dei lavoratori i quali preferiscano la rinuncia all'autonomia piuttosto che la rinuncia al principio della giusta causa. In altre parole: noi rischiamo che certi lavoratori pensino che, se l'autonomia del sindacato deve essere una cosa tale da impedire ad essi di avere anche la regolamentazione

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1966

della giusta causa per legge, ebbene, è meglio rinunciare all'autonomia del sindacato piuttosto che a contenuti, a conquiste di questo genere sul piano economico-sociale. A questo ragionamento io mi riferisco perché l'ho già inteso; e l'ho inteso da compagni e amici miei, i quali, dinanzi alla nostra affermazione, rigorosa quanto la vostra, sulla necessità dell'autonomia del sindacato, esprimevano la preoccupazione che si potesse identificare o assimilare alla difesa dell'autonomia del sindacato una specie di diniego in qualsiasi caso a legiferare su questioni sociali, in particolare su questioni come quella della giusta causa. Facciamo quindi attenzione, perché, con ragionamenti di questo genere, noi possiamo indebolire l'autonomia, in quanto ci diciamo colpiti da armi che sparano in tutt'altra direzione.

Dobbiamo dunque liberare il dibattito, anche tra noi, da questa specie di ipoteca, che è pericolosa, ripeto, per l'autonomia del sindacato, in quanto potrebbe indebolire la fiducia dei lavoratori in questo principio che invece ci è comune ed è certamente fondamentale, oggi.

Come vedete, le mie argomentazioni su questa materia hanno un carattere del tutto diverso dalla polemica che noi abbiamo in corso da tempo, per esempio, con il padronato, con la Confindustria: perché è chiaro che la Confindustria ha una posizione che non presenta alcuna parentela con la vostra, amici della C.I.S.L., e io non voglio fare a voi il torto di confondervi con essa. I padroni sono favorevoli ad ogni legge che vincoli, impegni i lavoratori, e sono contrari ad ogni legge che favorisca gli interessi dei lavoratori. I padroni fanno una pura scelta di classe volta per volta. Non c'è alcuno che sia spregiudicato più dei padroni in questo campo. Le questioni di principio le fate voi, le facciamo noi, non le fanno in realtà i padroni. E infatti il loro comportamento oggi su questa legge è il comportamento di chi (e lo hanno detto anche al tavolo delle trattative) è contro per il merito, non per il principio. Se fra un po' di tempo verrà una legge che vorrà realizzare in Italia lo sblocco dei fitti, i padroni saranno d'accordo, e saranno d'accordo non per principio, ma semplicemente perché cresceranno le pigioni. Per questo saranno d'accordo. Essi sono contro questa legge perché questa legge rappresenta per loro un limite, insufficiente, ma pur sempre un limite, alla loro indiscriminata libertà di licenziare quando vogliono e come vogliono i singoli lavoratori.

Quindi io apprezzo questa distinzione, che è fondamentale, evidentemente, nei nostri rapporti reciproci e anche per salvaguardare sempre, in ogni caso, fra noi il rispetto che ci deve essere, per riuscire a capirci anche quando — ripeto — d'accordo non siamo.

I padroni ne fanno sempre una questione di contenuto, voi no, e lo avete dimostrato. E io voglio dare atto ai colleghi della C.I.S.L. del loro comportamento al tavolo delle trattative sindacali, perché al tavolo delle trattative sindacali i colleghi della C.I.S.L. insieme con noi hanno respinto il ricatto dei padroni che pretendevano di inibire al Parlamento e al Governo la possibilità di discutere la legge sulla giusta causa nei licenziamenti. In quella sede si è detto: non c'è alcuna forza che possa obbligare i sindacati dei lavoratori ad assumere questo impegno; noi non possiamo assumerlo, non vogliamo assumerlo, indipendentemente dalle posizioni di merito sulla giusta causa. E su questo punto i colleghi della C.I.S.L. hanno assunto, in effetti, lo stesso atteggiamento di salvaguardia dei diritti del Parlamento e del potere politico che abbiamo assunto noi, pur essendo profondamente divisi nel merito da noi.

Voglio dire, quindi, che nel caso specifico voi vi battete per un obiettivo giusto e nobile, che è quello del primato della contrattazione, dell'autonomia del sindacato, del potere sindacale; ma voi avete imboccato — secondo me — la strada sbagliata per difendere questo principio. E in effetti voi state colpendo con la vostra polemica non il vero bersaglio, ma una specie di falso scopo. Perché una specie di falso scopo?

Sono d'accordo con voi che è esistito e continua ad esistere nel nostro paese un problema reale dell'autonomia del sindacato. Non nego che questo problema esista; sono convinto che esista in realtà e sono anche convinto che non sia del tutto risolto. Voi sapete che esisteva da parte nostra, in particolare, sulla questione del rapporto sindacato-partito una teorizzazione che nella storia del movimento operaio internazionale è passata sotto la formula del « sindacato-cinghia di trasmissione », del resto esatta, perché questa dizione rispecchiava esattamente il rapporto. C'era, dunque, una teorizzazione di un rapporto di subordinazione tra il sindacato e il partito. Ma noi dobbiamo prendere atto, tutti, che a questi chiari di luna (io parlo il 4 maggio 1966) ci troviamo in una situazione completamente diversa: e oggi il problema dell'autonomia del sindacato, per esempio, dal mio partito è considerato con

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1966

una definizione completamente opposta a quella della cinghia di trasmissione, cioè la posizione del mio partito rispetto al rapporto sindacato-partito è quella, come voi saprete certamente, di una assoluta autonomia.

Anche su questo problema oggi c'è da parte nostra uno sforzo per giungere ad una definizione, in termini generali di principio, del rapporto che si deve stabilire — appunto — tra sindacato e partito. Qualcuno potrebbe dire che noi siamo i meno adatti a fare questo discorso.

ARMATO. Ma l'onorevole Novella, segretario generale della C.G.I.L., è membro del direttivo del partito comunista.

LAMA. Arriverò al problema delle incompatibilità, vi arriverò tra pochissimo; ma mi permetta l'onorevole Armato di continuare nel mio ragionamento.

Dicevo: non vi sono soltanto le subordinazioni teorizzate; vi sono anche quelle di fatto, pratiche, che possono essere anche non meno gravi, non meno lesive dell'autonomia di quelle teorizzate nei testi dell'ideologia di questo o di quel partito. Sono d'accordo, però, che una condizione di autonomia reale del sindacato non è conquistata *in toto* e per sempre. Tentativi di pressione esistono ed esisteranno, e saranno sempre tanto più efficaci quanto più i sindacati saranno deboli e divisi. L'autonomia di un sindacato dipende molto dalla sua forza e dalla sua unità.

Voglio qui citare qualche questione che, secondo me, ha attinenza con il problema dell'autonomia. Guardate il caso dei rappresentanti nel M.E.C. e nell'O.I.L. (di cui ha parlato prima ad altro proposito il collega Scalia), nell'Ufficio internazionale del lavoro. Voglio domandare se è autonomo un sindacato che, realizzando una palese ingiustizia, utilizza i suoi rapporti particolari col Governo per monopolizzare una rappresentanza. Si tratta di una protezione del potere pubblico che una organizzazione sindacale autonoma dovrebbe respingere, non invocare. Ecco uno degli aspetti concreti del problema dell'autonomia, sul quale credo ci si potrebbe utilmente soffermare.

Un altro caso (cito casi di questi giorni, per non andare troppo lontano e per non chiedere troppo alla memoria dei colleghi): il Presidente del Consiglio tre giorni fa a Foggia ha fatto un certo discorso, negando la possibilità, in un certo quadro di ragionamento sulla situazione economica, di accogliere le rivendicazioni sindacali dei lavo-

ratori; l'onorevole Moro infatti invita i lavoratori alla moderazione e dirige le partecipazioni statali sulla via dell'intransigenza. Questo tipo di orientamento e di intervento del Presidente del Consiglio in vertenze sindacali con il padronato privato non è forse oggettivamente un intervento limitativo dell'autonomia delle parti in una contesa sindacale specifica? Tanto che ci si presenta un interrogativo assai serio, perché queste vertenze — che sono vertenze sindacali e che noi vogliamo tenere nell'alveo dei rapporti sindacali — con interventi di quel tipo rischiano di diventare oggetto di scontro fra sindacati e Governo.

Credo che questi interventi nelle relazioni sindacali e questi tentativi di intramettersi nella politica dei sindacati o per esaltarne alcuni a danno di altri (discriminazione) o per condizionarli tutti nella loro libera capacità rivendicativa siano lesivi dell'autonomia del sindacato assai più di quanto si possa ragionevolmente sostenere per la legge sulla giusta causa anche da chi abbia una visione molto unilaterale delle cose.

Ma in materia di autonomia (e qui vengo alla risposta che desideravo dare al collega Armato) non bisogna fermarsi neanche a quel simulacro del problema che sono le incompatibilità. Ho detto « simulacro » perché in effetti si tratta di una questione assai più formale, simbolica se volete, emblematica, che non di sostanza, almeno secondo il nostro modo di vedere. Per la definizione dell'incompatibilità tra incarichi politici e sindacali, noi della Confederazione generale del lavoro ci siamo dichiarati disponibili per un dibattito e per giungere a conclusioni, che siano naturalmente delle tappe di un processo di unità sindacale. Non vogliamo richiamarci a schemi formali, ma vogliamo considerare la sostanza delle cose.

Non illudiamoci, onorevoli colleghi, che stabilire rigorosamente queste incompatibilità significhi in realtà acquisire automaticamente un'autonomia reale dei sindacati: perché questa può essere una condizione opportuna, in certi casi magari necessaria, ma non sarà mai una condizione sufficiente per assicurare il rapporto di autonomia (*Interruzione del deputato Armato*), che deve invece essere basato su un ben più complesso sistema di garanzie.

Credo che la prima condizione per l'autonomia sia la capacità di elaborazione di un sindacato, nonché la forza intellettuale e morale che lo sostiene, sulla base di una or-

ganizzazione democratica del rapporto che si vuole stabilire e mantenere con i lavoratori, per avere con essi una relazione che non sia tra padre e figlio, ma sia concepita in maniera tale che i lavoratori si sentano i padroni di questa grande cosa che essi hanno voluto e creato, cioè la loro organizzazione sindacale.

E passiamo all'autonomia finanziaria, un altro importante aspetto del più vasto problema dell'autonomia. Un sindacato debole non sarà mai un sindacato veramente autonomo. E nelle condizioni in cui si trova il nostro paese — io aggiungo — un sindacato diviso non sarà mai né forte né giuridicamente del tutto autonomo.

Se consideriamo serenamente la realtà, amici della C.I.S.L., con scrupolo e con rigore morale, dobbiamo ammettere che tutti noi siamo effettivamente oggetto di determinate pressioni, perché tutti noi in realtà ci troviamo inseriti in un sistema di condizionamenti più o meno grandi in ordine all'esplicazione della nostra autonomia sindacale. Questa è la verità; e dobbiamo riconoscerla, se vogliamo costruire qualcosa in modo positivo. Solo dal riconoscimento della verità può nascere l'esigenza di andare avanti sul terreno dell'unità organizzativa del sindacato.

Se fossimo convinti che questa è la condizione migliore, che il pluralismo sindacale è il *non plus ultra* per quanto riguarda la forza dei lavoratori e l'autonomia dei sindacati, non avremmo altro da fare che consolidare la situazione esistente. La verità è invece il contrario, anche se attualmente le prospettive sono migliori rispetto ad alcuni anni addietro. La vera ragione di questo miglioramento consiste nel fatto che oggi abbiamo rapporti unitari assai più stretti di alcuni anni fa. Nonostante ciò, noi continuiamo a trovarci in posizione di inferiorità rispetto alla controparte: tre organizzazioni sindacali sono troppe in un paese come il nostro, in cui il padronato tende ad essere uno, non solo all'interno delle frontiere, ma anche sul piano internazionale.

Con una situazione nuova nei rapporti sindacali, con il raggiungimento di una unità organica dei sindacati, potranno essere risolti anche problemi sui quali è oggi impossibile trovare un'intesa. In polemica con un collega del nostro gruppo (reo di « aver parlato male di Garibaldi », invocando l'articolo 39 della Costituzione), l'onorevole Scialoja ha assunto poco fa un atteggiamento che è per noi inaccettabile.

CACCIATORE, *Relatore di minoranza*. Anzi, offensivo!

LAMA. Io dico inaccettabile. Aggiungo subito, però, amici e colleghi della C.I.S.L., che l'esigenza di una norma di legge che renda obbligatori i contratti collettivi è più o meno fortemente sentita in relazione all'applicazione stessa di questi contratti collettivi. Sono convinto, onorevoli colleghi, che l'esistenza di un sindacato unitario, con la forza grande che deriverebbe all'organizzazione dei lavoratori da questa sua ricostituita unità, porterebbe naturalmente a considerare anche questo problema in termini diversi. Noi non chiediamo l'applicazione dell'articolo 39 della Costituzione per fare un dispetto alla C.I.S.L., vivaddio (e credo che lo abbiano capito anche i colleghi della C.I.S.L.), ma perché la validità giuridica dei contratti è una condizione per difendere gli interessi di quei lavoratori nei confronti dei quali i padroni non applicano i contratti di lavoro.

Questa è la ragione del nostro atteggiamento: non ve ne sono altre. Non abbiamo intenzione di fare dispetti ad alcuno; e se per altre vie otterremo garanzie sindacali non avremo difficoltà a mutare atteggiamento, proprio perché, ripeto, non abbiamo intenzione di fare dispetti a colleghi che partecipano con noi a questo faticoso e impegnativo lavoro che è l'attività sindacale in Italia.

Per questo giudico molto positivo il dibattito che è in atto in questi mesi sui problemi dell'unità sindacale. Questo dibattito ha acceso grandi speranze nell'animo dei lavoratori. Domani i rappresentanti delle segreterie delle tre confederazioni, C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L., si riuniranno ancora per discutere le condizioni per l'unità sindacale organica nel nostro paese; e dovremo fare ogni sforzo per far sì che questi incontri abbiano gli sviluppi più positivi e costruttivi. Perché ciò avvenga, dobbiamo però sentire l'importanza che ha il raggiungimento di relazioni diverse, su scale diverse da quella dei vertici sindacali. Se la partecipazione dell'insieme dei quadri delle tre organizzazioni ad un processo che tende a superare le divisioni sindacali in atto è un fatto di grande valore, noi non abbiamo il diritto di privarci dell'apporto insostituibile che a tale processo può derivare dagli stessi lavoratori.

La Confederazione generale italiana del lavoro, con ciascuna delle sue correnti, è impegnata al massimo grado perché questo tentativo abbia successo; e affinché abbia successo occorre sforzarsi di creare le condizioni per la

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1966

unità sindacale organica, ma è necessario anche, sia pure in termini meno ambiziosi, determinare condizioni nuove, un clima nuovo, una diversa situazione di convivenza fra le tre organizzazioni sindacali, in modo che ciascuna di esse senta la necessità di difendere con se stessa le altre, di fronte all'avversario: sempre, in ogni momento. E questo talvolta non è avvenuto in passato.

Oggi l'unità è necessaria più che mai perché — e lo tocchiamo con mano in questo momento — la situazione sindacale è difficile, dura, grande è la tensione che esiste nel paese. Che cosa risponderà la Confindustria dopodomani? Non lo sappiamo. Abbiamo chiesto insieme che nell'incontro che avrà luogo si aprano trattative a livello di categoria (di metallurgici, di alimentaristi, di edili, di minatori, ecc.: sono tutte categorie che hanno un contratto di lavoro scaduto da mesi, talora da anni). Noi chiediamo che queste trattative riprendano quindi in sede di categoria, con il ritiro delle pregiudiziali da parte del padrone. È possibile che la Confindustria risponda di no. In questo caso la prospettiva è chiara: il ricorso ad una azione generale da parte di tutti i lavoratori dell'industria, come momento nel quale tutti i lavoratori interessati alla soluzione di questi problemi contrattuali si trovano insieme con gli altri e riprendono lo slancio per la loro azione articolata di categoria.

Voglio dire ai colleghi delle altre organizzazioni sindacali che dobbiamo evitare quello che mi sembra un grave pericolo: il tentativo di sottrarre alle categorie una parte della loro autonomia di contrattazione. Ecco un altro aspetto dei problemi dell'autonomia, su cui bisogna soffermarsi.

Si è parlato e si parla tanto di autonomia e di giusta causa, di autonomia del sindacato nella contrattazione e di soluzioni legislative. Se vogliamo andare a vedere in che cosa si deve estrinsecare questa autonomia reale per i gruppi, per le parti sociali — come dicono i colleghi della C.I.S.L. — allora dobbiamo punto per punto, nodo per nodo, sciogliere degli interrogativi e cambiare anche delle procedure, delle posizioni, o, se volete, delle mentalità, dei modi di concepire le cose che sono stati tradizionali del movimento sindacale italiano (nostro, vostro, di tutti) negli anni trascorsi e che, con il trionfo del principio della autonomia reale, e non soltanto del suo simulacro, noi dobbiamo affrontare e risolvere.

Questo problema riguarda anche la posizione del Governo, o, meglio, delle partecipazioni statali. A questo proposito ci siamo tro-

vati di fronte ad una seconda circolare del ministro Bo. Egli emana circolari che, a nostro giudizio, hanno un grande pregio di contenuto, ma hanno anche il difetto di venire del tutto disattese dai destinatari, dal momento che le aziende a partecipazione statale si rifiutano di accettarle persino come base di discussione.

D'altra parte, ci troviamo di fronte a rappresaglie che nelle aziende a partecipazione statale — soprattutto in alcune di esse — non sono minori di quelle che noi constatiamo nelle aziende private. Ci troviamo anche di fronte ad interventi delle forze di polizia, che non hanno alcuna giustificazione, soprattutto in certe aziende (parlo ad esempio della Fiat di Torino). È di ieri e di oggi la notizia — sono molto dispiaciuto di doverlo denunciare in questa circostanza — di un violento intervento delle forze di polizia a Milano nei confronti dei lavoratori della F.A.C.E., della C.G.E., dell'Alfa Romeo, con molti lavoratori percossi e fermati. Non vorrei, onorevole sottosegretario, che fosse una specie di *pendant*; ed ella capisce a che cosa mi riferisco. Non voglio aggiungere niente a questa espressione di dubbio.

Ecco, dunque, i problemi dei rapporti tra lavoratori e padroni, privati e pubblici, nell'attuale situazione sindacale; le responsabilità che anche in questo campo certamente il potere pubblico si assume.

Avviandomi alla conclusione, vi è un problema sul quale voglio ancora aggiungere una parola; un'altra di quelle questioni che stanno molto a cuore agli amici della C.I.S.L. Ma credo sia giusto — in un dibattito come questo, dal momento che questa è la piega che la discussione ha preso — che vi sia una piena e, forse, un'eccessiva utilizzazione di questa tribuna (me ne scuso con il signor Presidente), per dirci francamente alcune cose che hanno particolare rapporto con la materia delle relazioni sindacali.

Per quanto riguarda l'accordo-quadro, nella recentissima riunione del direttivo della C.G.I.L. noi abbiamo deciso che è giusto, a questo punto, entrare nel merito del problema, ammettendo in questo modo la contrattazione interconfederale di procedure contrattuali. Questa è una cosa importante che, ne sono convinto, i colleghi della C.I.S.L. apprezzeranno.

Noi però chiediamo che si faccia un ragionamento di opportunità (e non vogliamo contrabbandare per principio quella che è una opportunità e viceversa). Il ragionamento di opportunità è questo: quali sono le forze sin-

dacali che possono avere maggiore probabilità di ottenere nel campo della contrattazione dei successi reali? A nostro giudizio, sono le forze impegnate adesso, in particolare i metallurgici. Anche tre anni fa fu così; anche tre anni fa, in effetti, lo schema dei diritti contrattuali, eseso poi a tutte le categorie, nei fatti fu quello che riuscirono a strappare i metallurgici con 43 giorni di sciopero.

Noi oggi ci troviamo nel pieno di una battaglia che investe varie categorie, i metallurgici e gli alimentaristi in modo particolare. Noi, accettando l'idea della contrattazione, delle procedure a livello interconfederale, vogliamo che quando si discuterà di queste procedure i precedenti, i punti acquisiti siano quelli più favorevoli ai lavoratori. E i più favorevoli per i lavoratori sono quelli che potranno conquistare le categorie che sono oggi in lotta. Otterranno dei risultati parziali, otterranno dei compromessi, questo lo sappiamo; ma sicuramente otterranno compromessi più vantaggiosi rispetto a quelli che potrebbero ottenere le confederazioni se non potessero collegare la trattativa sulle procedure a un'azione reale dei lavoratori schierati in lotta per la conquista dei loro contratti.

Quindi il problema è questo, in sostanza. Noi vi diciamo: va bene, discutiamo fra noi il merito, cerchiamo insieme delle soluzioni unitarie per quanto riguarda il problema dell'accordo-quadro, o delle procedure di contrattazione; però nei riguardi della controparte facciamo in modo che il discorso si apra quando le esperienze dei metallurgici, degli alimentaristi, saranno giunte alla loro conclusione contrattuale. Io penso che anche in questa circostanza la C.G.I.L. dia una prova di ragionevolezza: non di spirito unitario, perché qui non abbiamo da fare concessioni ad alcuno, evidentemente, ma semplicemente, sulla base di una valutazione della realtà, di uno sforzo da parte nostra, anche, per cercare di capire le ragioni che vi hanno indotto e vi inducono da tanti anni a martellare sempre su un tasto, che finora per la verità non ha suonato.

Noi abbiamo cercato di compenetrarci della posizione che da parte vostra si veniva esprimendo e abbiamo considerato che una contrattazione sia possibile a condizione, appunto, che una esperienza di categoria possa dare dei risultati sui quali innestare una contrattazione interconfederale.

Certo è che noi non consideriamo possibile — questo lo sappiamo, e credo che tutti siamo d'accordo — ipotecare l'autonomia di contrattazione delle categorie. Questo per noi è

impossibile: autonomia significa autonomia dei vari gruppi; e i gruppi sono le confederazioni, ma sono anche le federazioni di categoria, sono anche le sezioni dei sindacati nelle fabbriche, perché un sistema di autonomie reali che voglia salvaguardare la libertà di iniziativa dei vari gruppi non può prescindere dall'articolazione che, all'interno degli stessi gruppi omogenei, si stabilisce nei fatti e nelle strutture organizzative.

SABATINI. Il suo è un atteggiamento che tende ad indebolire quell'incontro per la contrattazione nell'accordo-quadro.

LAMA. Sto dicendo che non andremo disarmati a discutere il merito dell'accordo-quadro, ma con un bagaglio di nostre proposte che cercheremo di confrontare con le vostre.

ARMATO. Un accordo-pilota alle partecipazioni statali andrebbe pure bene.

LAMA. Prima di tutto, per quanto riguarda le partecipazioni statali, c'è da riconquistare un bene che sembrava acquisito per la eternità: la contrattazione distinta fra loro e la Confindustria. Da un anno e mezzo a questa parte non abbiamo più la soddisfazione di trattare direttamente con le partecipazioni statali senza trovare insieme, immancabilmente, con i rappresentanti delle aziende pubbliche, i volti — anche non antipatici, se volete, ma certo diversi — del dottor Borletti e degli altri massimi dirigenti della Confindustria. Quindi, la prima posizione da conquistare con le partecipazioni statali è proprio questa.

Un'altra, da conquistare nei prossimi, vicinissimi giorni, è la rinuncia alle pregiudiziali che finora hanno impedito anche in questo settore di svolgere trattative sul merito delle richieste avanzate dai lavoratori.

Per concludere questo mio discorso, che è diventato troppo lungo, ripeto che noi siamo d'accordo con voi nel senso che bisogna salvaguardare l'autonomia dei sindacati; ma dobbiamo anche riconoscere che questa autonomia ha numerose facce, e non dobbiamo vederne solo una, ingrandendola fino a farla diventare una specie di sole abbagliante che ci impedisce di vedere poi tutti gli infiniti aspetti di questo problema, che meritano da parte di tutti noi il più attento esame. Dobbiamo fare attenzione ai rischi che l'autonomia del sindacato può correre in relazione ai problemi della contrattazione, per il tentativo della Confindustria di unificare le vertenze, per la politica dei redditi, che è una politica

di limitazione dell'autonomia contrattuale dei sindacati — direi, per definizione — e anche per certi contenuti (che ci riserviamo di chiarire con voi) delle proposte che voi avete avanzato in materia di accordo-quadro.

Ritornando alla giusta causa, voglio dire, onorevoli colleghi della C.I.S.L., che non mi sorride, non mi rallegra affatto la prospettiva di vincere questa battaglia contro di voi. Non mi rallegra affatto. (*Interruzione del deputato Gitti*).

La cosa mi preoccupa, francamente; e credo che questa preoccupazione sia comune. Questa prospettiva non mi esalta. Però bisogna dire che, allo stato dei fatti, non ci sono, purtroppo, molte alternative. Bisogna anche riconoscere questo.

Se voi ci proponete di rivendicare insieme, per le future leggi sociali d'iniziativa governativa, tutte, senza esclusione alcuna, una consultazione esauriente con i sindacati, in modo da poter combattere insieme, non solo come già facciamo, per dei buoni contratti, ma anche, in alcuni casi determinati, per delle buone leggi, in tal caso il discorso avrebbe un contenuto diverso. Ma quando su un caso specifico, su una questione concreta come quella di questa legge, voi affermate che con essa si inferisce una ferita incancellabile al principio dell'autonomia sindacale, e con questa motivazione vi dichiarate contrari, e dite che poi non parteciperete alla battaglia parlamentare per il perfezionamento di questa legge, evidentemente non ci restano alternative.

Noi vi invitiamo a considerare questa situazione. Non pretendo di disporre di argomenti sufficienti per convincere qualcuno; però vi prego di riconsiderare la vostra posizione, non per indebolire la difesa che dovete fare, che dobbiamo fare insieme, della prerogativa dell'autonomia del sindacato; ma per vedere se è proprio vero che questa legge, con i contenuti che in questo momento prospetta e con i miglioramenti che noi speriamo che essa possa avere, pregiudichi questo principio, che è comune a tutti noi e che noi, insieme con voi, almeno altrettanto quanto voi, vogliamo difendere.

Noi, naturalmente, chiediamo invece al Parlamento di approvare rapidamente questa legge.

ARMATO. Come? Approvare la legge così come è stata presentata? Quale sarà la posizione dei deputati che si ispirano alla C.G. I.L. nel momento in cui si tratterà di votare le modifiche? Vi è un comportamento unita-

rio, o vi è invece un comportamento ispirato alle posizioni dei singoli partiti?

LAMA. Spero che il comportamento sarà unitario. In questo momento non sono in grado di garantirlo, perché ognuno di noi qui è anche rappresentante di un partito. La ragione per la quale noi sosteniamo l'incompatibilità con le cariche parlamentari, prima ancora che quella con le cariche politiche, è fra l'altro fondata su questo fatto spiacevole: che può capitare, essendo parlamentari di diversi partiti e portatori su scala sindacale di posizioni comuni, di dover essere costretti in questa sede a votare in modo diverso, perché la disciplina dei gruppi parlamentari è pure uno degli strumenti su cui si regge l'istituzione democratica del nostro paese.

Quindi, do questa risposta oggettiva e serena, onorevole Armato, alla sua domanda maliziosa.

ARMATO. Non è maliziosa.

LAMA. Se non è maliziosa, è certamente insidiosa. Non mi pare che si possa rispondere ad essa se non basandosi su un auspicio. Noi rivendichiamo l'approvazione rapida della legge sulla giusta causa. Sappiamo che dovremo lottare, e molto, per farci riconoscere il diritto, anche se esso sarà sanzionato dalla legge. Del resto, questo è una delle caratteristiche del diritto sindacale e delle lotte operaie; è una delle ragioni morali più alte della nostra funzione, e sottolinea la giustizia della causa per la quale lottiamo.

Credo infatti che tutti noi siamo convinti che partecipare a un grande movimento come quello dei sindacati è un impegno grande, che investe interamente la personalità degli uomini, che ha il carattere di una missione. Ed io, che mi sforzo di trovare anche nelle posizioni, che non comprendo, dei miei colleghi di altre organizzazioni, questo aspetto elevato della loro funzione, sono convinto che essi non faranno a noi il torto di non considerare nello stesso modo le nostre posizioni. (*Applausi all'estrema sinistra*).

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso la seguente proposta di legge:

ROMANATO ed altri: « Proroga degli incarichi di insegnamento » (*Già approvata dalla VIII Commissione della Camera e modificata da quella VI Commissione*) (3030-B).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione che già l'ha avuta in esame.

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamane delle Commissioni in sede legislativa sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla I Commissione (Affari costituzionali):

TANTALO ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 14, secondo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, per quanto riguarda il periodo di servizio riscattabile da parte del personale dei soppressi servizi statali dell'alimentazione » (1392), *in un nuovo testo;*

dalla II Commissione (Interni):

USVARDI: « Contributo annuo per il funzionamento del Centro nazionale per i donatori degli occhi " don Carlo Gnocchi " » (*Modificato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2333);

dalla VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Nuovo ordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato » (2824), *con modificazioni e l'assorbimento delle proposte di legge:* STORTI: « Norme per il nuovo ordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato » (711); LORETI ed altri: « Nuovo ordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato » (1051); e FOA ed altri: « Nuovo ordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato » (1185), *le quali, pertanto, saranno cancellate dall'ordine del giorno.*

**Annuncio di modifica
alla costituzione di una Commissione.**

PRESIDENTE. Comunico che la X Commissione (Trasporti) nella riunione di stamane ha proceduto all'elezione di un segretario. È risultato eletto il deputato Calvaresi.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Franchi. Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Caiazza. Ne ha facoltà.

CAIAZZA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i relatori del disegno di legge sul quale è in corso il dibattito in quest'aula hanno indicato come scopo di questa iniziativa legislativa l'esigenza primaria di fornire al lavoratore la maggiore protezione pos-

sibile e di garantirlo dalle dannose conseguenze che può avere su di lui e sulla sua famiglia il potere incontrastato del datore di lavoro. Lo scopo è indiscutibilmente nobile, e non v'è chi non l'apprezzi, giacché per lo stesso scopo si battono anche coloro che in quest'aula si oppongono a questo provvedimento. Mi riferisco a quei colleghi del mio gruppo che accettano le tesi sostenute dalla C.I.S.L.

Ma il problema non è quello di valutare il fine, bensì quello di individuare i mezzi da approntare per conseguire il fine medesimo, ragion per cui, se vi sono ampi consensi da parte di coloro che fermano prevalentemente la loro attenzione sullo scopo o, tutto attendendosi da questo provvedimento, ne sopravvalutano la portata e quasi lo mitizzano, vi sono anche dissensi determinati dalla preoccupazione di vedere svuotata di ogni contenuto l'autonomia del sindacato, del quale i relatori riconoscono l'insostituibile funzione esercitata nel campo dei rapporti di lavoro.

Forse i dissensi ed i consensi riflettono anche due modi diversi di vedere il problema, due concezioni diverse del sindacato, due valutazioni diverse della sua posizione in una società pluralistica.

Indiscutibilmente, tutti sono mossi dalla preoccupazione di assicurare un'efficace tutela al lavoratore, tanto più necessaria quanto più si constata la precaria situazione del lavoratore nell'azienda, quanto più se ne considera la debolezza, quanto più minacciosa si rivela la pressione dell'autorità padronale o dirigenziale.

I fautori dell'iniziativa legislativa, cioè del sistema di tutela attraverso l'iniziativa legislativa, sono confortati nel loro atteggiamento dalla ferma convinzione che la tutela del lavoro sia dovere costituzionale dello Stato. Non vi è dubbio che lo Stato abbia un tale dovere, ma il discorso riguarda i modi e le forme di adempimento. Lo Stato attraverso l'iniziativa legislativa adempie un proprio dovere quando, per esempio, rimuove le difficoltà di ordine giuridico che favoriscono l'arbitrio del più forte ed impediscono un'efficace tutela. Da ciò un convincimento radicato in coloro che nell'iniziativa legislativa per una materia che per sua natura rientra nel campo specifico della competenza sindacale vedono lo straripare dello Stato o quanto meno la tendenza a misconoscere quella funzione insostituibile del sindacato che pur si dice di voler sostenere, il convincimento cioè che basti rimuovere

la difficoltà scaturente dal primo comma dell'articolo 2118 del codice civile e lasciare alla libera contrattazione sindacale il compito di stabilire le forme della tutela del lavoro perché si possa considerare assolto il dovere dello Stato. Il dissenso che si esprime da parte dei deputati sindacalisti della C.I.S.L. si fonda su ragioni di principio e su ragioni di fatto.

Le ragioni di principio si basano sulla concezione di una società pluralistica e della collocazione del sindacato in essa; su una moderna e corretta concezione della democrazia che implica il rispetto per le specifiche competenze ed ambito dei vari poteri; sulla necessità che il sindacato venga considerato come ordinamento sociale e come potere; sul fatto che i poteri e l'ambito specifico del sindacato sono quelli della contrattazione; sul fatto che l'autonomia è l'essenza di una vita di un sindacato democratico in uno Stato democratico.

Bisogna superare la concezione del sindacato inteso solo come strumento di rivendicazioni salariali; perciò noi riconosciamo il suo diritto a determinare, mediante negoziati ed accordi, un sistema di norme regolanti la posizione del lavoratore nell'azienda, il rapporto del lavoratore con l'impresa, le forme del concreto esercizio della libertà sindacale e tutti gli altri aspetti del rapporto di dipendenza, anche quelli caratteristici di un particolare tipo di convivenza e di collaborazione democratica all'interno dell'azienda intesa come comunità. Quale significato avrebbe l'autonomia se l'ambito del sindacato venisse ristretto, se la sua materia gli venisse sottratta dal potere dello Stato?

Si invoca la debolezza del lavoratore come singolo, ma una moderna concezione della funzione del sindacato implica la funzione equilibratrice che il sindacato può svolgere nei confronti del potere tendenzialmente autocratico del datore di lavoro. Orbene, la funzione equilibratrice del sindacato attenua, fino a minimizzarla, la posizione di debolezza del lavoratore quando il lavoratore si appoggia a un'organizzazione.

Vi sono anche ragioni di fatto che inducono a questa opposizione i deputati sindacalisti della C.I.S.L. Esse sono date dalla considerazione e dal convincimento che la tutela del lavoratore può essere efficacemente assicurata dagli accordi sindacali, non meno che dalla legge. La legge, come fatto estraneo alla volontà dei contraenti il rapporto di lavoro, si presenta come coazione esterna; e contro tale coazione la legge stessa offre strumenti di evasione.

Del resto, si sa che all'evasione si è sempre tentati, quando la norma si presenta come coazione e non come il risultato di un libero accordo. Il contratto collettivo, scaturendo da un libero negoziato e stipulato in virtù di un accordo raggiunto, impegna, a nostro avviso, meglio e più di una legge, perché è fondato soprattutto sull'incontro di volontà.

Noi riteniamo che questa legge non assicuri adeguatamente al lavoratore il posto di lavoro, anche perché, nel caso di dichiarata nullità del licenziamento, il datore di lavoro può insistere nel mantenerne l'efficacia, dando al lavoratore licenziato quell'indennizzo che il giudice avrà stabilito a norma di legge; il che significa che la legge viene meno al suo principale e specifico scopo di tutela del lavoratore e di difesa del suo posto di lavoro.

La procedura giudiziaria, che comportano le vertenze di cui la legge domani dovrà interessarsi, con la lentezza e gli oneri che la caratterizzano, finisce per annullare o ridurre la portata ed il valore dello stesso indennizzo di risarcimento. Cosicché, mentre l'efficacia della legge — nella migliore delle ipotesi — non differisce dall'efficacia della norma contrattuale, gli adempimenti che essa comporta sono più numerosi ed onerosi ed il procedimento più lento e difficoltoso.

La legge — così come è congegnata — sembra avere più carattere di affermazione di principi che di strumento operativo efficace, là dove, per esempio, contempla il caso di licenziamento a causa delle idee religiose, politiche e sindacali. Quando mai, infatti, si è avuto in Italia un licenziamento ufficialmente motivato dal datore di lavoro, con riferimento alle idee religiose, politiche e sindacali del lavoratore?

FORTUNA, *Relatore per la maggioranza*.
Può ritenersi tale anche indirettamente.

CAIAZZA. Allora non dovrebbe sfuggire ad alcuno l'enorme difficoltà per il lavoratore licenziato di provare che il licenziamento è dovuto, sia pure indirettamente, alle sue idee, e di conseguenza, la impossibilità pressoché assoluta di ottenere giustizia.

Tutto ciò premesso, io mi domando: vale la pena di vulnerare con l'iniziativa legislativa un sistema nel quale il sindacato è inserito profondamente, come elemento positivo di propulsione, di tutela e di equilibrio? Vale la pena di aggredire e menomare l'autonomia del sindacato sottraendogli l'area della sua competenza in vista di un bene che il sinda-

cato ha sufficientemente dimostrato di potere e di sapere tutelare adeguatamente?

Aggiungo un'altra considerazione: se la iniziativa legislativa avesse preceduto l'iniziativa sindacale si sarebbe potuto anche giustificarla come opportuna, naturalmente ferma restando sempre la validità della competenza del sindacato, che noi intendiamo solennemente riaffermare come essenziale ad una moderna e democratica articolazione di una società pluralistica bene ordinata.

Ma così non è stato. La stessa relazione che accompagna il disegno di legge, riconosciuta l'insostituibile funzione che il sindacato esercita nel campo del rapporto di lavoro, riconosce anche che « la maturazione del problema » (che si intende risolvere con l'iniziativa legislativa) « è stata determinata in gran parte dall'attività sindacale ».

Ma non si tratta solo di maturazione del problema; si tratta anche di priorità nella azione concreta svolta a tutela del lavoratore attraverso gli accordi interconfederali, accordi ai quali attribuiamo fondamentale importanza e nei quali crediamo come a strumenti efficaci di tutela, accordi che sono stati operanti e lo sono tuttora, e riconosciuti ora efficaci dall'onorevole Lama.

Il ricorso all'iniziativa legislativa, perciò, appare come un'azione tendente a vanificare, oltre che l'opera del sindacato nel momento stesso in cui si dichiara di riconoscerne la validità, lo spirito stesso che spinge agli accordi e li anima una volta stipulati. In tal modo questa iniziativa legislativa toglie valore all'intervento del sindacato e scoraggia ogni sforzo tra le parti per ricercare un terreno di incontro e per stabilire attraverso la libera contrattazione le condizioni di una pacifica convivenza e di un ordinato svolgersi del gioco democratico anche nell'ambiente di lavoro: poiché almeno una delle parti potrà essere indotta ad evitare l'accordo per guadagnare tempo nell'attesa di una disciplina per legge.

Una considerazione sulla presunta efficacia della iniziativa legislativa mi pare opportuna. La giusta causa nei rapporti associativi è stata l'elemento spartiacque della validità di una scelta politica. Sono caduti vari governi democratici su questi problemi. Ora questo provvedimento viene approvato anche dalle destre. Non è la prova, questa, che il provvedimento, proprio per la sua prevedibile inefficacia, ha perduto il carattere di spartiacque che ebbero precedenti iniziative?

Non posso tacere, poi, il pericolo che con questa legge si giustifichino le « liste di pro-

scrizione », giacché è chiaro che, non imponendo il ripristino nel posto di lavoro in caso di dichiarata nullità del licenziamento, si troveranno esposti al sospetto — e quindi senza vera tutela — sia i licenziati per giusta causa, sia i licenziati con indennizzo. E siamo sicuri che molti datori di lavoro saranno incoraggiati da ciò ad assumere alle proprie dipendenze lavoratori esposti dalla legge stessa al sospetto? In questo senso ho parlato di « liste di proscrizione », perché è evidente che se un datore di lavoro è disposto a pagare anche un forte indennizzo pur di non riassumere un dipendente licenziato, quest'ultimo non può ragionevolmente sperare di non essere accompagnato, nel suo peregrinare alla ricerca del lavoro, da una pesante ombra di sospetto.

Se la situazione è questa, come si giustifica questo tipo di volontà salvatrice, che dovrebbe salvare ciò che è già salvo o che meglio e più rapidamente potrebbe essere salvato attraverso altri strumenti, e che certamente non salverà ciò che salvo non è?

La risposta l'abbiamo avuta dai difensori d'ufficio del disegno di legge, quando hanno detto che gli accordi interconfederali che regolano la materia in oggetto riguardano un ambito ristretto, mentre con la legge si intende estendere la tutela anche ad altre categorie.

Ebbene, a parte la considerazione che con il sistema degli accordi si può coprire un'area sempre più vasta, se ciò che si afferma fosse vero, fermo restando il discorso sull'autonomia e sulle competenze di un moderno sindacato democratico in una società democratica, si potrebbe ancora trovare, con uno sforzo di buona volontà, una qualche giustificazione a questa iniziativa legislativa, sul piano dell'opportunità. Ma così non è. Infatti con essa sono esclusi dalla tutela i lavoratori che prestano la loro opera in aziende con meno di 35 dipendenti, quasi che la Costituzione non sancisse l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, e quindi l'uguaglianza anche dei lavoratori. Con il provvedimento legislativo oggetto di questo dibattito si viene invece a stabilire per legge la disuguaglianza giuridica dei lavoratori determinata dalle dimensioni dell'azienda, cioè da un fatto che non dipende dalla volontà del lavoratore.

Inoltre, il provvedimento legislativo non prende in alcuna considerazione e ignora — quasi il fenomeno non esistesse — i dirigenti di azienda. I dirigenti di azienda, infatti, costituiscono oggi la prima delle tre categorie di prestatori di lavoro subordinato, come dal-

l'articolo 2095 del codice civile. Ciò significa che il dirigente è, sì, il più immediato collaboratore dell'imprenditore, ma è pur sempre un dipendente, così come, sotto di lui, sono dipendenti gli impiegati e gli operai.

Il provvedimento in esame non prende in alcuna considerazione e ignora parimenti, quasi che il problema non esistesse, i dipendenti non di ruolo, persino di qualche amministrazione statale e di enti pubblici, dipendenti lasciati all'arbitrio di direzioni o di consigli di amministrazione senza alcuna protezione di legge.

È appena il caso di ricordare di sfuggita un altro problema, in qualche modo connesso con quello in discussione: il problema dell'adeguamento dell'amministrazione dello Stato e degli enti pubblici alla norma generale per quanto riguarda la legislazione sul contratto a termine; adeguamento che, nonostante l'esplicito dettato della legge, non si è ancora avuto. Penso che l'iniziativa del Governo avrebbe potuto molto più opportunamente indirizzarsi verso la soluzione di questo problema, prima di decidere l'invasione del campo di competenza del sindacato.

Perché non sorgano equivoci è bene ripetere ancora una volta che la C.I.S.L. non contesta allo Stato il diritto di intervenire a tutela di un bene sociale, qual è il lavoro, anche con la iniziativa legislativa. Si contesta solo l'opportunità di scegliere questo modo di intervento.

Nei paesi di democrazia consolidata l'intervento dello Stato si svolge nelle forme più appropriate, salvaguardando a un tempo il diritto e le competenze proprie dello Stato e il diritto e le competenze del sindacato. L'intervento dello Stato si limita a rimuovere le difficoltà e a creare le condizioni giuridiche più favorevoli per il libero svolgersi della vita democratica, lasciando al sindacato un margine ampio di autonomia da esercitarsi nel campo suo proprio e su materia di propria competenza. Si sarebbe dovuto fare e si potrebbe ancora fare altrettanto in Italia, anche mediante la presente iniziativa legislativa, solo che limitassimo la nostra approvazione al secondo comma dell'articolo 1 o al solo articolo 1 nel suo complesso, poiché riteniamo dovere e diritto dello Stato la promozione di condizioni più idonee per il libero svolgersi del giuoco democratico e, nel caso specifico, di forme giuridiche generali, lasciando al potere di negoziazione del sindacato il compito suo proprio, il compito, cioè, di dare un contenuto concreto e particolare alle forme generali e

di determinare i modi e le procedure di tutela attraverso la contrattazione sindacale e gli accordi che ne scaturiscono.

Abrogata la disposizione del primo comma dell'articolo 2118 del codice civile, noi avremmo una situazione nuova, determinata dall'intervento legislativo. E in questa situazione la autonomia sindacale potrebbe trovare la condizione più favorevole per il suo ordinato svolgersi democratico. L'ordinato svolgersi democratico dell'autonomia sindacale non indebolisce lo Stato democratico, anzi lo arricchisce di nuovi contenuti, perché realizza in concreto ed esalta la società pluralistica, che resta uno dei capisaldi di una dottrina che la C.I.S.L. accetta come la concezione più moderna e più avanzata della democrazia.

Perciò noi, onorevoli colleghi, che sul piano politico ci battiamo per la libertà, per le autonomie locali, per il pluralismo degli enti giudiziari e degli ordinamenti sociali, per una più giusta collocazione nello Stato democratico e per una più adeguata valorizzazione delle società intermedie, non possiamo, come deputati sindacalisti, non batterci conseguentemente in difesa dell'autonomia e del potere del sindacato.

L'atteggiamento assunto dai deputati sindacalisti della C.I.S.L. in questo dibattito è animato da questo spirito, e di questo spirito vuol essere una testimonianza. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Galdo. Ne ha facoltà.

GALDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione — come è stato dimostrato ampiamente dagli autorevoli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto — propone alla nostra meditazione questioni di ampia portata sul terreno costituzionale, e investe fondamentali problemi di scelte politiche e sociali. Però, come sempre accade quando il discorso su temi di più generale portata viene sollecitato dall'esame di problemi particolari, anche questa volta, purtroppo, la discussione si svolge — a mio avviso — senza un coerente sviluppo. Alcuni aspetti e alcuni valori del tema particolare postulano infatti soluzioni contingenti che sacrificano un retto e conseguente sviluppo delle indagini sui problemi di fondo; e le preoccupazioni d'indole particolare, che la legge sollecita, sovvertono la regola logica secondo la quale dovrebbero invece essere le scelte di carattere generale a condizionare quelle di carattere particolare, e non viceversa.

L'imbarazzo nel quale ci troviamo tutti — quale che sia il gruppo politico in cui ciascuno milita e l'orientamento particolare di ciascuno — nel doverci apertamente pronunciare su questo disegno di legge è, allo stato della discussione, manifesto e indiscutibile. Vi è un generale acconsentimento — infatti — di tutti i gruppi politici sulla volontà di assicurare condizioni di sicurezza e di tranquillità ai lavoratori dipendenti, i quali col vigente disposto dell'articolo 2118 del codice civile, che prevede la legittimità del licenziamento *ad nutum*, non sono certo efficacemente protetti. Ma quando dal comune proposito si passa al modo con il quale esso dovrebbe essere soddisfatto, e cioè alla ricerca degli strumenti che, nello attuale nostro sistema giuridico e sociale, possano essere accolti e possano meglio soddisfare quel proposito, senza creare squilibri e senza ledere altrettanto legittimi diritti, nasce evidente il dissenso di fondo, anche fra coloro che annunciano il loro voto favorevole.

Gli autorevoli colleghi che mi hanno preceduto hanno in più modi manifestato l'ampiezza di questo dissenso, che verte — come abbiamo sentito — non tanto sull'efficacia dello strumento che il disegno di legge si propone, quanto sulla sua natura, sulla legittimità costituzionale, sull'essenza politica e sociale che lo strumento proposto dal disegno di legge presuppone secondo alcuni, e secondo altri invece nega e tradisce.

La causa di questo ampio dissenso, che vede contrapposti, a sostegno di opposte tesi, non solo — come è tradizionale e giusto — diversi e opposti gruppi politici che compongono questa Assemblea, ma anche, in dichiarata contrapposizione, parlamentari appartenenti allo stesso gruppo politico, è chiara a mio avviso e palese. La causa, onorevoli colleghi, è il vuoto di attuazione costituzionale nel quale da troppi anni ormai ci troviamo sul tema dei rapporti economici, in particolare di fronte agli articoli 39 e 46 della Costituzione. È evidentemente assai pregiudizievole che si debba oggi discutere di questo disegno di legge, che disciplina un aspetto particolare di quei rapporti, quando ancora manca una soluzione legislativa che ne delinei il quadro generale. È assai pericoloso che si sia costretti a discutere i temi di fondo, inerenti al quadro generale, partendo — come stiamo facendo — da un'angolazione particolare, e sotto la spinta della necessità di risolvere uno solo dei molteplici problemi che costituiscono la complessa sostanza dei rapporti sociali ed economici.

Se oggi tutti avvertiamo (o tutti dovremmo avvertirlo) questo pericolo, la situazione, che in sé non è certo positiva, potrebbe risolversi in bene, perché dovrebbe derivarne uno stimolo molto forte ad affrontare i problemi di fondo, a risolvere cioè finalmente le questioni postulate dagli articoli 39 e 46 della Costituzione.

Il progresso sociale del nostro popolo, a mio avviso, al di fuori di ogni demagogico nominalismo (purtroppo oggi tanto diffuso), presuppone senza dubbio la sistemazione legislativa dei due problemi posti dai citati articoli della Costituzione: vale a dire il problema della produzione normativa per regolare le condizioni dei lavoratori e dei loro sindacati, nonché la partecipazione dei lavoratori medesimi alla gestione dell'impresa. Fino a che resta il grave vuoto di attuazione costituzionale in ordine a questi due problemi, ogni effettivo progresso delle condizioni di lavoro non può che essere precario ed incoerente, mentre si aggrava l'intima contraddizione di un sistema giuridico costituzionale il cui corpo organico ed unitario resta in una situazione lacunosa, lasciando irrisolti tutti i problemi e i fermenti sociali più sensibili e vivi.

Una prova della pericolosità e della debolezza di questa grave situazione ci è offerta proprio dalle contraddizioni in cui cade il disegno di legge in discussione; ma ci è offerta soprattutto dalle obiezioni di varia indole che il suo esame solleva e alle quali non è facile dare una risposta.

Cominciamo dal primo problema: quello sollevato dai colleghi della C.I.S.L. Poiché si tratta di un problema assai serio, mi sforzerò di trattarlo con la maggiore onestà dialettica, cercando di cogliere la vera sostanza delle obiezioni sollevate, senza tentare di deformare il senso delle osservazioni formulate dai deputati della C.I.S.L., non essendo serio né corretto, per cercare di confutare una tesi, alterarne i connotati logici.

I colleghi della C.I.S.L. non sostengono che l'articolo 39 della Costituzione stabilisce che l'unica fonte di diritto in materia di rapporti di lavoro sia la contrattazione collettiva. Essi, cioè, non contestano la legittimità costituzionale del disegno di legge, postulando una violazione dell'articolo 39 della Costituzione. Se ho bene inteso, i loro argomenti sono di natura diversa e si muovono sul piano costituzionale e politico secondo un'impostazione concettuale e giuridica che investe una diversa visione dei rapporti tra Stato e sindacati: una visione che non solo non si difende nella roccaforte costituzionale dell'ar-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1966

articolo 39, ma che addirittura travolge quella norma costituzionale, la quale viene giudicata superata ed erronea e della quale anzi si chiede l'abrogazione.

A mio avviso, chi vuole cogliere il senso vero dell'opposizione della C.I.S.L. deve riconoscere che i deputati che si sono fatti portavoce di quella corrente sindacale, a cominciare dall'onorevole Storti, hanno mosso due fondamentali rilievi: il primo è contenuto nella affermazione che il contratto collettivo, a preferenza della legge, sarebbe lo strumento più idoneo a difendere il lavoro e a garantire un progresso dei lavoratori; il secondo è contenuto nella seguente dichiarazione, fatta sempre dall'onorevole Storti, il quale, secondo quanto risulta dal *Resoconto sommario* ha detto che « il sindacato ha istituzionalmente la funzione di regolamentare non solo, ma anche di gestire il contratto collettivo privato di lavoro, mentre non si può pensare di affidare la gestione di un così peculiare e delicato rapporto alla magistratura ».

Certo, sono parole chiare; ma per comprenderne in pieno il senso occorre, come ho già detto, non separare un concetto dall'altro. Qual è, in poche parole, questo disegno? Esso muove senza dubbio da un sostanziale capovolgimento della logica dell'articolo 39 della Costituzione. Quella norma riconosce che esiste una categoria di rapporti collettivi la cui regolamentazione più efficace (perché la più capace, per la sua duttilità e per la possibilità che ha di aderire prontamente alla realtà sociale cui i rapporti stessi si riferiscono) avviene attraverso la contrattazione; e si propone di dare validità normativa a quel tipo di regolamentazione. L'articolo 39, in sostanza, opera due scelte; riconosce cioè la categoria professionale e crea una fonte di diritti per l'autogoverno di questa categoria. Questa è l'indubitabile logica dell'articolo 39 della nostra Costituzione.

La C.I.S.L. rifiuta questa logica e ad essa ne contrappone un'altra. Il fine ultimo dell'articolo 39 della Costituzione è quello di dare valore di norma valida *erga omnes* ai contratti collettivi, mentre la C.I.S.L. sostiene che questo fine è un traguardo illusorio: non sono la norma, e nemmeno il giudice che deve farla rispettare, che possono tutelare il lavoratore, ma è solo la lotta sindacale, la forza del sindacato come strumento di rivendicazione e di pressione. Questa è la sola difesa del lavoratore, al cui sviluppo ogni garanzia obiettiva, che abbia efficacia normativa, non servirebbe, anzi potrebbe essere di impaccio.

Perché io non sia accusato di avere travisato con una interpretazione troppo libera la posizione concettuale degli onorevoli colleghi della C.I.S.L., ripeterò qui quanto al riguardo si legge nel *Resoconto sommario* della seduta del 26 aprile. « Il lavoratore licenziato — ebbe ad affermare in quella seduta l'onorevole Colleoni — non può attendere il compimento della lunga procedura giudiziaria prevista dal disegno di legge. Molto più rapido, per la protezione della sua buona causa, è lo strumento sindacale e in casi estremi lo sciopero, che è fatto fisiologico e non patologico... ». E ancora: « Solo il ricorso agli strumenti sindacali, sciopero in testa, può costituire valida arma di difesa contro licenziamenti ingiustificati ».

Come si vede, la sfiducia, anzi il ripudio dell'efficacia normativa del contratto collettivo è non più sottintesa, ma evidente. Si parte quindi da una concezione che, come dicevo, non postula la validità dell'articolo 39, ma io travolge, e a maggior ragione rinnega l'opportunità di un ricorso alla regolamentazione legislativa.

Del resto, onorevoli colleghi, che queste fossero le posizioni della C.I.S.L. era noto, né si può contestare la coerenza dell'atteggiamento che i suoi rappresentanti assumono oggi di fronte al disegno di legge, partendo da quelle posizioni.

Sempre perché non sia accusato di un'interpretazione troppo libera di quelle posizioni, mi permetto di ricordare che la rivista ufficiale della C.I.S.L. ha poco tempo addietro pubblicato un inserto che contiene una relazione del professore Mancini sul tema: « Libertà sindacale e contratto collettivo *erga omnes* ». Il fatto che tale testo sia pubblicato sull'organo ufficiale della confederazione dimostra — per lo meno — che non si ripudiano i concetti ivi sostenuti e difesi. Ora, in questa relazione si legge che la categoria professionale è una illusione, perché essa in realtà non esiste, e che cercare di dare efficacia normativa ai contratti collettivi di lavoro è tesi che non giova alla difesa dei lavoratori.

Questa è dunque, a volerla bene intendere, la posizione della C.I.S.L.; e le riserve degli onorevoli colleghi di quella parte su questo disegno di legge, così come sono state qui espresse, partono da una tale posizione. Esse investono, come dicevo all'inizio, un grosso problema di natura costituzionale e politica che, sebbene risolto dall'articolo 39 (il quale per altro non è ancora stato attuato nella nostra legislazione), è ora rimesso in discussione. Si apre quindi un discorso che deve essere approfondito e meditato.

Io non ritengo che le posizioni degli onorevoli colleghi della C.I.S.L. siano giuste. Essi per primi sanno, anzitutto, che quelle posizioni sono costituzionalmente non corrette.

SABATINI. Mi permetta una interruzione. L'articolo 39, se si esamina bene, è contraddittorio: mentre infatti afferma una libertà di iniziativa sindacale, pone poi vincoli tali da non consentire una effettiva attuazione di questo principio.

GALDO. Mi sembra che questa sua interruzione, della quale la ringrazio, postuli una affermazione di principio che deve essere dimostrata: e cioè quella della incompatibilità tra libertà e autonomia sindacale da un lato, e dall'altro la possibilità di dare efficacia *erga omnes* al contratto collettivo di lavoro. Questo presuppone, è ovvio, il riconoscimento giuridico del sindacato; ma la vostra affermazione di una dogmatica e aprioristica incompatibilità fra il riconoscimento del sindacato e la autonomia e la libertà dello stesso, è cosa che deve essere dimostrata, e sulla quale tornerò da qui a un momento.

Intanto vorrei dire che allo stato, esistendo l'articolo 39 della Costituzione, rifiutare il discorso sull'attuazione di quell'articolo è certamente una posizione anticostituzionale. Aggiungo subito però — ve ne do atto — che finalmente anche in questa sede vi siete decisi a chiedere non già che ne sia trascurata l'attuazione, ma che ne sia decisa l'abrogazione; il che conferisce almeno maggiore coerenza al vostro discorso e vi dà anche la possibilità di essere rispettosi della Costituzione, che prevede la possibilità della revisione delle norme costituzionali.

Fino a quando però non si verifica la revisione, le norme costituzionali dovrebbero essere attuate. Tuttavia, per respingere gli assunti della C.I.S.L. non mi servirà della natura anticostituzionale, almeno allo stato, degli stessi assunti, riconoscendo a quei colleghi come ho detto, il diritto di chiedere la revisione costituzionale dell'articolo 39. Aggiungo anzi che più grave mi sembra la violazione costituzionale consumata da quanti (e sono in molti in quest'aula), pur non postulando revisioni costituzionali, tollerano senza protestare che l'articolo 39 resti inattuato, ed anzi lavorano per ritardarne l'attuazione.

Per respingere gli assunti della C.I.S.L. mi rifaccio invece ad argomenti di carattere concettuale che mi sembrano più validi. Non credo che in una società bene organizzata il lavoro debba avere come suo più efficace strumento di difesa lo sciopero. Non contesto che

attualmente lo sciopero sia il più valido strumento di cui dispongono i lavoratori; ma lo è proprio perché manca una normativa efficace, perché il lavoro non ha quella tutela pubblica, che una Repubblica fondata sul lavoro dovrebbe offrire ampia, certa e puntuale.

Lo sciopero ha un costo spesso pesante per la collettività nazionale, costo che ricade inevitabilmente, come l'esperienza ha dimostrato, sempre sulla parte più debole del corpo sociale, cioè sugli stessi lavoratori.

Lo sciopero è uno strumento eccezionale, che deve servire a dare vigore alla contrattazione collettiva, la quale rappresenta il naturale mezzo per risolvere i conflitti sociali e per regolare le condizioni di lavoro. Ma negare — ecco il punto — che i soggetti naturali del rapporto collettivo siano le categorie professionali mi sembra negare l'evidenza. Quando il contratto collettivo resta nel campo privatistico e non protegge tutta la categoria, la sua efficacia è ridotta, e in certe condizioni del corpo sociale (in epoche, per esempio, di recessione e di crescente disoccupazione) può diventare addirittura nulla.

Per fare forte il sindacato, per farlo sempre più forte, come dite di volere, bisogna estendere *erga omnes* l'efficacia del contratto collettivo. Il sistema previsto dall'articolo 39 può non essere il più idoneo; spetterà al legislatore di precisarne meglio i connotati, ma non si può negare la validità del fine ultimo che il legislatore costituente assegnò a quell'articolo. Né è vero che l'efficacia normativa del contratto di lavoro sacrifichi necessariamente l'autonomia e la libertà del sindacato.

Le più evolute società moderne fondano la difesa della libertà nel riconoscimento e nell'autonomia dei corpi sociali intermedi. E su questo voi dite d'essere d'accordo. Ma qual è il corpo sociale intermedio, se non la categoria professionale? L'averla individuata come corpo sociale intermedio è anzi una conquista non rinunciabile del nostro ordinamento giuridico. La sua autonomia è salvaguardata dalla coesistenza dei due principi: quello della libertà sindacale e quello dell'efficacia normativa della contrattazione collettiva; perché non vi è corpo sociale intermedio, se esso non ha una sua autonomia e una sua potestà normativa. E l'efficacia *erga omnes* che l'articolo 39 garantisce al contratto collettivo è il modo più preciso di riconoscere il corpo sociale intermedio, e di dargli una funzione nell'ordinamento giuridico.

Certo, la rappresentanza della categoria non può essere che unitaria; e credo che tutti

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1966

dovremmo essere d'accordo che è felice momento di progresso e di ordine sociale quello che vede la categoria professionale rappresentata da un solo libero sindacato. Ma l'unitarietà della rappresentanza si può avere anche attraverso una pluralità di sindacati, con il metodo previsto nell'articolo 39.

Né mi sembra corretto supporre dogmaticamente una aprioristica incompatibilità fra libertà e autonomia del sindacato e suo riconoscimento giuridico. No, onorevoli colleghi; il diritto è per sua natura presidio e garanzia di libertà dei soggetti. L'ordinamento giuridico conculca i corpi intermedi quando non li riconosce giuridicamente, quando non ne garantisce le funzioni, e non già nell'ipotesi contraria. Dire che riconoscere la categoria significhi vincolare l'autonomia e la libertà del sindacato; affermare che riconoscere il sindacato in un sistema giuridico, dargli soggettività giuridica, significhi limitarne l'autonomia, significa fare un discorso che io non posso veramente comprendere: significa dire che il diritto non è presidio di libertà, ma è presidio di schiavitù.

Ho sempre saputo che non vi è altra possibilità di difendere la libertà che la legge, e che non vi è legge che non sia per sua natura difesa di libertà. Non vi è libertà alcuna per i corpi sociali estranei all'ordinamento giuridico, ai quali non si riconosca una propria potestà normativa, ai quali non si dia un riconoscimento giuridico, ai quali cioè non si applichi quello che si applica a tutti i corpi sociali intermedi.

Ha detto questo sera l'onorevole Scalia che noi non abbiamo il diritto di accusare la C.I.S.L. di una concezione sostanzialmente fisiocratica dello Stato, quando essa postula una specie di autonomia *extra legem* o *a lege* del sindacato, cioè quando dice che lo Stato non si deve interessare dei rapporti sociali, ma deve lasciare fare al sindacato. L'onorevole Scalia avrebbe ragione se, nel momento in cui contesta questo giudizio, chiedesse l'applicazione dell'articolo 39 della Costituzione, o comunque chiedesse l'efficacia normativa *erga omnes* dei contratti collettivi. Non facendolo, è evidente la contraddittorietà del suo assunto; e come potremmo non prendere atto che se la C.I.S.L. si pone in questa condizione, non offre una scelta moderna, non offre una soluzione coerente e valida? Sono d'accordo con l'assunto della C.I.S.L. secondo cui questa materia deve essere regolata dal contratto collettivo. Ma da quale contratto collettivo? Da quello privato, che ha come sola difesa la forza del sindacato e la possibilità

del sindacato di organizzare lo sciopero? Oppure dal contratto collettivo che abbia efficacia *erga omnes*, cioè che sia una norma per la quale esiste la tutela dell'ordinamento giuridico?

Se vogliamo essere coerenti, se vogliamo approfondire il discorso, dobbiamo riconoscere che anche costituzionalmente bisogna rispettare il principio che in questa materia la normativa contrattuale è non solo quella più efficace, ma anche quella più legittima. Però, bisogna crearla questa normativa contrattuale, colmando il vuoto costituzionale. La vostra contraddizione è nel momento in cui vi opponete all'intervento del legislatore, senza ammettere che questo postula la necessità di dare efficacia *erga omnes* ai contratti collettivi.

Del resto, onorevoli colleghi della C.I.S.L., sono d'accordo con voi nel denunciare, ad esempio, l'insufficienza del disegno di legge in esame per quanto attiene all'articolo che limita la sua applicabilità solo alle aziende con più di 35 dipendenti. Ma da che cosa questa legge ha recepito tali principi? Dal contratto collettivo. Se fosse vero che il contratto collettivo ha più forza della legge, voi avreste, col contratto collettivo, potuto ottenere quello che il legislatore oggi — sbagliando — non vuole riconoscere ai diritti del lavoro.

Nella stessa origine storica di questa legge si vede dunque quanto sia difficile oggi — e sempre lo sarà — dare forza alla semplice attività contrattualistica, nonostante essa sia appoggiata da un sindacato che io auguro sempre più forte, sempre più attivo, sempre più libero e sempre più autonomo. Ma non autonomo dal diritto, non dall'ordinamento giuridico, bensì inserito nel diritto e nell'ordinamento giuridico; libero dalle pressioni delle forze politiche, autonomo dai partiti e dai gruppi di potere, ma non già al di là della legge, al di fuori della legge. La difficoltà che il sindacato incontra quando esso non sia inserito nell'ordinamento giuridico è dimostrata dal fatto che la stessa fase contrattualistica non copre tutte le posizioni, non custodisce i diritti di tutti i lavoratori non iscritti al sindacato. Giustamente voi lamentate che nemmeno questa legge li custodisce tutti, ma — come ho detto — il fatto che questa legge riproduce il vostro contratto mi pare che sia una riprova della debolezza delle vostre argomentazioni.

Allo stato delle cose, dunque, noi non possiamo rifiutare il ricorso allo strumento legislativo unicamente perché ci troviamo in

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1966

presenza di questo vuoto di attuazione costituzionale, di cui ho parlato all'inizio.

Però debbo fare un rilievo. È stato qui detto che la Corte costituzionale si è già pronunciata sulla legittimità costituzionale del ricorso alla legge in materia di lavoro; e cioè la Corte costituzionale ha dichiarato che non esiste una riserva di legge che attribuisca solo al contratto collettivo la possibilità di regolare i rapporti sociali. Questo è esatto. Però, la sentenza del 19 dicembre 1962, n. 806 — che è stata qui così ricordata — stabilisce anche un altro principio, del quale non possiamo dimenticarci e che, a mio avviso, serve ad ammonirci. È legittimo l'intervento della legge per sistemare alcune carenze del sistema giuridico in difesa del lavoratore. Ma questo non significa che sia legittimo recepire con una legge il contratto collettivo. Lo ha detto la Corte costituzionale in maniera inequivoca. Non è possibile che ogni volta che si fa un contratto collettivo questo sia poi trasfuso in una legge e diventi legge, perché ciò concreterebbe una violazione all'articolo 39.

Infatti la Corte costituzionale, dopo aver premesso quali sono i principi che ispirano l'articolo 39, ha sentenziato: « Una legge la quale cercasse di conseguire questo medesimo risultato, della dilatazione ed estensione, che è una tendenza propria della natura del contratto collettivo, a tutti gli appartenenti alla categoria alla quale il contratto si riferisce, in maniera diversa da quella stabilita dal precetto costituzionale, sarebbe palesemente illegittima. Né si può dire che la questione di costituzionalità posta in questi termini possa essere superata con il richiamo alla norma contenuta nel primo comma dell'articolo 36 della Costituzione. Al di là della intitolazione della legge e delle intenzioni che il legislatore si è attribuito o che sono state attribuite al legislatore, vale la realtà delle norme contenute nella legge di delegazione ». E cioè non è legittima — disse allora la Corte costituzionale — la legge se intende recepire, alterando il principio stabilito dall'articolo 39, il contratto collettivo.

Questo ho voluto ricordarlo, onorevoli colleghi, per dare un'altra prova logica e giuridica della necessità, se vogliamo davvero costruire uno Stato nuovo e far progredire la società italiana, di risolvere il vuoto di attuazione costituzionale del problema posto dall'articolo 39.

Ma io mi sono riferito anche all'articolo 46 della Costituzione. Perché?

Sono perfettamente d'accordo con quanti giudicano non sufficiente la dizione dell'articolo 3 del disegno di legge, che suona: « Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, alla organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa ». Ho partecipato ai lavori della Commissione e del Comitato ristretto e posso dare atto del tormento con il quale tutti i colleghi hanno cercato un testo che fosse più esatto di questo, e che meno di questo si prestasse alla possibilità di risultare non perfettamente efficace. Ma da che cosa nasce la difficoltà che non è stata superata, e cioè il vizio di questo articolo?

Come in pratica si potrà, con questo testo, opporsi alla ingiustizia di un licenziamento « quando è richiesto dalla organizzazione del lavoro e dal regolare funzionamento dell'azienda »? Chi giudicherà « questo regolare funzionamento »? Chi giudicherà della incompatibilità tra la continuazione di un singolo rapporto di lavoro e l'organizzazione regolare del lavoro aziendale? Certo, meglio di ogni altro, il datore di lavoro. E finirà con l'essere giudice unico, al quale soltanto sono offerte le possibilità di camuffamenti, di ipocrisie, di errori. Se invece il lavoratore, come prescrive l'articolo 46 della Costituzione, partecipasse alla gestione dell'azienda, allora il problema posto dall'articolo 3 di questa legge, e tanti altri problemi sarebbero certo più facilmente risolti.

Quando si dice di voler fare lo statuto dei lavoratori, quando si dice che questa legge dovrebbe rappresentare un momento assai importante nella vita e nel progresso sociale del nostro popolo, io, che non voglio mai togliere ad alcuno il dovuto rispetto, dico che questa è una espressione perlomeno assai ingenua. Infatti, un paese che, a venti anni dalla sua Costituzione, lascia inattuati i due articoli di essa più importanti sul terreno sociale, e un Governo che non si preoccupa di dare attuazione a quegli articoli, non possono legittimamente rivendicare titoli di merito per il progresso sociale e per l'avanzamento del nostro popolo.

Su questi due articoli bisognerà davvero misurare le volontà politiche di questa Assemblea, e la capacità delle dottrine che quelle volontà sostengono, ai fini della soluzione dei problemi sociali in senso moderno, utile e giusto. Al di fuori di queste soluzioni (come ho già detto all'inizio di questo mio inter-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1966

vento) tutto il resto può avere anche una utilità marginale, ma è certamente precario, e corre il rischio di accentuare le illogicità e le contraddizioni di un sistema, di cui lamentiamo l'evidente disorganicità e l'incapacità di risolvere in senso concreto i problemi del lavoro.

Altre considerazioni, senza dubbio, dovrebbero essere aggiunte in ordine ad aspetti particolari di questo disegno di legge, ma ho troppo a lungo profittato della vostra pazienza. Ritengo inoltre che se ne potrà parlare con maggiore proprietà in sede di emendamenti. Vorrei tuttavia trattare un ultimo tema che mi sembra fondamentale, quello relativo alle disposizioni dell'articolo 12 di questo provvedimento; e vorrei farlo ponendo una domanda. Quando nasce il problema del controllo del numero dei dipendenti dell'azienda? Al momento in cui il rapporto sorge, oppure quando si risolve? Questo è un profilo molto importante, a mio avviso.

In concreto, posso essere indotto a scegliere come primo impiego un'azienda che abbia 40 dipendenti, la quale mi offra condizioni di lavoro anche meno favorevoli rispetto a quelle di un'azienda che abbia, per esempio, 33 dipendenti, e ciò perché nella mia scelta tengo conto del fatto che, entrando a far parte di quell'azienda più numerosa, io mi sento protetto dalla legge sulla giusta causa. Ma se nel corso del rapporto di lavoro quell'azienda diminuisce il numero dei suoi dipendenti e mi licenzia, vengo a perdere, secondo le norme contenute nel disegno di legge, quel diritto, nato al momento della stipulazione del contratto di lavoro, che aveva determinato la mia scelta.

FORTUNA, *Relatore per la maggioranza*. Può ipotizzarsi anche il caso inverso.

GALDO. Sì, ma quello da me prospettato è molto più importante. Ho fatto questo rilievo per dimostrare che il criterio del numero non è corretto dal punto di vista giuridico.

FORTUNA, *Relatore per la maggioranza*. Su questo sono d'accordo.

GALDO. Comprendo che non si possa allo stato delle cose estendere le norme di questo provvedimento a tutti i rapporti di impiego privato, cioè anche a quelli nei quali l'*intuitus personae* e direi la frequenza personale fra datore di lavoro e lavoratore sono certamente momento essenziale della struttura del rapporto. Ma più correttamente ciò pone un problema che attiene alla natura dell'impresa e non alla dimensione quantitativa della stessa.

Se il problema della discriminazione è riferito a una questione di diversità strutturale dell'impresa, la soluzione certamente non si presta a rilievi di legittimità costituzionale; ma se è riferita solo alle dimensioni quantitative, non so se potrà andare immune da riserve sul terreno costituzionale.

Nella nostra legislazione, nell'articolo 2083 del codice civile, se non vado errato, e comunque nell'articolo 1 della legge fallimentare, esiste una distinzione, che ha carattere sostanziale e di struttura fra piccola impresa e media e grande impresa. Esiste certamente la distinzione tra l'imprenditore, il professionista, l'artigiano e l'azienda industriale o commerciale. Sono differenze di struttura, differenze giuridiche che possono rappresentare in questo caso, più che il criterio quantitativo, una accettabile ipotesi discriminatoria, visto che di questa ipotesi discriminatoria vi è la necessità.

Devo anche rilevare che non mi rendo conto del richiamo che il disegno di legge fa dell'arbitrato irrituale. L'articolo 7, che menziona l'arbitrato irrituale, rappresenta una novità legislativa e per giunta una novità non elegante, per non dire peggio, dal punto di vista giuridico.

FORTUNA, *Relatore per la maggioranza*. Sembrava molto importante all'inizio. Comunque rappresenta il collegamento con il contratto.

GALDO. Il collegamento con il contratto non dovrebbe essere preso in considerazione, perché altrimenti ci troveremmo di fronte ad un caso di illegittimità costituzionale, come ha riconosciuto la Corte costituzionale nella sentenza che ho ricordato.

Concludendo, devo soltanto aggiungere un rilievo politico. I colleghi del gruppo socialista hanno detto che questo disegno di legge attua una delle fondamentali scelte politiche che hanno dato vita a questo Governo, e che ciò rappresenta un fatto determinante per la vita di esso. L'onorevole Presidente del Consiglio disse, all'inizio dell'attività di questo suo terzo Governo, ripetendo forse con maggiore chiarezza un principio cui aveva già fatto riferimento nei discorsi programmatici dei suoi due precedenti governi, che il Governo intendeva reggersi con la sua sola maggioranza, su tutte le leggi che ne qualificavano la sostanza politica. Una notevole parte — notevole non tanto numericamente quanto, senza dubbio, politicamente, anche per le spinte che da quella parte democristiana sono venute per la scelta di un Governo di centro-sinistra — non solo si dichiara in disaccordo su questa

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1966

legge, e cioè su questo momento determinante dell'azione politica del Governo, ma annuncia la sua astensione dal voto.

Il Parlamento ha il diritto di conoscere, se, qualora questa legge dovesse passare con voti determinanti di gruppi che sono fuori della maggioranza che il Governo ha voluto, come questo fatto sarebbe compatibile con l'impegno assunto dal Presidente del Consiglio di non accettare situazioni di questa natura.

Onorevoli colleghi, io chiedo ciò perché il Parlamento ha il diritto di esigere che il Governo tenga fede con chiarezza agli impegni che da solo ha assunto; ma lo chiedo anche per quello che sta accadendo in occasione della discussione di questo disegno di legge. L'indubbia crisi e gli indubbi riflessi che anche sulla efficacia pratica della legge che stiamo esaminando eserciterà la posizione di una delle correnti che compongono la maggioranza sono una riprova, infatti, di quanto questa formula governativa non solo non sia capace — come del resto ho dimostrato parlando degli articoli 39 e 46, che restano inattuati — di porre in essere leggi che contribuiscano davvero a segnare il progresso sociale del nostro popolo, ma nemmeno di fare quelle piccole cose che, giudicandole grandi, il Governo ha indicato nel suo programma. Questo per confermare la nostra opposizione a questo Governo ed alla sua formula. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Presentazione di un disegno di legge.

SCAGLIA, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCAGLIA, *Ministro senza portafoglio*. Mi onoro presentare, a nome del ministro del commercio con l'estero, il disegno di legge:

« Modifica dell'articolo 3 del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 684, recante norme sull'uso del marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Annunzio di interrogazioni, di interpellanze e di una mozione.

BIGNARDI, *Segretario*, legge le interrogazioni, le interpellanze e la mozione pervenute alla Presidenza.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Desidero sollecitare lo svolgimento delle interrogazioni relative alla vertenza in atto alla SO.GE.ME di Fiumicino.

PIGNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIGNI. Mi associo alla richiesta della collega Maria Lisa Cinciari Rodano.

SCAGLIA, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCAGLIA, *Ministro senza portafoglio*. Desidero assicurare gli onorevoli colleghi Maria Lisa Cinciari Rodano e Pigni che solleciterò i due ministri interessati, perché diano una risposta al più presto possibile.

NICOLETTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLETTO. Vorrei sollecitare nuovamente lo svolgimento di una interpellanza, che ho presentato fin dal giugno 1965, sul problema delle pensioni di guerra.

MAULINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAULINI. Sollecito lo svolgimento di una interrogazione da me presentata insieme con il collega Ingrao e altri, relativa alla grave situazione della « Cobianchi » di Omegna.

PIGNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIGNI. Nell'associarmi alla richiesta dell'onorevole Maulini, vorrei altresì sollecitare lo svolgimento dell'interrogazione che abbiamo presentato sugli incidenti avvenuti a Milano tra la forza pubblica e gli operai della Alfa Romeo e di altre fabbriche.

PRESIDENTE. Interesserò i ministri competenti.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di giovedì 5 maggio, alle 16:

1. — *Svolgimento delle proposte di legge:*

CRUCIANI ed altri: Nuova disciplina degli interventi straordinari per le zone depresse dell'Italia centro-settentrionale (2758);

CRUCIANI e **FRANCHI**: Ripiano dei bilanci comunali e provinciali deficitari (2877);

FODERARO: Assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli esercenti attività commerciali e loro familiari coadiutori (3087).

2. — Interrogazioni.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sui licenziamenti individuali (2452);

e delle proposte di legge:

SULOTTO ed altri: Regolamentazione del licenziamento (302);

SPAGNOLI ed altri: Modifica dell'articolo 2120 del codice civile (1855);

— *Relatore:* Fortuna e Russo Spena, per la maggioranza; Cacciatore, di minoranza.

4. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

FODERARO ed altri: Modifiche all'articolo 33 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, relativamente ai limiti di peso per i veicoli da trasporto (1772);

BIMA: Modifiche agli articoli 32 e 33 del codice della strada (1840);

— *Relatori:* Cavallaro Francesco e Sammartino.

5. — *Discussione del disegno di legge:*

Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore (707);

— *Relatore:* Fortuna.

6. — *Discussione delle proposte di legge:*

NATOLI ed altri: Disciplina dell'attività urbanistica (296);

GUARRA ed altri: Nuovo ordinamento dell'attività urbanistica (1665);

— *Relatore:* Degan.

7. — *Discussione delle proposte di legge:*

CRUCIANI ed altri: Concessione della pensione ai combattenti che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età (*Urgenza*) (28);

VILLA ed altri: Concessione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età di una pensione per la vecchiaia (*Urgenza*) (47);

DURAND DE LA PENNE ed altri: Assegno annuale agli ex combattenti della guerra 1915-1918 (*Urgenza*) (161);

LENOCI e **BORSARI**: Concessione di una pensione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età (*Urgenza*) (226);

LUPIS ed altri: Concessione della pensione ai combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (360);

BERLINGUER MARIO ed altri: Concessione di una pensione agli ex combattenti ed ai loro superstiti (*Urgenza*) (370);

COVELLI: Concessione di una pensione vitalizia agli ex combattenti (*Urgenza*) (588);

BOLDRINI ed altri: Concessione di pensione in favore degli ex combattenti (*Urgenza*) (717);

— *Relatore:* Zugno.

8. — *Discussione delle proposte di legge:*

LEONE RAFFAELE ed altri: Concessione di assegno vitalizio ai mutilati e invalidi civili (*Urgenza*) (157);

MICHELINI ed altri: Concessione di un assegno ai mutilati ed invalidi civili (*Urgenza*) (927);

SCARPA ed altri: Provvedimenti a favore dei mutilati e invalidi civili (*Urgenza*) (989);

SORGI ed altri: Provvedimenti per l'assistenza sanitaria agli invalidi civili (*Urgenza*) (1144);

FINOCCHIARO: Disciplina delle forme di assistenza e norme per la concessione di assegno vitalizio ai mutilati e agli invalidi civili (1265);

CRUCIANI ed altri: Assistenza sanitaria agli invalidi civili (1592);

DE LORENZO ed altri: Norme per l'erogazione dell'assistenza sanitaria e di recupero ai mutilati ed invalidi civili (1706);

PUCCI EMILIO ed altri: Concessione di un assegno mensile e dell'assistenza sanitaria, farmaceutica ospedaliera e protesica gratuita ai cittadini inabili a proficuo lavoro (1738);

— *Relatori:* Dal Canton Maria Pia e Sorgi.

9. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali (1062);

— *Relatori:* Di Primio, per la maggioranza; Almirante, Accreman, Luzzatto, di minoranza.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1966

10. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per il comando del personale dello Stato e degli enti locali per la prima costituzione degli uffici regionali (1063);

— *Relatori:* Piccoli, per la maggioranza; Almirante, di minoranza;

Principi e passaggio di funzioni alle regioni in materia di circoscrizioni comunali (1064);

— *Relatori:* Baroni, per la maggioranza; Almirante, di minoranza.

LUZZATTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. Desidero proporre che la discussione delle mozioni e lo svolgimento delle connesse interpellanze ed interrogazioni sulla situazione dell'università di Roma siano fissati per domani.

PRESIDENTE. Onorevole ministro Scaglia?

SCAGLIA, *Ministro senza portafoglio*. Per questa settimana e per la prossima il Governo non sarà in grado di sostenere il dibattito, perché non potrà ancora offrire al Parlamento tutti quegli elementi che una questione così delicata e complessa richiede, e per i quali occorrono adeguati accertamenti. Chiedo pertanto che la discussione delle mozioni e lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni su questo argomento non siano posti all'ordine del giorno della Camera prima della seduta di lunedì 16 maggio.

INGRAO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INGRAO. Sono sorpreso per l'insensibilità del Governo, che non avverte l'urgenza di questa discussione. Mi associo pertanto alla richiesta Luzzatto.

FERRI MAURO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRI MAURO. Considero accettabile la data suggerita dal Governo, tanto più che un primo dibattito sui fatti dell'università di Roma si è già avuto con la pronta risposta del Governo alle prime interrogazioni.

GIOMO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOMO. Sono favorevole alla data indicata dal Governo.

ZACCAGNINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZACCAGNINI. Sono anch'io d'accordo con il suggerimento del Governo; e propongo pertanto di fissare senz'altro per il dibattito la data di lunedì 16 maggio prossimo.

LA MALFA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA MALFA. Sono favorevole alla proposta Zaccagnini, poiché solo entro qualche giorno sarà pronta la documentazione che sta preparando un comitato universitario. (*Proteste a destra — Richiami del Presidente*).

GUARRA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA. Noi siamo del parere che la Camera debba essere chiamata, secondo la proposta dell'onorevole Luzzatto, domani stesso a discutere le mozioni e le interpellanze. Ci sembra strano che la Camera debba attendere la redazione di questo « libro bianco », di cui ha parlato l'onorevole La Malfa, documento senza dubbio di parte. (*Proteste a sinistra — Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Fra i presentatori delle mozioni, interpellanze e interrogazioni sui fatti dell'università di Roma, è intervenuta un'intesa nel senso che la discussione di tutti questi documenti parlamentari avvenga congiuntamente. Per quanto riguarda la data della discussione, ci troviamo di fronte ad una proposta dell'onorevole Luzzatto, appoggiata dai colleghi Ingrao e Guarra, di fissarla per la seduta di domani; mentre l'onorevole Zaccagnini, sulla base di un suggerimento del Governo accettato dagli onorevoli Mauro Ferri, Giomo e La Malfa, propone di fissarla per la seduta di lunedì 16 maggio 1966.

Pongo in votazione la proposta Luzzatto.

(*Non è approvata*).

Pongo in votazione la proposta Zaccagnini.

(*È approvata*).

La discussione delle mozioni e lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni sui fatti dell'università di Roma è fissata pertanto per la seduta del 16 maggio 1966.

La seduta termina alle 21,5.

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. VITTORIO FALZONE

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1966

**INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE
E MOZIONE ANNUNZiate**

Interrogazioni a risposta scritta.

BIGNARDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se intenda proporre la concessione di una onorificenza al valore civile alla memoria di Carlo Pelagalli e Luigi Donini, i due giovani speleologi bolognesi caduti nel generoso tentativo di soccorrere i loro colleghi rimasti isolati nel tragico pozzo di Roncobello. (16263)

BUSETTO, GOLINELLI, VIANELLO, MARCHESI, AMBROSINI, MORELLI E ASTOLFI MARUZZA. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza che la decisione di chiudere 150 asili-nido nel progettato ridimensionamento dei servizi dell'O.N.M.I., ha ripercussioni dirette anche nella regione veneta dove i licenziamenti colpiscono diverse lavoratrici dell'O.N.M.I. con la riduzione dell'assistenza alla prima infanzia già gravemente insufficiente, tanto che organizzazioni sindacali della categoria hanno dichiarato lo sciopero unitario di tre giorni nelle attuali prime giornate di maggio e hanno dato luogo a importanti manifestazioni, come quella tenuta nella città di Padova il 2 maggio 1966;

per conoscere quali provvedimenti intendono promuovere per risolvere in modo completo ed organico il problema dell'assistenza alla prima infanzia, avuti presenti gli stessi impegni contenuti nel programma quinquennale di sviluppo e l'esigenza dell'applicazione della legge n. 860. (16264)

SERVELLO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre che sui quadri C, D e G della dichiarazione unica dei redditi venga stampata la seguente frase:

« Si concorda per la tassazione definitiva dell'anno valevole anche per l'iscrizione provvisoria dell'anno il reddito sotto-specificato quale risulta dalle variazioni apportate alla colonna 3 del presente quadro che forma parte integrante di questo verbale. Sono dovute le sopratasse negli importi determinati per ciascun cespite, ai sensi dell'articolo 245 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

Reddito netto Cat. B-C-Compl. L.
240.000 Reddito imponibile L.

Sopratassa per $\frac{\text{Omessa}}{\text{Infedele}}$ dichiarazione
L.

Data

IL FUNZIONARIO

IL CONTRIBUENTE

° IL DIRETTORE

° IL CAPO REPARTO »

L'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritiene che, rivedendo, alla luce dell'esperienza, i criteri finora seguiti dall'Amministrazione finanziaria, l'inclusione della frase di cui sopra nei rispettivi quadri della dichiarazione unica dei redditi, oltre che ottemperare a quanto disposto dalle norme vigenti, risponde ad evidenti criteri di praticità, di economia, di uniformità di indirizzo per tutti gli uffici delle imposte dirette della Repubblica per l'esame e per la definizione delle dichiarazioni uniche dei redditi ed ovvia all'inconveniente che i concordati predisposti a cura di ogni singolo ufficio su moduli volanti e non uguali per tutti gli uffici possano andare smarriti. (16265)

NICOLETTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere dove sia archiviata la documentazione sanitaria riguardante l'ex prigioniero di guerra Togni Mario fu Angelo, classe 1920, distretto militare di Trento, il quale fu ricoverato al campo 304 al Cairo nel febbraio 1943. (16266)

CALVARESI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere quali interventi saranno posti in essere per far annullare dalla società Mondadori-cartiera di Ascoli Piceno, il recente provvedimento di sospensione a tempo indeterminato di 15 impiegati.

Per sapere inoltre quale fondamento abbiano le voci relative a misure di licenziamento di maestranze operaie da parte della società medesima da attuare dopo le elezioni amministrative del 12 giugno 1966 che interessano la città di Ascoli Piceno.

L'interrogante chiede infine di sapere per quale motivo sino ad ora non si è intervenuti da parte delle competenti autorità con la dovuta energia per impedire i massacranti ritmi di lavoro, a rischio della sicurezza e dell'incolumità fisica dei lavoratori, ed oggi ancora incrementati con l'introduzione di nor-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1966

me più elevate, e per quale motivo, altresì, non si è fatto rispettare l'impegno preso dalla predetta società, la quale ha largamente usufruito di contributi e finanziamenti agevolati da parte della Cassa per il mezzogiorno e dell'I.S.V.E.I.MER., per un maggior livello di occupazione delle maestranze operaie nella cartiera di Ascoli Piceno. (16267)

SCARLATO E VALIANTE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici.* — Al fine di conoscere se non ritengano disporre una severa inchiesta per accertare le responsabilità connesse al grave sinistro verificatosi il 2 maggio 1966 alle ore 17 circa in località Piedimonte di Castel San Giorgio (Salerno), per effetto del quale due operai hanno perso la vita e 15 hanno riportato ferite più o meno gravi a seguito del crollo della volta di un opificio industriale in costruzione.

Pare che le cause del disastro siano imputabili al mancato rispetto dei tempi tecnici nella rimozione delle impalcature di legno di sostegno del cemento armato, ad errore di calcolo nell'impiego del cemento armato e alla mancata adozione delle misure di sicurezza prescritte dalla legge.

Si chiede altresì di accertare e di conoscere quale è stato il comportamento degli organi di vigilanza e delle competenti autorità, già messi in guardia da due precedenti crolli, sia pure di lievi entità verificatisi nello stesso stabilimento. (16268)

D'IPPOLITO E TRENTIN. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare nei confronti dei dirigenti del centro siderurgico di Taranto i quali, in occasione dello sciopero recente, hanno fatto ricorso ad azioni illegali e provocatorie, quali l'invio ai lavoratori di lettere intimidatorie, l'invio di dipendenti nelle abitazioni degli operai per coartarli con promesse e minacce di ogni genere, per di più nel cuore della notte. (16269)

FASOLI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere le ragioni per le quali a tutt'oggi non risulta essere stato definito il ricorso presentato in data 14 dicembre 1962 dal lavoratore portuale occasionale qualificato nel porto mercantile di La Spezia signor Toracca Carlo di Guglielmo, avverso il decreto del 10 marzo 1960, n. 4/60, del comandante del porto di La Spezia. (16270)

LIZZERO, FRANCO RAFFAELE E BERNETIC MARIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia informato della deliberazione presa e comunicata ai lavoratori, dalla direzione della fornace di Mortesins, (comune di Ruda, Udine), di licenziare quaranta operai di questo stabilimento, nel quale sono oggi impiegati 110 lavoratori in totale.

Gli interroganti chiedono cioè di conoscere se il Ministro sia informato della volontà della direzione della fornace, che fa parte del gruppo R.D.B. di Piacenza, di licenziare circa il 40 per cento del proprio organico, motivandolo con la volontà di « alleggerire » l'azienda, creando per il comune di Ruda, per il quale la fornace è la sola fonte di lavoro stabile, e per tante famiglie, una situazione drammatica per le gravi conseguenze che si avrebbero sia economiche che sociali.

Gli interroganti ricordando che nel comune di Ruda vi è già un notevole numero di disoccupati oltre alla sottoccupazione bracciantile, fanno presente che il massiccio licenziamento minacciato dalla R.D.B. dovrebbe avvenire proprio nel momento in cui il Parlamento sta approvando la legge sulla giusta causa nei licenziamenti.

Gli interroganti, facendo presente che nessun giustificato motivo può dare ragione del disastroso provvedimento che la direzione della R.D.B. vuole porre in atto, chiedono di conoscere quali provvedimenti il Ministro intenda prendere onde impedire che tante famiglie abbiano a perdere la sola fonte di vita e che un intero comune sia colpito nella sua economia. (16271)

RINALDI. — *Ai Ministri dell'interno e dei trasporti e aviazione civile.* — Per conoscere se siano state disposte le opportune inchieste amministrative sui fatti denunciati dalla stampa ed affidati al vaglio della magistratura in merito alle patenti, risultate falsificate, rilasciate da alcune agenzie automobilistiche. L'interrogante segnala che alcune prefetture hanno proceduto al ritiro di patenti regolarmente ottenute a seguito di esami sostenuti dai titolari presso le citate agenzie con l'intervento di funzionari dell'ispettorato della motorizzazione civile, insospettati ed insospettabili. Il provvedimento di ritiro cautelativo ha posto, infatti, la maggior parte dei colpiti in gravi difficoltà; molti di essi sono stati privati improvvisamente — e senza colpa — dell'indispensabile strumento di lavoro. Sarebbe auspicabile, pertanto, che si procedesse alla re-

stituzione nei casi in cui manchi l'evidente e concreta prova di connivenza e dolo. (16272)

LA BELLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi che impediscono il sollecito indennizzo ai proprietari di terreni espropriati per l'esecuzione di opere pubbliche realizzate nel viterbese, come, ad esempio, l'Acquedotto del Fiora. Tali proprietari, per lo più piccoli coltivatori diretti, da oltre cinque anni aspettano la liquidazione delle loro spettanze. In particolare l'interrogante chiede al Ministro di sapere se egli non ritenga opportuno dare disposizione agli uffici competenti affinché sia immediatamente liquidata l'indennità di esproprio, fissata in lire 101.000, al coltivatore diretto Zannini Vincenzo di Civitella d'Agliano (Viterbo) espropriato di 202 metri quadrati di terra nel 1960 per la costruzione, a totale carico dello Stato, dell'acquedotto comunale, il quale coltivatore, rivolgendosi al sindaco del suo comune scrive amaramente: « ...da tener presente che il sottoscritto ha 75 anni e non ho figli, quindi cosa si aspetta che mi venga corrisposta questa modesta somma? che non li conti io?... ». (16273)

LA BELLA E MINIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti egli intende adottare a favore dei coltivatori dei comuni della media valle del Tevere e di altri centri agricoli del Viterbese, ove, in conseguenza delle gelate verificatesi nel periodo febbraio-marzo 1966, particolarmente a Civitacastellana, Graffignano, Civitella d'Agliano e Castiglione in Teverina, sono andate distrutte le colture cerealicole per quantità notevoli, sino a punte massime del cento per cento, con conseguente perdita, spesso totale, del reddito da parte delle centinaia di piccoli coltivatori diretti per i quali tali colture costituiscono la risorsa fondamentale, e a Corchiano, ove le stesse avversità hanno arrecato danni notevoli ai nocciuleti della zona compromettendo irrimediabilmente il futuro raccolto. Gli interroganti chiedono in proposito al Ministro se egli non ritenga opportuno — considerato che i territori colpiti risultano tutti compresi nel decreto con il quale sono state delimitate le zone colpite dalle avversità atmosferiche verificatesi dopo il 31 agosto 1965 ed ammesse ai benefici di cui alla legge n. 739 — diramare istruzioni all'Ispettorato agrario competente di accogliere le domande per credito di esercizio anche da parte dei danneggiati di cui trattasi. (16274)

RICCIO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria e commercio.* — Per conoscere se sono stati compiuti gli studi sulla S.A.I.M.C.A. di Baia (Bacoli, Napoli) e quale avvenire si prevede per tale complesso industriale. (16275)

PIETROBONO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere — considerata la necessità di collegare in modo più agevole e più rapido la zona industriale e commerciale di Isola Liri-Sora con il nucleo industriale di Frosinone e con l'autostrada del Sole (casello di Frosinone) — se non ritengano di provvedere alla progettazione ed al finanziamento della superstrada Frosinone-Sora resa ormai indispensabile dall'enorme e crescente traffico, specialmente mercantile, che si svolge con gravi difficoltà sull'attuale, impervio percorso. (16276)

PIETROBONO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premessa l'avvenuta istituzione a Veroli (Frosinone) di una sezione staccata della pretura di Frosinone, premessa altresì l'avvenuta ricostituzione del mandamento (Veroli, Boville, Monte San Giovanni Campano), premesso infine che il comune di Veroli soggiace alla spesa per il mantenimento dei locali adibiti a pretura ed a carcere mandamentale, nonché al relativo personale — i motivi per i quali la predetta sezione staccata è inoperante nonostante che il mandamento conti circa 50 mila abitanti e le statistiche riferentisi all'anno 1964 abbiano rivelato l'esistenza di 855 cause penali e di 375 cause civili. (16277)

BASSI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se è a conoscenza del naufragio della motobarca *Francesca* iscritta al n. 1083 del Compartimento marittimo di Palermo, avvenuto nella rada di Ustica in seguito al fortunale della notte sul 22 aprile 1966, fortunatamente senza vittime. E per sapere altresì se non intende assistere in qualche modo i pescatori interessati che hanno perduto senza alcuna speranza di recupero il loro strumento di lavoro e tutte le attrezzature da pesca che si trovavano sul natante naufragato. (16278)

STORCHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se le disposizioni della legge 31 marzo 1966, n. 205, riguardanti il riconoscimento di qualifica ai licenziati degli istituti professionali compren-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1966

dano altresì gli allievi dei corsi professionali promossi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sottoposti alla sua vigilanza, ovvero se ritenga di proporre norme adeguate per far ottenere agli allievi di questi corsi analogo riconoscimento in relazione ai corsi da essi seguiti ed alla formazione professionale in tal modo acquisita. (16279)

ABBRUZZESE, DI MAURO ADO GUIDO E ABENANTE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere se sono a conoscenza della clamorosa protesta dei degenti ricoverati nel Sanatorio « Principe di Piemonte » di Napoli, esasperati della scadente e cattiva somministrazione quotidiana di vitto, nonostante le ripetute segnalazioni, senza che i dirigenti e le autorità intervengano per indurre gli amministratori preposti, a migliorare le forniture di viveri e il confezionamento del cibo per gli ammalati.

Per conoscere quali urgenti misure intendano prendere per assicurare una regolare distribuzione di cibo adeguato per quantità e qualità a quei tubercolotici. (16280)

FORTINI E CORTESE. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e dell'industria e commercio.* — Per conoscere:

1) quali concrete iniziative si intendano attuare per dotare il massiccio del Matese ed in particolare la località « Bocca della Selva » di una adeguata attrezzatura turistico-alberghiera, che oltre a valorizzare le incomparabili bellezze di quei luoghi serva anche a sollevare le condizioni economiche di una terra che, per mancanza di industrie e con scarse possibilità di assorbimento della manodopera locale, ha trovato sinora attraverso l'emigrazione l'unica soluzione ai suoi problemi;

2) in relazione anche a notizie di stampa, se siano state o meno rilasciate concessioni o permessi per lo sfruttamento di giacimenti di bauxite nel piano di « Bocca della Selva », e, nell'ipotesi affermativa, a quali società, chiarendo i motivi di valutazione che hanno determinato il rilascio di concessioni, tenuto conto che:

a) la valorizzazione turistica dell'intero massiccio matesino è indissolubilmente legata alla valorizzazione della località « Bocca della Selva »;

b) un insediamento industriale di qualsiasi genere in detta località verrebbe a compromettere irrimediabilmente la realizzazione di opere turistiche;

c) non possono essere ulteriormente disattesi i voti e le aspirazioni delle popolazioni locali che vedono nello sviluppo del turismo l'unica concreta possibilità loro offerta per poter trarre i mezzi necessari per vivere. (16281)

BRANDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per conoscere quali siano i motivi per i quali l'articolo 1 della legge 23 aprile 1965, n. 488, non abbia ancora avuto pratica applicazione, malgrado la circolare esecutiva n. 89, emanata dal ministero del tesoro in data 9 ottobre 1965;

quali difficoltà ostino alla nomina, da parte del ministero del lavoro e della previdenza sociale, degli ufficiali medici che dovranno far parte, in rappresentanza delle Commissioni mediche ospedaliere, dei Collegi medici provinciali esistenti presso l'Opera nazionale invalidi di guerra, ai fini delle visite necessarie per stabilire lo stato di incollocabilità degli invalidi per servizio ascritti a categorie di pensione diverse dalla prima; se la carenza di disposizioni del ministero del lavoro non sembri aver gravemente danneggiato gli invalidi per servizio interessati, i quali hanno diritto a conseguire il trattamento di prima categoria di pensione fin dal 1° luglio 1964, previa la constatazione che essi sono incollocabili perché pericolosi ai propri compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti;

e se il lamentato fenomeno non dipenda dal fatto che l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio è ancora esercitata dal ministero del lavoro e della previdenza sociale, malgrado che l'articolo 1 della legge 5 maggio 1961, n. 423, reciti testualmente: « l'assistenza stabilita dalle leggi vigenti in favore dei mutilati ed invalidi per causa di servizio ordinario, militare e civile, è affidata all'Opera nazionale invalidi di guerra, di cui al regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, la quale la eserciterà con le stesse modalità e le stesse forme stabilite per i mutilati ed invalidi di guerra ». (16282)

CACCIATORE. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritengano di intervenire presso l'amministrazione comunale di Pagani (Salerno) perché si decida una buona volta a concedere a riscatto gli alloggi costruiti nel 1952 con il contributo dello Stato, dando così anche esecu-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1966

zione alla delibera consiliare del 20 luglio 1959, n. 135, nonché ossequio alle vigenti disposizioni di legge. (16283)

MILIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere il suo pensiero sull'ingiusto trattamento giuridico fatto dalle disposizioni in vigore agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, i quali chiedono la reintegrazione nel grado perduto in seguito a procedimento disciplinare.

Infatti il regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1809, contenente norme esecutive della legge 22 dicembre 1939, n. 2181, con l'articolo 12 stabilisce che, qualora la domanda di reintegrazione non sia accolta, non può esserne presentata una nuova a meno che il richiedente abbia conseguito promozione per merito di guerra o ricompensa al valore militare.

Tale norma limitativa crea una inspiegabile disparità rispetto a quei militari i quali, incorsi nella degradazione o rimozione in seguito a condanna penale, possono invece rinnovare l'istanza di riabilitazione, qualora fosse stata negata, dopo trascorso un nuovo termine (5 anni) uguale a quello fissato per la presentazione della prima istanza, e ciò in base all'articolo 412 del vigente codice penale militare ed al richiamato articolo 599 del Codice di procedura penale comune.

Avviene così che ad un militare colpito da condanna penale comportante la degradazione o la rimozione dal grado è data facoltà di ripetere più volte la istanza di riabilitazione, mentre analoga facoltà non è riconosciuta ad altro militare rimosso o retrocesso dal grado in via disciplinare, e quindi meno indegno dell'altro.

Evidentemente la norma dell'articolo 12 del regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1809, emanata anteriormente all'entrata in vigore del Codice penale militare, avrebbe dovuto essere oggetto di revisione onde armonizzarla con il citato articolo 412; e ciò sarebbe opportuno fare ora onde eliminare la assurda sperequazione di trattamento. (16284)

BRUSASCA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali provvedimenti il Governo intenda promuovere o adottare affinché agli istituti di credito agrario, che, dopo la cessazione del primo piano verde e nell'attesa del secondo, hanno ritenuto doveroso, per un'encomiabile coerenza con i loro fini istituzionali e per un concreto senso di solidarietà verso i coltivatori, di continuare a concedere prestiti di conduzione indilazionabili per la gestione delle aziende ru-

rali, siano concessi sulle operazioni, come sopra compiute, i contributi delle leggi sui piani verdi.

L'interrogante, interpretando la gratitudine dei coltivatori interessati, cita l'esempio dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e per la Liguria, il quale, dando un'efficace riprova delle sempre più necessarie funzioni delle regioni, si è reso benemerito anche verso lo Stato evitando, nella circoscrizione di sua competenza, i danni economici e la sfiducia nelle istituzioni che sarebbero stati causati dalla sospensione dei prestiti di gestione nel periodo di carenza dei piani verdi. (16285)

SFORZA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non intenda intervenire presso l'I.N.A.D.E.L. perché questo adegui il trattamento dei dipendenti degli enti locali, in relazione al « premio di servizio » a quanto dal 1° marzo 1966 viene praticato a favore dei dipendenti dello Stato dall'E.N.P.A.S. (16286)

SFORZA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se l'A.N.A.S. abbia eseguita la progettazione del tratto di strada Benevento-Caianello, assicurando il collegamento della Puglia alla Campania ed a Roma, secondo i voti unanimi dei consigli provinciali, camere di commercio e consigli comunali di tutta la Puglia.

Fa presente l'interrogante che tale raccordo, che comporterebbe una spesa non eccessiva assicurerebbe un veloce scorrimento, che colleghi l'autostrada Napoli-Bari con l'autostrada del sole, con grande vantaggio del commercio e dell'economia delle regioni interessate. (16287)

BRUSASCA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ragioni per le quali non è ancora stato provveduto per la sistemazione del torrente Stanavazzo in comune di Sezzadio.

Questo torrente, in prossimità della sua confluenza nel fiume Bormida, a causa di una sopraelevazione del greto, invade, nei casi di piena, i terreni circostanti insabbiandoli e danneggiando le coltivazioni.

Fin dall'8 maggio 1959, con decreto prefettizio, veniva determinata la delimitazione dell'alveo riconoscendo, così, la necessità dei relativi lavori di svaso.

Ciò nonostante fino ad oggi non sono ancora stati iniziati i lavori, mentre le piene che si sono susseguite nel frattempo hanno

umentato il danno ai terreni invasi dalle acque.

Il Ministero dei lavori pubblici alle ripetute istanze rivoltegli ha risposto in data 9 luglio 1963 assicurando un pronto finanziamento delle opere.

Successivamente il genio civile di Alessandria, nel marzo 1964, inviava il progetto del caso con il preventivo di spesa in lire 34 milioni e 800.000 mila.

Sono trascorsi altri due anni con nuovi danni senza alcun segno d'inizio delle opere sempre più improrogabili anche per evitare un forte aumento del loro costo.

L'interrogante chiede, quindi, che sia provveduto con la maggiore sollecitudine per la sistemazione del torrente Stanavazzo. (16288)

CARIOTA FERRARA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se ritengano compatibile con le supreme esigenze della certezza del diritto, del prestigio della pubblica amministrazione, della fiducia e della tranquillità dei contribuenti e dell'ordinato lavoro degli uffici finanziari il fatto che il Ministero delle finanze, dopo essere stato partecipe nella formazione delle leggi tributarie, non riconosce adeguatamente il pensiero normativo del legislatore, impartendo direttive erronee, rivolte all'aumento della pressione fiscale piuttosto che all'attuazione della volontà della legge.

Si rappresenta:

1) con la circolare n. 36 del 26 giugno 1964, n. 116.052-24 il Ministero delle finanze concesse la possibilità di regolarizzare degli atti di finanziamento a medio e lungo termine che in mancanza di tempestive ed adeguate istruzioni ministeriali erano stati ritenuti *a posteriori* non conformi alla nuova disciplina sul sistema di pagamento dei tributi dovuti dagli Istituti di credito (legge 27 luglio 1962, n. 1228) ma con la circolare 9 agosto 1965, n. 41-108.000, quella possibilità è stata revocata, con ordine agli intendenti di finanza di recuperare i rimborsi già effettuati in base alla precedente circolare del 26 giugno 1964. La rivista *Le Massime*, di Milano, ha così commentato: « L'Amministrazione è caduta nella più palese iniquità, dimostrando che il principio *quia sum leo* ha sempre tendenza a prendere il sopravvento sulle più oculate e comprensive considerazioni »;

2) con la circolare n. 49-119.282 del 22 ottobre 1965, il Ministero chiarì la portata della sentenza 23 giugno 1963, n. 69, della

Corte costituzionale con la quale fu dichiarata la illegittimità costituzionale dei commi primo e secondo della legge tributaria sulle successioni, e riconobbe « la impossibilità di tassare col criterio presuntivo il valore dei gioielli, danaro e mobilia, fino a che eventuali nuove norme non vengano a colmare la *vacatio legis* determinatasi ». Ma dopo appena tre mesi, con circolare in data 26 gennaio 1966, n. 7/280, il Ministero ha dato l'ordine di applicare nuovamente quel criterio di imposizione presuntiva. *Il Mattino* di Napoli del 10 aprile 1966 ha così commentato: « Costituzionalità di una norma incostituzionale: perché il Ministro prima di emanare la prima circolare non ha sentito la necessità di interpellare l'Avvocatura dello Stato onde evitare un poco edificante ripensamento? »;

3) la legge 6 ottobre 1962, n. 1493, estese le agevolazioni previste per le abitazioni non di lusso anche agli uffici ed ai negozi la cui superficie non ecceda il quarto della superficie totale dei piani fuori terra. Ma dopo otto mesi e precisamente con la circolare 6 giugno 1963, n. 91782/63 il Ministero ha ristretto l'applicazione di detta legge nel senso che quelle agevolazioni competono a chi acquista un negozio con l'intero palazzo, ma non a chi — meno abbiente — può acquistare soltanto il negozio.

Ha disposto inoltre anche il recupero di quanto riscosso in meno dagli uffici, in applicazione del testo della legge, durante quegli otto mesi;

4) le imposte di registro sui trasferimenti di immobili e di diritti immobiliari sono « commisurate sul valore venale in comune commercio » accertabile mediante apposita procedura di valutazione (decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639).

Anche l'usufrutto vitalizio sui beni immobili, trasferito a titolo oneroso, è soggetto a valutazione, ma la scienza dell'estimo ed in buon senso indicano che il valore di quell'usufrutto, legato alla durata di una vita umana, varia in relazione al tempo che — in base alle tavole di sopravvivenza — all'usufruttuario resta ancora da vivere.

Il Ministero delle finanze, in contrasto con l'estimo, ha ordinato agli uffici del registro di prescindere dall'età dell'usufruttuario e di attribuire all'usufrutto, in ogni caso, la metà del valore della proprietà piena, per cui agli effetti fiscali l'usufrutto vitalizio di un novantenne e quello di un ventenne hanno lo stesso « valore corrente di mercato » di cui alla legge 21 giugno 1942,

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1966

n. 840 (verbale riunione ispettori compartimentali, novembre 1961);

5) per i primi tredici anni di applicazione della legge 10 agosto 1950, n. 715 (Aldisio), sono stati negati — agli atti di assegnazione di alloggi di cooperative finanziate a norma della suddetta legge con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi — i benefici fiscali previsti per le cooperative a contributo erariale. Per merito del Ministero dei lavori pubblici (lettera n. 2086 del 5 luglio 1963), il Ministero delle finanze ha tre anni or sono riconosciuto a quelle cooperative gli anzidetti benefici; ma tale tardivo riconoscimento rischia di essere anch'esso soltanto una breve tregua fiscale, in quanto il Ministero dei lavori pubblici è stato nuovamente interpellato per decidere se quelle cooperative sono o non sono più « a contributo erariale » al fine della nuova revoca delle agevolazioni già applicate ed in corso di applicazione (lettera Ministero delle finanze n. 109.234/65 del corrente mese di aprile). (16289)

CARIOTA FERRARA E DE LORENZO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga necessario che venga istituito presso Caserta un ufficio provinciale doganale, in considerazione del fatto che il crescente volume degli scambi da e verso l'estero ha notevolmente intensificato le operazioni doganali, con conseguenti maggiori oneri e numerose difficoltà per gli operatori di Caserta che debbono regolare i loro traffici attraverso le dogane di Napoli, senza contare che l'istituzione dell'ufficio provinciale doganale porterebbe notevoli vantaggi economici a tutta la provincia di Caserta, contribuendo a fare nascere una serie di iniziative che potrebbero assorbire numerosa manodopera locale.

(16290)

SCIONTI, ASSENNATO E MATARRESE. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'interno.* — Per sapere se sono a conoscenza dell'attività intensa che la Breda Finanziaria svolge nel comune di Bari, attraverso le società Sigma e Tau, in ordine all'acquisto di suoli.

In particolare gli interroganti chiedono:

1) se la Sigma e la Tau sono le uniche società attraverso le quali la Breda Finanziaria sviluppa tale sua attività e, se vi sono altre società, quali esse sono;

2) l'entità e la composizione del capitale sociale di queste società (Sigma, Tau, ecc.)

nonché la composizione dei rispettivi consigli di amministrazione;

3) i comuni italiani nei quali hanno operato, fino ad oggi, queste società e gli acquisti di suoli che hanno fatto in questi comuni;

4) le finalità per le quali sono state costituite tali società e per le quali vengono effettuati tali acquisti di suoli.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di sapere se i Ministri sono a conoscenza di trattative in corso tra il comune di Bari, la Breda Finanziaria e la società Sigma per la costituzione di una nuova società di sviluppo urbano (Susa) con capitale misto della Sigma e della Tau; a che punto sono le trattative, a quale livello sono condotte e su quale reciproca base sono finalizzate; se, infine, i Ministri interrogati hanno concesso il loro benestare all'operazione e la considerano conforme alle finalità che sono proprie delle aziende a partecipazione statale e degli enti locali. (16291)

BIGNARDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione della strada Madonna del Ponte di Porretta Terme-Badi (Bologna).

L'interrogante fa presente che la strada in parola, progettata fin dal 1920, consentirebbe l'allacciamento delle tre vallate del Brasimone, del Limentra di Treppio e del Reno assicurando il miglior sviluppo economico e la valorizzazione turistica di una vasta zona dell'Appennino bolognese; fa inoltre presente che detta strada è stata ripetutamente inclusa nei programmi di lavori presentati dal Provveditorato alle opere pubbliche di Bologna senza peraltro giungere all'esecuzione dell'opera la cui importanza è generalmente riconosciuta e il cui compimento da gran tempo si auspica da parte delle popolazioni interessate. (16292)

SCOTONI, ROSSANDA BANFI ROSSANA E BERLINGUER LUIGI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che sabato 3 aprile si è svolta a Trento una imponente manifestazione giovanile di protesta antifascista per la morte di Paolo Rossi e per richiedere una più valida salvaguardia delle libertà nella scuola, così come nelle fabbriche;

che al termine di tale manifestazione un gruppo, formato prevalentemente di studenti universitari, si è raccolto nella via

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1966

Bellenzani, ove ha sede il M.S.I., senza tuttavia compiere alcun atto di violenza;

che questo gruppo, sospinto dalle forze di polizia si è successivamente spostato nella contigua piazza Duomo ove ha preso posto ai tavolini di un pubblico locale;

che ciò malgrado è stato ingiustamente intimato a questi giovani di allontanarsi, che 14 di loro sono stati fermati e numerosi studenti e passanti percossi;

che il comportamento della pubblica sicurezza e dei carabinieri, in queste circostanze, è stato decisamente condannato sia dall'organizzazione rappresentativa degli universitari trentini sia da varie organizzazioni politiche — se intenda promuovere una rigorosa inchiesta sui fatti esposti così come esplicitamente è stato richiesto anche dalle federazioni provinciali del P.S.I. e del P.S.D.I.

(16293)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1966

Interrogazioni a risposta orale.

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della difesa, per conoscere se sia vero quanto pubblicato da un giornale di Roma, circa l'acquisto da parte del Ministero della difesa di carri armati U.S.A. superati ed inservibili e se intendano comunicare alla Camera le decisioni prese o che verranno prese in merito.

(3862) « MENCHINELLI, PIGNI, AVOLIO, GATTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'interno, per avere notizie sulla scomparsa di monsignor Marcos Ussia Uruti Coechea avvenuta in circostanze misteriose la notte del 30 aprile in Roma.

(3863) « FRACASSI, SEMERARO, FADA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri degli affari esteri, del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali, per conoscere se considerano tollerabile che:

a) essendosi le maestranze della SNAM-
SAIPEM, che costruiscono una raffineria a Dar-es-Salaam (Repubblica unita della Tanzania) astenute al completo dal lavoro in giornata localmente considerata festiva, siano stati colpiti da licenziamento tre operai;

b) nella scelta degli operai da colpire si sia voluto compiere una ulteriore rappresaglia, a seguito dell'azione parlamentare promossa con l'interrogazione n. 3195 sul trattamento riservato ai lavoratori italiani impegnati nella costruzione della raffineria di Dar-es-Salaam e per i quali la risposta governativa assicurava "ogni cura" nel "seguire la situazione" e "facilitare ogni miglioramento".

« Gli interroganti chiedono quali misure si intendano prendere per riparare all'offesa recata ai diritti del lavoro e del Parlamento, e personalmente ai lavoratori licenziati e ai parlamentari che sottoscrissero quella e sottoscrivono questa interrogazione: offesa tanto più grave in quanto compiuta all'estero e da parte di un'azienda a partecipazione statale.

(3864) « SERBANDINI, FASOLI, D'ALEMA, TRENTIN, SANDRI, DIAZ LAURA, ROSSI PAOLO MARIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per sapere se intendono

intervenire ulteriormente presso la Società Edison affinché, nell'attesa che le riunioni in corso tra i sottosegretari incaricati e i tecnici del settore approdino ad una conclusione, sia procrastinata l'annunciata fermata degli impianti al reparto acciaierie della Cobiachi di Omegna, la cui minacciata chiusura getterebbe nell'angoscia 900 famiglie; creerebbe una situazione insostenibile dall'economia della zona ed avrebbe dei riflessi preoccupanti d'ordine generale, già segnalati al Presidente del Consiglio dal comitato cittadino rappresentante tutta la popolazione, sorto a difesa dell'azienda.

(3865) « MAULINI, INGRAO, PAJETTA, BARCA, MICELI, D'ALESSIO, SCARPA, BALCONI MARCELLA, BALDINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se corrisponda al vero la notizia ampiamente diffusa della pubblica opinione italiana secondo la quale il Capo della polizia signor Vicari sia iscritto al Partito socialista italiano o quanto meno sia legato a questo partito da motivi di fede passata e presente e addirittura da motivo di passata milizia all'interno di quella organizzazione politica.

« Se il Ministro dell'interno ritenga conciliabile il comportamento del Capo della polizia in occasione degli ultimi gravi avvenimenti accaduti presso l'Università di Roma ed in altre città di Italia in relazione ad una chiara e clamorosa discriminazione politica effettuata, per ordine del Capo della polizia, dai questori e dai sovrintendenti all'ordine pubblico.

« Se non ritenga opportuno l'intervento della Magistratura per fatti che presumibilmente possono configurare gli estremi del reato, addebitati al Capo della polizia signor Vicari nelle circostanze in cui, in dispregio alle norme del Codice e del Regolamento di polizia, vengono a proteggersi persone in flagrante consumazione di reato e ad impedire nei confronti di altre persone il raggiungimento di un legittimo diritto.

(3866) « MANCO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'industria e commercio, per sapere se non intendono intervenire con la massima urgenza presso la società Edison perché, in attesa che le trattative in corso tra un comitato di sottosegretari e di tecnici possano approdare, sia procrastinata di un

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1966

congruo tempo l'annunciata chiusura del reparto acciaierie dell'officina Cobianchi di Omegna; fa presente che la chiusura della Cobianchi segnerebbe il punto decisivo di un conseguente inarrestabile crollo di tutta l'economia della Valdossola.

(3867)

« JACOMETTI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere se non ritengano opportuno disporre un accertamento rigoroso circa la discussa e pregiudizievole cessione di area per la costruzione di un albergo da parte della passata amministrazione comunale di Leonesa, con delibere n. 213 del 19 ottobre 1958 e n. 129 del 28 giugno 1961, ad una società a nome A.T.A., per metri quadrati 5.000 al prezzo di lire 50 al metro quadrato, con assunzione da parte del comune di gravissimi oneri quali, servizi igienici, acqua potabile, energia elettrica, servizi telefonici, ed erogazione di un contributo pari al maggiore onere per la costruzione dell'edificio in zona sismica. Accertamento che si impone per le modalità in cui avvenne la vendita, poiché sembra risultare:

che al pubblico bando pervenne una sola offerta;

che, a quanto si dice, addirittura la società non risultava costituita al momento dell'accoglimento dell'unico progetto presentato;

che malgrado precise osservazioni e rilievi della giunta provinciale amministrativa, non ottemperando a questi si deliberò ugualmente la vendita;

che tra i componenti la società figurino, parenti stretti di due consiglieri comunali che parteciparono attivamente all'atto deliberativo.

« L'interrogante sollecita una risposta anche in relazione ai gravi oneri e danni che sta comportando tale obbligazione lesiva degli interessi pubblici e gravante su una amministrazione già seriamente deficitaria.

(3868)

« COCCIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno, per sapere se è a conoscenza dei deplorabili atti di rappresaglia sindacale messi in essere in alcune aziende industriali della provincia di Padova per ritorsione contro gli scioperi organizzati dai sindacati per ottenere il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro.

« L'interrogante fa presente che dette aziende, consigliate allo scopo dalla loro associazione di categoria, si arbitrano di giudicare la liceità o meno degli scioperi e prendendo a pretesto certe sentenze della magistratura in materia, mettono in atto le rappresaglie contro i lavoratori che hanno esercitato il loro diritto allo sciopero, con arbitrari licenziamenti, sospensioni, provvedimenti disciplinari, intimidazioni e serrate.

« L'interrogante chiede quali iniziative e misure urgenti i Ministri intendano adottare per garantire il libero esercizio ai lavoratori dei diritti sanciti dalla Costituzione soprattutto nelle aziende della provincia di Padova in cui sono avvenuti i fatti denunciati.

(3869)

« GIRARDIN ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se sia a conoscenza delle gravi decisioni assunte dagli organi centrali dell'O.N.M.I. che determineranno la chiusura di numerosi asilini ed il licenziamento di tutto il personale non di ruolo.

« Per chiedere se non ritenga estremamente dannoso, sul piano sociale, che, in provincia di Venezia, ad esempio, venga soppressa o diminuita l'attività che detta istituzione svolge nelle zone più popolari e depresse di Venezia e provincia.

« Per sapere se non abbia interessato i ministeri competenti ad assicurare all'O.N.M.I. i mezzi necessari perché prosegua l'opera benefica intrapresa anche oltre il prossimo 30 giugno.

(3870)

« DEGAN ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'interno, delle finanze e di grazia e giustizia, per sapere se sono a conoscenza della sempre più grave situazione esistente nelle campagne delle zone mezzadrili dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756, sui contratti agrari.

« A tutt'oggi, particolarmente nelle Marche, nonostante le durissime battaglie sindacali condotte dai mezzadri contro l'intransigenza più assoluta dei concedenti, non solo viene scarsamente applicata — soprattutto nei suoi aspetti normativi — la legge n. 756, ma si sono verificati arresti, condanne e denunce a carico di mezzadri ed attivisti sindacali (oltre 400 nella sola regione marchigiana); sequestri alle famiglie contadine dei prodotti di parte colonica ad opera dei proprietari, che

ottengono in continuazione dai magistrati decreti ingiuntivi con esecuzione provvisoria; notifiche di migliaia di disdette motivate con pretese violazioni contrattuali.

« Tutto ciò ha evidentemente creato una situazione assai acuta e grave sia sul piano sociale che produttivo, anche per precise responsabilità dei pubblici poteri e di aziende di Stato, come quella del Monopolio tabacchi, che obiettivamente incoraggiano l'intransigenza dei concedenti, quando pretendono di applicare la legge in modo contrario al testo e alle numerose dichiarazioni fatte in sede parlamentare dal Governo, dai relatori e dagli esponenti della maggioranza.

« Tale è infatti l'atteggiamento di alcune prefetture, come quelle di Pesaro, Forlì, Bologna, Ascoli Piceno, che impediscono l'approvazione di deliberazioni adottate da comuni, province ed enti morali, che posseggono terre condotte a mezzadria, o degli ispettorati agrari, che esigono l'autorizzazione scritta dei concedenti perché i mezzadri possano ottenere crediti agevolati per l'acquisto in cooperative di macchine agricole.

« Gli interroganti chiedono che cosa si intenda fare per porre fine a un tale stato di cose (che insieme alla politica agraria generale del Governo porta a superare la mezzadria con la formazione di aziende capitalistiche) e per indurre soprattutto i pubblici poteri, indipendentemente da quello che sarà l'esito delle trattative sindacali in corso, a desistere da ogni azione di sabotaggio nei confronti di una legge dello Stato e di appoggio ai ceti padronali.

(3871) « ANGELINI, BASTIANELLI, CALVARESI, MANENTI, GAMBELLI FENILI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio e dei lavori pubblici, per sapere se non intendano intervenire con urgenza e decisione per porre fine all'inqualificabile comportamento tenuto dall'E.N.EL. nei confronti di numerosi comuni e consorzi di utilisti, soprattutto di zone montane, che hanno costruito o intendono costruire elettrodotti con i contributi previsti dalle leggi n. 994 del 1952 e n. 454 del 1961.

« L'E.N.EL. infatti nega il proprio benessere a che i suddetti comuni e consorzi provvedano direttamente a far costruire gli impianti di distribuzione di energia elettrica, per non sottostare al pagamento delle somme esorbitanti pretese dall'E.N.EL. stesso per l'esecuzione dei medesimi elettrodotti (esecuzione

che, tra l'altro, verrebbe affidata dall'ente a ditte private senza esperire gare d'asta). In taluni casi l'E.N.EL. si rifiuta di allacciare, se non a condizioni inaccettabili, la corrente ad impianti già costruiti da mesi da parte di comuni e consorzi, lasciando decine di migliaia di cittadini, in gran parte contadini, sprovvisti di energia elettrica.

« Il che non solo è abusivo ed illegittimo, ma rappresenta un autentico sabotaggio allo sviluppo civile e produttivo di zone economicamente depresse.

« Gli interroganti chiedono, altresì, che sia fatta luce sulle vere ragioni dell'atteggiamento degli alti funzionari dell'E.N.EL., che, forse per il fatto di aver appartenuto in passato alle società elettriche private, continuano la politica vessatoria di queste ultime, fornendo così argomenti alle speculazioni e alle campagne denigratorie fatte da certa stampa contro la nazionalizzazione dell'energia elettrica.

(3872) « ANGELINI, LUSOLI, MANENTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno, per sapere se non intendano intervenire presso l'I.N.A.D.E.L. affinché adegui l'indennità premio di servizio all'atto del collocamento a riposo dei dipendenti degli enti locali a quella corrisposta per lo stesso titolo dall'E.N.P.A.S. ai dipendenti statali. Infatti a seguito del conglobamento totale delle retribuzioni, con decorrenza 1° marzo 1966, l'E.N.P.A.S. corrisponderà ai dipendenti statali collocati a riposo la suddetta indennità nella misura di un dodicesimo dell'80 per cento dell'ultimo stipendio annuo lordo in godimento per gli anni di servizio prestatato, mentre l'I.N.A.D.E.L. la corrisponde ai dipendenti degli enti locali nella misura di un trentesimo dell'80 per cento, e cioè inferiore di due volte e mezzo rispetto a quella degli statali, determinando una grave sperequazione che non trova alcuna giustificazione, atteso anche che l'entità dei contributi previdenziali corrisposti all'I.N.A.D.E.L. non risulta inferiore a quella dei contributi versati all'E.N.P.A.S.

(3873)

« BASSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere i motivi per i quali ha ritenuto di accettare senz'altro e con tanta fretta le dimissioni del rettore dell'università di Roma, professor Ugo Papi, considerato anche che la stra-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1966

grande maggioranza del Senato accademico aveva manifestato la sua calorosa solidarietà all'operato del rettore.

(3874)

« PALAZZOLO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere i motivi che hanno spinto le forze di polizia a caricare nei pressi di piazza Barberini a Roma (coinvolgendo negli scontri anche numerosi passanti) una ordinata manifestazione di lavoratori della SO.GE.ME., i quali, dopo aver attraversato il centro della città, pacificamente si dirigevano verso la sede dell'Intersind per esporre le loro rivendicazioni a difesa del posto di lavoro. Negli scontri sono rimasti feriti numerosi lavoratori, molti dei quali sono stati arrestati e fermati.

(3875) « PIGNI, ALINI, LAMI, SANNA, NALDINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del turismo e dello spettacolo, per sapere se non ritenga indispensabile ed urgente una modifica alla vigente legge sulla cinematografia, anche se da poco approvata, soprattutto all'articolo 5 per il quale " i lungometraggi nazionali sono ammessi alla programmazione obbligatoria nelle sale cinematografiche del territorio della Repubblica, purché presentino, oltre che adeguati requisiti di idoneità tecnica, anche sufficienti qualità artistiche, o culturali, o spettacolari. Senza pregiudizio della libertà di espressione, non possono essere ammessi alla programmazione obbligatoria i film che sfruttino volgarmente temi sessuali a fini di speculazione commerciale ".

« Fanno presente che dovrebbero essere assolutamente esclusi dalla programmazione obbligatoria (e tanto meno premiati, come recentemente è avvenuto!) film come *I pugni in tasca*, dove il mostruoso comportamento del protagonista, che, oltre a tenere con la sorella rapporti incestuosi, ammazza cinicamente madre e fratello perché minorati (cieca l'una e subnormale l'altro), è accompagnato da una spaventosa carenza di qualsiasi sentimento di umanità e sembra esaltare il bestiale desiderio di vivere sopprimendo ogni pur doveroso e sacro vincolo familiare.

« Convinti che spettacoli di tal fatta costituiscono un terribile fattore di diseducazione per tutti, chiedono che uno Stato democratico, che tanti e così ingenti sacrifici compie per la preparazione dei giovani attraverso la

scuola, almeno non sovvenzioni con il danaro pubblico la produzione di pellicole così gravemente perniciose per la psiche dei giovani e causa di indubbie deformazioni individuali e sociali.

(3876) « DAL CANTON MARIA PIA, ZUGNO, BIANCHI GERARDO, PENNACCHINI, GIRARDIN, TITOMANLIO VITTORIA, GENNAI TONIETTI ERISIA, FRANCESCHINI, MARTINI MARIA ELETTA, ROMANATO, SGARLATA, DELL'ANDRO, BONTADE MARGHERITA, LUCIFREDI, DALL'ARMELLINA, FORNALE, REALE GIUSEPPE, ARMANI, MANNIRONI, MIGLIORI, RADI, COLLEONI, DEGAN, BORRA, VERONESI, CAVALLARO NICOLA, BIANCHI FORTUNATO, DI GIANNANTONIO, MATTARELLI, COCCO MARIA, GASCO, BREGANZE, DE MARIA, DE PONTI, CASTELLUCCI, BERTÈ, SIMONACCI, CANESTRARI, NUCCI, RUSSO SPENA, SEMERARO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della ricerca scientifica, per conoscere se — considerata l'azione svolta per 15 anni dalla Rassegna elettronica nucleare: 1) nel campo della ricerca scientifica, tecnica e sperimentale, mediante congressi e convegni di altissimo valore scientifico nazionale ed internazionale; 2) nel settore delle applicazioni tecniche ed industriali mediante una mostra delle apparecchiature più moderne e del tipo più avanzato; constatata l'opera di volgarizzazione del sapere, mediante conferenze, visite, contatti con il mondo studentesco e con quello dell'opinione pubblica più vasta; valutata la risonanza dell'iniziativa in campo sia nazionale che internazionale per la molteplicità dei contatti che essa permette tra personalità di tutti i Paesi; vista l'efficacia di tale organizzazione, unica nel suo genere per l'espansione industriale ed economica e per il prestigio del nostro Paese — non ravveda la necessità che tale rassegna venga potenziata e ne venga assicurato lo sviluppo per l'avvenire e quindi se egli non ritenga opportuno di costituirla in ente di diritto pubblico con l'appoggio morale e finanziario da parte del Governo e degli enti pubblici ad essa direttamente interessati.

(3877) « SIMONACCI, FABBRI RICCARDO, FRACASSI, VIZZINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere qual'è il motivo per cui i lavori di costruzione

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1966

dell'edificio delle Carceri circondariali di Isernia (Campobasso) — interrotti da 4 o 5 anni — non vengano ripresi e completati.

« In particolare, l'interrogante desidera anche conoscere se è vero che la parte di lavori già eseguita presenti dei difetti pregiudizievoli per l'opera intera, se sia stata disposta una inchiesta, da quali organi essa venga condotta e se abbia accertato delle responsabilità ed a carico di quali enti o persone.

(3878)

« TEDESCHI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri dell'interno e della pubblica istruzione, per sapere, se siano a conoscenza degli ulteriori gravi fatti accaduti in Campania, tutti provocati e condotti con i soliti metodi del teppismo fascista da ben noti e qualificati esponenti nel movimento sociale.

« A Napoli, dopo la vile aggressione ai giovani Claudio del Giudice e Giuseppe Grandi, la mattina del 30 aprile 1966, nei pressi del liceo " Vittorio Emanuele ", per la quale sono stati identificati gli aggressori nelle persone di Gennaro Ruggieri, dirigente del raggruppamento giovanile del movimento sociale, Paolo Avolio, Massimo e Claudio Abbatangelo, tutti del guf e alcuni di essi già noti per simili imprese, il 2 maggio 1966, nel bar della funicolare centrale è stato aggredito e percosso da tale Bruno Lamparelli il giovane ventenne Biagio Cillo;

il 3 maggio, squadre organizzate di fascisti, con forze rastrellate da tutta la provincia, armati di sbarre e pugni di ferro, manganelli, catene di biciclette, bottiglie e mattoni, sotto la regia di esponenti del fuan e del movimento sociale, dopo aver affisso manifesti provocatori e offensivi nei confronti di tutte le forze democratiche e antifasciste per aizzare la teppaglia fascista, hanno scatenato l'assalto in massa all'università, nel tentativo di occuparla, e l'aggressione agli studenti democratici riuniti in assemblea all'interno dell'università stessa, colpendo diversi di essi con lancio di bottiglie, mattoni e altri oggetti contundenti, mentre un gruppetto di scalmanati riusciva a raggiungere la Facoltà di scienze naturali;

il 3 maggio 1966, a Salerno, altri teppisti fascisti aggredivano a bastonate un giovane studente del magistero.

« Gli interroganti chiedono di conoscere gli impegni del Governo:

per l'accertamento dei fatti e la punizione dei responsabili;

per non permettere il ripetersi delle violenze fasciste, dentro e fuori l'università;

per l'attuazione del dettato costituzionale che vieta le organizzazioni fasciste e l'apologia del regime;

per l'adozione delle iniziative necessarie per lo scioglimento di tutte le organizzazioni e i gruppi fascisti che operano nelle università e nel paese.

(3879)

« BRONZUTO, CAPRARA, ABENANTE, CHIAROMONTE, ABBRUZZESE, VIVIANI LUCIANA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se siano a conoscenza dei gravi fatti accaduti oggi a Milano dove i lavoratori della F.A.C.E. e dell'Alfa Romeo in sciopero per il rinnovo del contratto di lavoro, sono stati aggrediti da violente cariche della polizia che hanno determinato numerosi feriti e contusi.

« Gli interroganti chiedono quali misure intenda prendere il Governo per garantire la piena espressione dei diritti di sciopero e di manifestazione ai lavoratori in lotta unitaria, per migliorare le loro condizioni di vita e di lavoro.

(3880)

« LAJOLO, SACCHI, ROSSINOVICH, OLMINI, ALBONI, RE GIUSEPPINA, LEONARDI, MELLONI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere, in relazione ai gravi incidenti verificatisi lunedì 2 maggio nella sala consiliare del comune di Cerignola dove attivisti comunisti hanno aggredito il consigliere comunale del Movimento sociale italiano Sforza e alcuni giovani iscritti all'associazione Giovane Italia che assistevano alla seduta del consiglio, ferendo gravemente il diciassettenne Antonio Stuppiello, se non ritiene che questo grave episodio sia da mettersi in relazione del clima di sopraffazione istaurato dai comunisti per la palese tolleranza del Governo ed in particolare del Ministero dell'interno, se non ritiene di dover prendere provvedimenti nei confronti del sindaco di Cerignola che non solo non ha fatto niente per prevenire gli incidenti di cui sopra ma allorché quegli incidenti ebbero inizio non ordinò ai vigili urbani di allontanare gli aggressori dall'aula consiliare, se informato che le indagini della polizia per individuare il responsabile del ferimento dello Stuppiello siano ostacolate dalla reticenza di vigili urbani dipendenti da un'amministrazione comunale che

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1966

ha creato tra i vigili urbani una situazione di omertà a vantaggio del partito comunista.

(3881) « DE MARZIO, ABELLI, ALMIRANTE, ANGIOY, CALABRÒ, CARADONNA, CRUCIANI, CUCCO, DELFINO, DE MARSANICH, FRANCHI, GALDO, GIUGNI LATTARI JOLE, GRILLI, GUARRA, MANCO, MICHELINI, NICOSIA, ROBERTI, ROMEO, ROMUALDI, SANTAGATI, SERVELLO, SPONZIELLO, TRIPODI, TURCHI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se sia a conoscenza che a Milano numerosi operai dell'Alfa Romeo sono rimasti feriti (e alcuni anche in modo grave) per l'intervento dei carabinieri, che hanno selvaggiamente caricato i lavoratori, facendo persino uso dei calci dei moschetti; e se non ritenga lesivi della libertà di sciopero e di manifestazione, solennemente garantite dalla Costituzione, tali interventi delle forze dell'ordine, effettuati nel corso di pacifiche lotte sindacali.

(3882) « ALINI, NALDINI, PASSONI, PIGNI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare il Governo di fronte a recenti gravi episodi di intolleranza e di sopraffamazione verificatisi a Vicenza, dove il questore ha vietato un pubblico comizio del M.S.I. indetto per il 30 aprile 1966 ed annunciato da circa un mese, e dove nella notte tra il 29 ed il 30, elementi di sinistra hanno abusivamente affisso manifesti provocatori sopra i manifesti del M.S.I. annuncianti il comizio.

« Per conoscere, altresì, in base a quale principio ed a quali disposizioni il questore di Vicenza abbia consentito a Valdagno, nella stessa giornata, una provocatoria manifestazione partigiana di sedicente protesta per impedire una messa in suffragio di un ufficiale caduto.

(3883) « FRANCHI, MANCO, CALABRÒ, ABELLI, GUARRA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria e commercio, per sapere quali urgenti iniziative intendano assumere — anche a seguito di recenti assicurazioni date dal Vicepresidente del Consiglio — per garantire la salvaguardia e la continuità degli impianti

nella azienda Cobianchi di Omegna in attesa che si addivenga ad una soluzione capace di assicurare la continuità della occupazione.

(3884) « NALDINI, ALINI, PASSONI, PIGNI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro della difesa, per domandare se non ritenga opportuno, dopo le informazioni date dalla stampa, per quanto riguarda particolari forniture militari all'esercito, informare il Parlamento:

1) sulle modalità che vengono seguite per le forniture stesse;

2) in quali organi maturano le decisioni per la scelta di armamenti per l'ammodernamento dell'esercito (vedesi la questione dei tipi di carri armati prescelti);

3) quale controllo è stabilito dal ministero stesso.

« Riteniamo che sia indispensabile, come avviene di regola in diversi parlamenti europei, una chiara precisazione del Ministro su tutta questa complessa materia.

(3885) « BOLDRINI, D'ALESSIO, D'IPPOLITO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno, del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali, per conoscere i motivi che hanno provocato i gravi incidenti verificatisi questa mattina in via del Tritone in Roma fra lavoratori della SO.GE.ME., da tempo in agitazione, e le forze di polizia, con feriti da ambo le parti.

« Chiedono altresì di conoscere se in relazione a tali incidenti non ritengano opportuno intervenire con la massima energia per comporre la grave vertenza fra la SO.GE.ME. di Roma, società di ispirazione dell'Alitalia, e i dipendenti della stessa, vertenza che certamente non giova al prestigio di una azienda a partecipazione statale.

(3886) « SIMONACCI, FABBRI RICCARDO ».

Interpellanze.

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i Ministri dell'interno e della pubblica istruzione, per conoscere:

a) se siano a conoscenza degli accertamenti da parte del magistrato inquirente dei brogli commessi in sede di elezioni all'Università di Roma e se sono state disposte indagini per identificare i responsabili;

b) se siano a conoscenza del rapporto dell'autorità di polizia e del referto di autopsia eseguita sul corpo del giovane Paolo Rossi;

c) se siano a conoscenza del rapporto del professor Ugo Papi alla seduta del Senato accademico del 2 maggio e di quanto in esso denunciato in merito al comportamento di persone estranee alla vita universitaria, nonché a quello, in netto contrasto degli accertamenti delle autorità e senza il suffragio del minimo indizio contrario, della radio e della televisione, e se intendono disporre provvedimenti e quali.

(774)

« GONELLA GIUSEPPE ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i Ministri degli affari esteri e della marina mercantile, per conoscere quale azione intendono svolgere per ottenere l'immediato rilascio di un gruppo di motopescherecci italiani, fermato stamane da motovedette algerine a ventidue miglia al largo di Tabarca e tradotto a Bona, e per evitare il ripetersi di tali frequenti incidenti, che rendono sempre più precario l'esercizio della pesca nelle acque del canale di Sicilia, già pregiudicato dai noti accordi di pesca con la Tunisia, la cui necessaria revisione viene sollecitata dalla numerosa categoria interessata, che trovasi in stato di gravissimo allarme ed esasperata agitazione.

(775)

« BASSI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se non ritenga promuovere decreto presidenziale di scioglimento del consiglio regionale della Valle d'Aosta, al fine che al più presto vi si possano svolgere nuove elezioni regionali, sola via democratica per la risoluzione delle difficoltà insorte.

(776)

« LUZZATTO, VALORI, CACCIATORE, PIGNI, FRANCO PASQUALE, ANGELINO, SANNA, LAMI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno e della pubblica istruzione, per conoscere quale politica il Governo intenda effettivamente seguire in ordine alle università degli studi, in considerazione delle agitazioni insurrezionali verificatesi nell'università di Roma;

per conoscere i motivi dell'appoggio e della solidarietà che i membri del Governo e partiti della maggioranza hanno dato alla illegale occupazione di alcune facoltà da

parte di un piccolo gruppo di facinorosi, nonché i motivi della ostilità evidente posta in essere dallo stesso Governo contro la grande maggioranza di professori e di studenti ai quali è stato vietato l'esercizio dei loro diritti con la intimidazione e la violenza;

per conoscere infine le ragioni del pronto e larghissimo consenso che membri del Governo hanno dato alla speculazione eversiva su un luttuoso evento e al linciaggio politico e morale del Rettore magnifico della università di Roma.

(777)

« COVELLI, LAURO ACHILLE, MILIA, BASILE, CUTTITTA, LAURO GIOACCHINO, D'AMORE ».

Mozione.

« La Camera,

di fronte ai gravi fatti che hanno profondamente turbato il senso democratico della grande maggioranza degli italiani;

ricorda ed esalta la figura dello studente Paolo Rossi vittima della violenza fascista;

prende atto delle dimissioni del Rettore professor Papi;

riconosce la decisa volontà del Governo di stroncare rigurgiti, atteggiamenti ed azioni volti a riproporre un passato già condannato e dalla storia e dalla Costituzione democratica;

indica al Governo

il dovere e l'urgenza di una approfondita inchiesta sulle cause e sulle responsabilità circa tutti gli episodi di violenza;

invita il Governo

ad una seria indagine sull'origine, la natura e i fini di ormai individuate organizzazioni studentesche e a prendere i necessari provvedimenti per impedirne l'attività di provocazione e di teppismo;

dichiara urgente la discussione e l'approvazione del disegno di legge sulla riforma universitaria volto a garantire più democratici strumenti per l'autogoverno dell'università.

(66)

« TANASSI, ARIOSTO, BRANDI, AMADEI, ORLANDI, RIGHETTI, SILVESTRI, RUSSO VINCENZO MARIO, QUARANTA, VIZINI ».